

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 16 maggio 2011

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI

Regolamento n. 248/2011 del Consiglio, del 9 marzo 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese	Pag. 3
Regolamento n. 249/2011 della Commissione, del 14 marzo 2011, che adotta le specifiche del modulo ad hoc 2012 sul passaggio dal lavoro alla pensione di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio	» 20
Regolamento n. 250/2011 della Commissione, del 14 marzo 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli	» 24
Regolamento n. 251/2011 della Commissione, del 14 marzo 2011, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11	» 26
<i>Pubblicati nel n. L 67 del 15 marzo 2011</i>	
Regolamento n. 252/2011 della Commissione, del 15 marzo 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'allegato I	» 28
Regolamento n. 253/2011 della Commissione, del 15 marzo 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'allegato XIII	» 32
Regolamento n. 254/2011 della Commissione, del 15 marzo 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli	» 38
Regolamento n. 255/2011 della Commissione, del 15 marzo 2011, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11	» 40



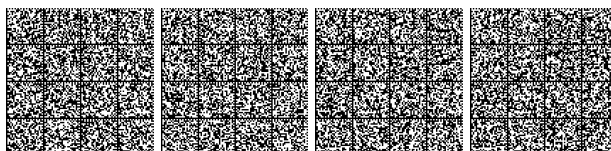
Regolamento n. 256/2011 della Commissione, del 15 marzo 2011, recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 marzo 2011	Pag. 42
<i>Pubblicati nel n. L 69 del 16 marzo 2011</i>	
Regolamento n. 257/2011 della Commissione, del 16 marzo 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 616/2007 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame originario del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi	» 45
Regolamento n. 258/2011 della Commissione, del 16 marzo 2011, che istituisce un dazio provvisorio antidumping sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Repubblica popolare cinese	» 49
Regolamento n. 259/2011 della Commissione, del 16 marzo 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 642/2010 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali	» 75
Regolamento n. 260/2011 della Commissione, del 16 marzo 2011, recante centoquarantaseiesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani	» 77
Regolamento n. 261/2011 della Commissione, del 16 marzo 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli	» 79
Regolamento n. 262/2011 della Commissione, del 16 marzo 2011, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11	» 81
<i>Pubblicati nel n. L 70 del 17 marzo 2011</i>	

DIRETTIVE

Direttiva n. 2011/26 della Commissione, del 3 marzo 2011, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includere il dietofencarb come sostanza attiva e che modifica la decisione 2008/934/CE	Pag. 83
<i>Pubblicata nel n. L 59 del 4 marzo 2011</i>	

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».



REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 248/2011 DEL CONSIGLIO

del 9 marzo 2011

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea («la Commissione») dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE PROVVISORIE

- (1) Con il regolamento (UE) n. 812/2010 ⁽²⁾ («il regolamento provvisorio») la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese («RPC»).
- (2) Il procedimento è stato aperto a seguito di una denuncia presentata il 3 novembre 2009 («la denuncia») dalla European Glass Fibre Producers Association (APFE — associazione europea dei produttori di fibre di vetro — ora ridenominata «GlassFibreEurope») («il denunziante») a nome di produttori che rappresentavano una «proporzione maggioritaria» — in questo caso oltre il 50 % — della produzione totale dell'Unione di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo.
- (3) Come indicato al considerando 14 del regolamento provvisorio, si ricorda che l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° ottobre 2008 e il 30 settembre 2009 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze utili per la valu-

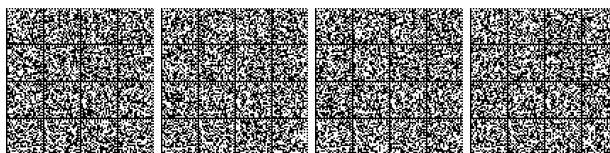
tazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2006 e la fine del PI («periodo in esame»).

B. FASE SUCCESSIVA DELLA PROCEDURA

- (4) In seguito alla divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali è stata decisa l'istituzione delle misure provvisorie («divulgazione delle conclusioni provvisorie»), diverse parti interessate hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite.
 - (5) La Commissione ha continuato a ricercare tutte le informazioni da essa ritenute necessarie per giungere alle conclusioni definitive. Oltre alle verifiche di cui al considerando 11 del regolamento provvisorio, un'ulteriore visita di verifica è stata effettuata presso la sede della Saertex a Saerbeck, Germania, uno degli utilizzatori di fibre di vetro che hanno collaborato rispondendo al questionario per gli utilizzatori.
 - (6) Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della RPC e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio, quale riveduto a norma del presente regolamento («divulgazione delle conclusioni definitive»). È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le proprie osservazioni dopo aver ricevuto le informazioni in questione.
 - (7) Tutte le osservazioni orali e scritte trasmesse dalle parti interessate sono state esaminate e prese in considerazione se ritenute pertinenti.
- 1. Ambito dell'inchiesta: importazioni provenienti da Malaysia, Taiwan e Turchia**
- (8) Un produttore esportatore ha sostenuto che le importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ GU L 243 del 16.9.2010, pag. 40.



continuo originari della Malaysia, di Taiwan e della Turchia avrebbero dovuto rientrare nell'ambito della presente inchiesta. Secondo tale produttore esportatore l'esclusione di questi paesi sarebbe discriminatoria in quanto, sulla base delle conclusioni provvisorie, il volume delle importazioni provenienti da questi tre paesi non sarebbe trascurabile e esisterebbero elementi di prova *prima facie* di undercutting.

- (9) A tale proposito, è opportuno innanzitutto osservare che nella fase dell'apertura mancavano elementi di prova *prima facie* relativi all'esistenza del dumping, del pregiudizio e del nesso di causalità, come richiesto a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base, che giustificassero l'apertura di un procedimento antidumping riguardante le importazioni provenienti da tali paesi. Per contro, per quanto riguarda i volumi delle importazioni i denunzianti avevano fornito informazioni indicanti che le importazioni provenienti da altri paesi e le loro quote di mercato erano diminuite a partire dal 2004.
- (10) Per quanto riguarda la Malaysia, Taiwan e la Turchia, l'esame condotto nella fase provvisoria aveva confermato che le importazioni tanto da Taiwan quanto dalla Turchia erano diminuite nel periodo in esame (rispettivamente dal 2,0 % all'1,5 % e dal 2,9 % al 2,5 %), mentre le importazioni dalla Malaysia erano leggermente aumentate, passando dall'1,0 % all'1,7 %. Benché questi livelli di importazione superino i livelli *de minimis* richiesti a norma dell'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base, le altre condizioni per includere questi paesi nell'inchiesta non erano soddisfatte. In particolare, non sono state ricevute informazioni che indicherebbero l'esistenza di pratiche di dumping da parte di uno o dell'altro di questi paesi. La richiesta di includere la Malaysia, Taiwan e la Turchia è stata quindi respinta.

C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

- (11) Si ricorda che, come indicato nel considerando 15 del regolamento provvisorio, il prodotto in esame, quale descritto nell'avviso di apertura, è costituito dai filati tagliati (*chopped strands*) di fibra di vetro di lunghezza non superiore a 50 mm, dai filati accoppiati in parallelo senza torsione (*rovings*) di fibra di vetro, dagli stoppini e altri filati di filamenti di fibra di vetro, e dai feltri (*mats*) costituiti da filamenti di fibra di vetro, ad eccezione dei feltri in lana di vetro, attualmente classificati ai codici NC 7019 11 00, 7019 12 00, 7019 19 10 ed ex 7019 31 00 («il prodotto in esame»).
- (12) Inoltre, come indicato nel considerando 19 del regolamento provvisorio, si era deciso di includere provvisoriamente gli altri filati nel prodotto in esame, benché questo sia stato oggetto di ulteriori analisi e considerazioni nella fase definitiva.
- 1.1. Altri filati
- (13) Dopo la divulgazione delle misure provvisorie, si è approfondita l'analisi relativa alla richiesta di escludere gli altri filati. A tale proposito si ricorda che, prima dell'istituzione delle misure provvisorie (cfr. considerando 18 e 19 del regolamento provvisorio), erano state ricevute numerose osservazioni che chiedevano l'esclusione degli altri filati. Inoltre, dopo l'istituzione delle misure provvi-

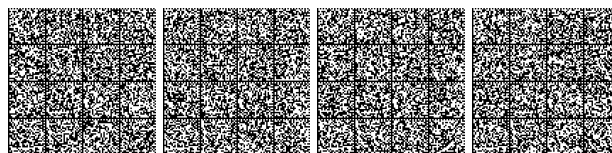
sorie, le parti interessate hanno inviato una notevole quantità di informazioni aggiuntive e maggiormente particolareggiate. Tutte queste osservazioni sono state esaminate nei dettagli come illustrato nel seguito.

- (14) Varie parti interessate hanno sostenuto che gli altri filati dovrebbero essere distinti dagli altri tre tipi di base di prodotto citati nel considerando 17 del regolamento provvisorio in quanto: i) gli altri filati presenterebbero caratteristiche fisiche e chimiche diverse; ii) il processo di produzione degli altri filati e quello degli altri tre tipi di base di prodotti sarebbero diversi; e iii) gli altri filati verrebbero utilizzati per scopi diversi.
- (15) Per quanto riguarda le argomentazioni di cui ai punti i) e ii), sono stati presentati elementi di prova che indicano caratteristiche distintive, da un lato, per i filati accoppiati in parallelo senza torsione, i filati tagliati e i feltri e, dall'altro, per gli altri filati. Più in particolare, tali informazioni indicano che i feltri e i filati tagliati sono generalmente fabbricati a partire da filati accoppiati in parallelo senza torsione e non a partire dagli altri filati. Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, l'industria dell'Unione ha contestato questa distinzione, affermando che alcuni particolari filati tagliati sarebbero in realtà fabbricati a partire dagli altri filati. L'esistenza di alcuni particolari filati tagliati fabbricati a partire dagli altri filati non implica tuttavia che gli altri filati debbano essere inclusi nella definizione del prodotto in esame (cfr. anche il considerando 20).
- (16) Per quanto riguarda la prima argomentazione sulle differenze a livello di caratteristiche chimiche e fisiche di base, una parte interessata ha presentato uno studio effettuato da un importante istituto di ricerca. Questo studio conteneva, tra l'altro, un confronto fra le caratteristiche fisiche e chimiche dei filati accoppiati in parallelo senza torsione e quelle degli altri filati. Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, sono state avanzate alcune riserve quanto ai risultati di questo confronto, il che ha provocato a sua volta importanti osservazioni da parte di alcuni utilizzatori degli altri filati. Da queste informazioni si può concludere che il «silano», un agente chimico di accoppiamento che facilita l'assorbimento delle resine per matrici, è un componente chimico fondamentale dei filati accoppiati in parallelo senza torsione, dei feltri e dei filati tagliati. Gli altri filati non sono in genere fabbricati con questo agente chimico, bensì con una sostanza chimica a base di amido e olio («bozzima») che è aggiunta come agente lubrificante e protettivo affinché il filato possa resistere alla tessitura ad alta velocità. Rispetto ai filati accoppiati in parallelo senza torsione, in cui l'agente di accoppiamento facilita l'assorbimento della resina, la «bozzima» agisce da repellente nei confronti della resina. Per quanto riguarda le caratteristiche chimiche di base, è stato inoltre stabilito che la materia prima di vetro utilizzata per gli altri filati presenta una composizione più stabile e una maggiore uniformità a livello di dimensioni delle particelle rispetto alla materia prima utilizzata per gli altri tipi di prodotto.
- (17) Dal punto di vista delle caratteristiche fisiche, gli altri filati non sembrano presentare le stesse caratteristiche fisiche di base degli altri tipi di prodotti. In primo luogo, è generalmente riconosciuto che gli altri filati sono di norma un materiale più fine, con un diametro delle fibre e una densità lineare assai più ridotti rispetto ai filati accoppiati in parallelo senza torsione. In secondo luogo, gli altri filati sono l'unico tipo di prodotto ritorto (benché esistano anche altri filati non ritorti).



- (18) Per quanto riguarda la seconda argomentazione in merito alle differenze nel processo di produzione, benché tutte le parti riconoscano che i quattro tipi di prodotto di base sono fabbricati a partire da vetro fuso, contenente sabbia silicea, soda, calcare, caolino e dolomite, che viene fatto passare attraverso piastre termoresistenti a più fori in platino-rodio («filiere»), il processo di produzione degli altri filati presenta alcune importanti differenze rispetto a quello degli altri prodotti oggetto dell'inchiesta. In primo luogo, per la produzione degli altri filati occorrono una maggiore precisione come pure un controllo della temperatura e un apporto di energia stabili, con l'applicazione di parametri di controllo più rigorosi (produzione della filiera, ecc.). Poiché i fori delle filiere sono di dimensioni più piccole, la produzione è sostanzialmente inferiore rispetto a quella degli altri prodotti. Di conseguenza, i forni sono solitamente utilizzati per produrre o altri filati o filati accoppiati in parallelo senza torsione: per motivi economici, in effetti, i produttori di fibre di vetro non alternano la produzione di questi due prodotti nello stesso forno. Un'altra differenza a livello di processo di produzione è che, dopo il passaggio attraverso la filiera, gli altri filati sono sottoposti al processo di torcitura.
- (19) Per quanto riguarda l'argomentazione di cui al punto iii) relativa alle differenze di applicazioni, è emerso che le diverse caratteristiche chimiche degli altri filati rispetto a quelle dei filati accoppiati in parallelo senza torsione, dei filati tagliati e dei feltri sono legate ai diversi impieghi degli altri filati. Benché fosse stato concluso in via provvisoria che «quasi tutti i diversi tipi del prodotto in esame [...] sono destinati in generale agli stessi usi», la questione è stata ulteriormente analizzata sulla base delle osservazioni ricevute dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie ed è stato stabilito che, mentre i filati accoppiati in parallelo senza torsione, i filati tagliati e i feltri sono utilizzati per rinforzare le materie plastiche nei compositi, gli altri filati sono principalmente impiegati nella produzione di materiali assai più leggeri destinati ad applicazioni di tessuti tecnici, come l'isolamento, la protezione e la filtrazione ad alto rendimento. Gli altri filati possono talvolta essere adatti anche a scopi di rinforzo, ma questo unicamente in casi assai limitati e comunque, dati i prezzi di costo relativamente assai elevati degli altri filati rispetto ai rovings, di norma poco frequenti per motivi economici.
- (20) Alla luce delle differenze di cui sopra, non sorprende che anche il mercato consideri gli altri filati diversi dagli altri tre prodotti. Una relazione di mercato, pubblicata su una rivista indipendente specializzata nei prodotti compositi, è stata in effetti presentata sia dagli utilizzatori che dall'industria dell'Unione. La relazione, che non è in alcun modo legata al presente procedimento antidumping, spiega innanzitutto che, per motivi connessi alla produzione e agli impieghi, occorre operare una distinzione fra altri filati e filati accoppiati in parallelo senza torsione. Essa passa poi ad analizzare dettagliatamente la capacità di produzione totale di fibre di vetro dei due gruppi: i) filati accoppiati in parallelo senza torsione, i filati tagliati e i feltri; e ii) gli altri filati ⁽¹⁾.
- (21) Per quanto riguarda la possibile sostituibilità degli altri filati con gli altri tipi di prodotto di base, si osserva che, come già indicato nel considerando 19 del regolamento provvisorio, questa sarebbe in linea teorica possibile in quanto gli altri filati potrebbero essere utilizzati in un numero limitato di applicazioni al posto degli altri tipi. Dopo ulteriori analisi la Commissione ha tuttavia constatato che, in realtà, questa alternativa non sarebbe economicamente praticabile a causa della sostanziale differenza dei costi di fabbricazione degli altri filati rispetto a quelli degli altri prodotti, dovuta alle differenze a livello di processo di produzione indicate nel considerando 18.
- (22) Nella denuncia alla base dell'apertura della presente inchiesta si afferma in maniera esplicita che il prodotto in esame presenta un'unica funzione e quindi un unico scopo o impiego, segnatamente il rinforzo delle materie plastiche nei compositi. L'analisi che precede ha tuttavia stabilito che le differenze nel processo di produzione degli altri filati rispetto ai filati accoppiati in parallelo senza torsione (come pure ai filati tagliati e ai feltri) determinano caratteristiche fisiche e chimiche di base fondamentalmente diverse, in vista delle diverse applicazioni degli altri filati fra cui vari impieghi diversi da quelli nei materiali compositi. Le osservazioni ricevute al riguardo dopo la divulgazione delle conclusioni definitive non sono tali da modificare questa conclusione.
- (23) Sulla scorta di quanto precede, la richiesta di escludere gli altri filati, sulla base delle diverse caratteristiche fisiche e chimiche e dei diversi impieghi rispetto ai filati accoppiati in parallelo senza torsione, ai filati tagliati e ai feltri, è accettata. Si conclude pertanto che gli altri filati debbano essere esclusi dalla definizione del prodotto in esame quale definito nel regolamento provvisorio. Gli altri filati sono quindi definitivamente esclusi dal presente procedimento.
- (24) È opportuno altresì osservare che una parte interessata ha presentato una domanda di esclusione degli altri filati sottili, ma tale domanda non è più pertinente alla luce dell'esclusione di tutti gli altri filati dalla definizione del prodotto.
- 1.2. *Rovings testurizzati*
- (25) Una parte interessata ha chiesto l'esclusione dei rovings testurizzati. Tale richiesta si basa sull'argomentazione secondo cui i rovings testurizzati dovrebbero essere trattati secondo lo stesso principio di quelli impregnati in quanto non si tratterebbe più di rovings ma di prodotti più a valle.
- (26) Al riguardo è importante ribadire le motivazioni per escludere alcuni rovings impregnati. In effetti alcuni rovings ed altri filati sono stati esclusi in quanto sono oggetto di uno speciale trattamento di rivestimento e impregnazione e subiscono una perdita alla combustione superiore al 3 %, il che conferisce a questi tipi di prodotto caratteristiche fisiche e chimiche diverse.
- (27) Per quanto riguarda i rovings testurizzati, questi sono rovings non rivestiti o impregnati che subiscono una perdita alla combustione compresa fra lo 0,3 % e lo 0,13 %. Si tratta quindi chiaramente di prodotti diversi

⁽¹⁾ JEC Composites Magazine, n. 58 giugno-luglio 2010, pag. 14.



rispetto ai rovings impregnati esclusi nella fase provvisoria. In secondo luogo è stato constatato che, come gli altri rovings, i filati tagliati e i mats, i rovings testurizzati sono principalmente utilizzati per rinforzare la plastica nei materiali compositi. Essi rientrano quindi chiaramente nella definizione del prodotto, come risulta nella denuncia e nell'avviso di apertura del procedimento, e non sembrano sussistere motivazioni che ne giustificerebbero l'esclusione.

- (28) Si conclude pertanto che i rovings testurizzati rientrano chiaramente e incontestabilmente nella definizione del prodotto di cui al presente procedimento e la richiesta di escluderli, priva di sufficienti fondamenti concreti, deve essere respinta.

1.3. Conclusioni

- (29) Non sono state presentate ulteriori argomentazioni relative alla definizione del prodotto.
- (30) Di conseguenza, si è ritenuto opportuno rivedere la definizione del prodotto data nel regolamento provvisorio. Il prodotto in esame è quindi definitivamente costituito dai filati tagliati di fibra di vetro di lunghezza non superiore a 50 mm, dai filati accoppiati in parallelo senza torsione di fibra di vetro, esclusi i rovings di fibra di vetro che sono impregnati e rivestiti e subiscono una perdita alla combustione superiore al 3 % (determinata secondo la norma ISO 1887) e dai feltri (mats) costituiti da filamenti di fibra di vetro, ad eccezione dei feltri in lana di vetro.

2. Prodotto simile

- (31) In mancanza di richieste o osservazioni al riguardo e tenendo conto delle conclusioni di cui ai considerando da 13 a 23, si confermano le conclusioni di cui al considerando 20 del regolamento provvisorio.

D. DUMPING

1. Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)

- (32) Dopo la pubblicazione delle misure provvisorie, un produttore/gruppo esportatore cui non era stato concesso il TEM ha ribadito il suo disaccordo per il rigetto della sua domanda di TEM. Il produttore/gruppo esportatore in questione, tuttavia, ha semplicemente reiterato le affermazioni fatte in precedenza senza presentare nuovi argomenti. Si ricorda che, come spiegato nel regolamento provvisorio, tali argomentazioni erano già state esaminate dettagliatamente in comunicazioni separate con il produttore/gruppo esportatore in questione.
- (33) Inoltre, dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, il produttore/gruppo esportatore in questione ha affermato che la Commissione aveva trascurato i nuovi elementi di prova che le erano stati presentati. Si osserva a questo proposito che gli elementi di prova cui si fa riferimento sono solo alcuni documenti a sostegno dell'ar-

gomentazione riguardante la composizione del consiglio di amministrazione della società, argomentazione già avanzata e cui è già stata data risposta. Non sono stati quindi presentati nuovi elementi di prova tali da mettere in discussione la decisione di respingere la domanda di TEM del produttore/gruppo esportatore in questione.

- (34) Si confermano quindi in via definitiva le conclusioni provvisorie relative alla domanda di TEM da parte del produttore/gruppo esportatore in questione.
- (35) In mancanza di ulteriori osservazioni, si confermano in via definitiva le conclusioni relative al TEM di cui ai considerando da 21 a 29 del regolamento provvisorio.

2. Trattamento individuale («TI»)

- (36) A seguito della divulgazione delle conclusioni provvisorie, lo stesso produttore/gruppo esportatore che aveva espresso osservazioni sulla decisione relativa al suo TEM ha manifestato il suo disaccordo per il rigetto della sua domanda di TI. A suo avviso la Commissione non avrebbe fornito motivazioni sufficienti per respingere la sua domanda di TI.
- (37) A questo proposito si ricorda che, come affermato nel considerando 26 del regolamento provvisorio nella parte relativa all'analisi sul TEM, la maggior parte dei membri del consiglio di amministrazione di questa società era nominata da una società a maggioranza pubblica. Non era quindi possibile escludere una significativa ingerenza dello Stato nel processo decisionale di questo produttore esportatore.
- (38) Di conseguenza, si è confermato che, non essendo riuscito a dimostrare di essere sufficientemente libero dall'ingerenza statale, questo produttore esportatore non soddisfaceva i criteri di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base e che pertanto la sua domanda di TI doveva essere respinta.

- (39) A seguito della divulgazione delle conclusioni definitive, il suddetto produttore esportatore e gli altri produttori esportatori cui non era stato concesso il TI hanno sostenuto che la decisione di negare il TI era contraria alla relazione del panel OMC nella controversia DS 397 riguardante misure antidumping definitive sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese. A tale proposito si osserva che la relazione del panel citata sopra non è ancora definitiva poiché non è stata adottata dall'organo di conciliazione. Inoltre, non è ancora scaduto il termine per presentare ricorso contro tale relazione del panel. L'argomentazione è stata quindi respinta.

- (40) Di conseguenza, in mancanza di altre osservazioni sul TI, si confermano in via definitiva le conclusioni di cui ai considerando da 30 a 33 del regolamento provvisorio e si conclude in via definitiva che il TI non deve essere concesso a nessuno dei produttori/gruppi esportatori inclusi nel campione cui è stato negato il TEM.



3. Valore normale

3.1. Determinazione del valore normale per il produttore/gruppo esportatore al quale è stato riconosciuto il TEM

- (41) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, il produttore/gruppo esportatore cui è stato concesso il TEM ha affermato che per i tipi di prodotto non venduti in quantità rappresentative sul mercato interno (o non venduti affatto), il valore normale del prodotto simile avrebbe dovuto essere calcolato sulla base del valore normale costruito e non come calcolato dalla Commissione nella fase provvisoria, ossia utilizzando come valore normale prezzi interni rappresentativi di tipi di prodotto molto simili (con opportuni adeguamenti).
- (42) L'osservazione è stata accettata e il valore normale per i tipi non rappresentativi (ossia quelli per i quali le vendite sul mercato interno hanno rappresentato meno del 5 % delle vendite all'esportazione verso l'Unione o che non sono stati venduti sul mercato interno) è stato quindi calcolato sulla base del costo di fabbricazione per tipo di prodotto maggiorato di un importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti. In caso di vendite sul mercato interno sono stati utilizzati i profitti relativi a tutte le transazioni sul mercato interno per tipo di prodotto per i tipi di prodotto in esame (poiché tutte le vendite di questi tipi di prodotto sul mercato interno sono risultate remunerative, le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base erano chiaramente soddisfatte). In caso di assenza di vendite sul mercato interno sono stati utilizzati i profitti medi. Per un tipo di prodotto, per il quale non è stato indicato il costo di fabbricazione, è stato utilizzato il valore normale costruito di un tipo di prodotto molto simile.
- (43) Per gli altri tipi di prodotto si è in seguito esaminato se le vendite di ciascun tipo del prodotto in esame, effettuate sul mercato interno in quantità rappresentative, potessero considerarsi effettuate nell'ambito di normali operazioni commerciali a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base e come descritto nei considerando da 37 a 40 del regolamento provvisorio.
- (44) L'ulteriore inchiesta ha stabilito che le vendite remunerative solamente di pochi tipi di prodotto comparabili rappresentavano oltre l'80 % del totale delle vendite sul mercato interno e, di conseguenza, tutte le vendite sul mercato interno potevano essere utilizzate nel calcolo del prezzo medio per stabilire il valore normale di questi tipi di prodotto. Per gli altri tipi si sono utilizzate solo le vendite remunerative.
- (45) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, il produttore/gruppo esportatore cui è stato concesso il TEM ha affermato che il metodo usato per costruire il valore normale dei tipi di prodotto non rappresentativi quale descritto sopra nel considerando 42, ossia utilizzando i profitti relativi a vendite remunerative dei tipi di

prodotto in questione, sarebbe contrario a quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base. Ha inoltre aggiunto che per costruire il valore normale per un tipo particolare di prodotto è prassi abituale utilizzare i profitti medi di tutte le vendite remunerative di tutti i tipi di prodotto e che qualsiasi modifica di tale prassi violerebbe il principio di certezza del diritto.

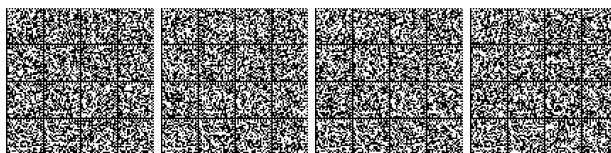
- (46) È opportuno osservare che il metodo descritto nel considerando 42 è conforme all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, in cui si dispone che gli importi relativi ai profitti debbano essere basati su dati effettivi attinenti alle vendite del prodotto simile, effettuate nel corso di normali operazioni commerciali, da parte dell'esportatore o del produttore. L'impiego dell'espressione «del prodotto simile» non esclude, ove necessario, la suddivisione del prodotto in esame in tipi di prodotto. La giurisprudenza OMC applicabile⁽¹⁾ stabilisce inoltre che non si possa tralasciare il margine di profitto effettivo stabilito per le vendite, effettuate nel corso di normali operazioni commerciali, dei tipi di prodotto pertinenti per cui il valore normale deve essere costruito. Il produttore/gruppo esportatore non ha altresì dimostrato che le vendite dei tipi di prodotto per cui il valore normale ha dovuto essere costruito debbano essere considerate come non effettuate nel corso di normali operazioni commerciali. Si osserva infine che il metodo descritto sopra è equilibrato. In effetti, nei casi in cui il margine di profitto delle vendite del tipo di prodotto in questione effettuate nel corso di normali operazioni commerciali è inferiore alla media ponderata dei profitti delle vendite di tutti i tipi di prodotto effettuate nel corso di normali operazioni commerciali, è il margine di profitto più basso del tipo di prodotto in esame che verrebbe utilizzato per costruire il valore normale. Tale argomentazione è perciò respinta.

3.2. Determinazione del valore normale per i produttori/gruppi esportatori cui non è stato concesso il TEM

a) Paese di riferimento

- (47) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, una parte interessata ha commentato che la Turchia non avrebbe dovuto essere utilizzata come paese di riferimento e ha proposto di utilizzare invece la Malaysia. Quest'osservazione non è stata però sostenuta da ulteriori elementi di prova e di essa non è stato quindi tenuto conto.
- (48) Si osserva che, in seguito all'esclusione degli altri filati dalla definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta (cfr. sopra), il fatto che in Turchia non siano prodotti altri filati non costituisce più un ostacolo alla scelta della Turchia come paese di riferimento poiché non risulta più necessario costruire un valore normale per nessuno dei tipi di prodotto oggetto dell'inchiesta (cfr. anche i considerando 50 e 51).

⁽¹⁾ Relazione del panel OMC nella controversia WT/DS337/R del 16 novembre 2007 (salmone UE).



- (49) Sulla scorta di quanto precede si conclude in via definitiva che la Turchia va utilizzata come paese di riferimento nel presente procedimento.

b) **Determinazione del valore normale**

- (50) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie una parte ha affermato che il valore normale del prodotto simile in Turchia potrebbe non essere preciso poiché la struttura dei costi della società turca che ha collaborato sarebbe distorta. In effetti l'inchiesta ha stabilito che la società turca che ha collaborato presenta importanti costi finanziari che potrebbero produrre distorsioni nel calcolo del valore normale, soprattutto se costruito.
- (51) Per evitare ogni possibile distorsione nel calcolo si è pertanto deciso di raggruppare i tipi di prodotto e di operare una distinzione solo fra le principali caratteristiche dei prodotti. Questo ha aumentato la comparabilità in termini di volume delle vendite tra il prodotto in esame e il prodotto simile turco e ha permesso di utilizzare i prezzi effettivi invece del valore normale costruito per il quale si sarebbero dovute utilizzare le spese generali, amministrative e di vendita (potenzialmente distorte dai costi finanziari).

4. Prezzo all'esportazione e confronto fra i prezzi

- (52) In mancanza di ulteriori osservazioni, si confermano in via definitiva le conclusioni di cui ai considerando da 48 a 50 del regolamento provvisorio relative alla determinazione del prezzo all'esportazione e al confronto fra i prezzi all'esportazione e il rispettivo valore normale.

5. Margini di dumping

- (53) In mancanza di osservazioni, si confermano in via definitiva le conclusioni di cui ai considerando da 51 a 54 del regolamento provvisorio relative al metodo generale di calcolo dei margini di dumping.
- (54) Alla luce delle modifiche di cui sopra nel calcolo del valore normale, e corretti alcuni errori di calcolo, l'importo del dumping determinato in via definitiva, espresso in percentuale del prezzo cif netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è il seguente:

Tabella 1

Margini di dumping	
Changzhou New Changhai Fiberglass Co., Ltd and Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd, Tangqiao, Yaoguan Town, Changzhou City, Jiangsu	9,6 %
Altre società che hanno collaborato	29,7 %

E. PREGIUDIZIO

- (55) È opportuno osservare che, in seguito all'esclusione degli altri filati dalla definizione del prodotto (cfr. considerando da 13 a 23), l'analisi del pregiudizio ha dovuto essere adeguata ai tre tipi principali di prodotto rimanenti: filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), filati tagliati (chopped strands) e feltri (mats). Que-

sto ha reso necessario rivedere alcuni indicatori del pregiudizio, il volume delle importazioni in dumping come pure il calcolo della sottoquotazione dei prezzi e del livello di eliminazione del pregiudizio.

1. Industria dell'Unione

- (56) Non sono pervenute nuove osservazioni o argomentazioni in merito alla definizione dell'industria dell'Unione e alla rappresentatività del campione di produttori dell'Unione. Alla luce di questo è considerato che il tipo di prodotto escluso dalla definizione del prodotto, ossia gli altri filati, rappresentava una quota limitata della produzione e delle vendite dei produttori dell'Unione, sono confermate le conclusioni di cui ai considerando da 56 a 58 del regolamento provvisorio.

2. Consumo dell'Unione

- (57) Per quanto riguarda il consumo dell'Unione, si osserva che, come indicato nel considerando 55, l'esclusione di uno dei quattro tipi principali di prodotto, ossia i filati, dalla definizione del prodotto ha reso necessaria una revisione dei volumi del consumo dell'Unione.
- (58) Alla luce della revisione di cui sopra, nel periodo in esame il consumo totale dell'Unione ha seguito il seguente andamento:

Tabella 2

Consumo dell'Unione				
	2006	2007	2008	PI
Unità (tonnellate)	903 351	944 137	937 373	697 128
Indice	100	105	104	77

- (59) Il suddetto andamento del consumo è analogo a quello osservato per il prodotto oggetto dell'inchiesta quale definito nel regolamento provvisorio, ossia un incremento pari a circa 5 % nel periodo 2007-2008 seguito da un calo assai netto, pari al 23 %, nel PI rispetto al 2006.

3. Importazioni dal paese interessato

- (60) In seguito all'esclusione degli altri filati dalla definizione del prodotto, è stato necessario rivedere i dati relativi alle importazioni.
- (61) Una parte interessata ha affermato che le importazioni dalla RPC provenienti da produttori collegati all'industria dell'Unione avrebbero dovuto essere escluse dalle importazioni considerate.
- (62) A tale proposito si ricorda innanzitutto che, come già indicato nel considerando 58 del regolamento provvisorio, durante il PI il volume delle importazioni dalla RPC effettuate dai produttori inseriti nel campione ha rappresentato solamente meno del 4 % delle importazioni totali dalla RPC. Questo non cambia con l'esclusione degli altri filati dalla definizione del prodotto.



(63) Poiché solo due produttori dell'Unione hanno importato il prodotto in esame dalla RPC durante il PI, il volume esatto di queste importazioni non può essere reso noto per motivi di riservatezza. In ogni caso, anche se queste importazioni fossero detratte per ogni anno del periodo in esame, la tendenza del volume delle importazioni e delle quote di mercato rimarrebbe sostanzialmente invariata. La quota di mercato delle importazioni in dumping sarebbe più ridotta, anche se solamente di meno di un punto percentuale in ogni anno del periodo in esame, il che non modificherebbe quindi l'andamento generale nel periodo in esame.

(64) In seguito all'esclusione degli altri filati, i dati riveduti relativi alle importazioni sono i seguenti:

a) Volume

Tabella 3

Volume delle importazioni dalla RPC				
	2006	2007	2008	PI
Unità (tonnellate)	71 061	110 641	132 023	98 723
Indice	100	156	186	139

b) Quota di mercato

Tabella 4

Importazioni dalla RPC (quota di mercato)				
	2006	2007	2008	PI
Quota di mercato (%)	7,9 %	11,7 %	14,1 %	14,2 %
Indice	100	149	179	180

(65) In seguito a queste modifiche, le tendenze relative al volume delle importazioni del prodotto in esame osservate nella fase provvisoria sono cambiate in misura limitata. Tuttavia, l'aumento del volume delle importazioni rimane considerevole in termini sia assoluti che relativi. Tali importazioni sono aumentate assai rapidamente nel periodo in esame, in particolare tra il 2006 e il 2008 (86 %), e le importazioni dalla Cina sono in seguito diminuite a causa del calo generale della domanda. La quota di mercato delle importazioni dalla RPC ha tuttavia continuato a crescere tra il 2008 e il PI, con un incremento del 6,3 % in tutto il periodo.

c) Andamento dei prezzi

(66) In seguito all'esclusione degli altri filati, il prezzo medio cif all'importazione del prodotto in esame è diminuito considerevolmente (3 % circa).

Tabella 5

Prezzi delle importazioni dalla RPC				
	2006	2007	2008	PI
Prezzo medio/tonnellata (EUR)	901	907	945	909
Indice	100	101	105	101

(67) La suddetta tabella indica tuttavia che la tendenza che ha visto i prezzi mantenersi sostanzialmente stabili nel periodo in esame non ha subito modifiche. Si può quindi confermare la conclusione relativa all'andamento dei prezzi di queste importazioni, quale stabilita nel regolamento provvisorio.

d) Sottoquotazione dei prezzi

(68) Per quanto riguarda il calcolo della sottoquotazione dei prezzi, è stato necessario rivedere i margini provvisori poiché l'esclusione degli altri filati dalla definizione del prodotto ha reso necessario eliminare le vendite corrispondenti dal calcolo del pregiudizio.

(69) Inoltre, come già nella parte dell'inchiesta relativa al dumping (cfr. i considerando 50 e 51), è stato deciso di raggruppare i tipi di prodotto e di distinguere solo le principali caratteristiche dei prodotti. Questo ha comportato un aumento del volume delle importazioni dalla Cina incluse nel confronto con le vendite del prodotto simile fabbricato dall'industria dell'Unione, il che ha garantito una maggiore rappresentatività dei calcoli della sottoquotazione.

(70) È stato infine applicato un adeguamento per i costi successivi all'importazione, dal momento che tali costi sono indispensabili per la vendita del prodotto in esame.

(71) In seguito alle modifiche nel calcolo della sottoquotazione dei prezzi dovute i) all'esclusione degli altri filati; ii) al raggruppamento dei tipi di prodotto; e iii) all'adeguamento per i costi successivi all'importazione, i margini di sottoquotazione riveduti sono pari al 18,2 %, mentre la sottoquotazione media dei prezzi è pari al 10,9 %. Le modifiche di cui sopra sono state applicate anche al calcolo del livello di eliminazione del pregiudizio (cfr. considerando 134 del presente regolamento).

(72) Fatte salve le modifiche di cui sopra e in assenza di altre argomentazioni od osservazioni in merito, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 61 a 65 del regolamento provvisorio.

4. Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.1. Revisione degli indicatori di pregiudizio in seguito all'esclusione degli altri filati

(73) L'esclusione degli altri filati dalla definizione del prodotto ha reso necessario adeguare alcune tabelle della sezione D, parte 4, del regolamento provvisorio. È stato inoltre necessario apportare una piccola rettifica dei dati relativi alle vendite di uno dei produttori inseriti nel campione. È opportuno osservare che nella produzione e nelle vendite dei produttori inseriti nel campione la presenza degli altri filati era relativamente limitata. Gli effetti di questi adeguamenti si sono quindi fatti sentire soprattutto sugli indicatori basati su tutti i produttori dell'Unione (volume di vendite e quota di mercato). In misura più limitata ne hanno subito gli effetti anche i prezzi medi di vendita dei produttori inseriti nel campione. Le tendenze osservate, anche per questi indicatori, restano tuttavia sostanzialmente invariate rispetto alle conclusioni del regolamento



provvisorio, come dimostrano le tabelle che seguono. Vista la ridotta presenza di altri filati nel campione di produttori, gli indicatori finanziari (redditività, utile sul capitale investito, flusso di cassa e investimenti) non sono stati modificati dall'esclusione degli altri filati dalla definizione del prodotto. A fini di trasparenza tutte le tabelle riguardanti gli indicatori di pregiudizio di cui alla sezione D, parte 4, del regolamento provvisorio sono riportate di seguito, ivi incluse quelle rimaste invariate.

- (74) Poiché l'andamento dei volumi di produzione dei produttori inseriti nel campione, rispetto ai dati riportati nel regolamento provvisorio, ha risentito solamente in misura assai limitata (aumento dell'1 % per il 2008 e il PI) dell'esclusione degli altri filati dalla definizione del prodotto, sono confermate le conclusioni di cui al considerando 67 del regolamento provvisorio.

Tabella 6

Industria dell'Unione — Produzione				
Produttori del campione	2006	2007	2008	PI
Unità (tonnellate)	488 335	503 711	498 739	310 257
Indice	100	103	102	64

- (75) Nel complesso, i dati relativi alla capacità produttiva dell'industria dell'Unione hanno subito un calo dovuto all'esclusione degli altri filati, ma questo non ha avuto effetti sulla tendenza e sull'utilizzo degli impianti. Sono quindi confermate le conclusioni di cui al considerando 69 del regolamento provvisorio.

Tabella 7

Industria dell'Unione — Capacità produttiva				
Produttori del campione	2006	2007	2008	PI
Capacità (tonnellate)	567 067	567 822	580 705	506 509
Indice	100	100	102	89
Utilizzo della capacità (%)	86 %	89 %	86 %	61 %
Indice	100	103	100	71

- (76) Poiché l'andamento delle scorte dei produttori inseriti nel campione, rispetto ai dati riportati nel regolamento provvisorio, ha risentito solamente in misura assai limitata (aumento dell'1 % per il 2007, il 2008 e il PI) dell'esclusione degli altri filati dalla definizione del prodotto, sono confermate le conclusioni di cui al considerando 70 del regolamento provvisorio.

Tabella 8

Industria dell'Unione — Scorte				
Produttori del campione	2006	2007	2008	PI
Unità (tonnellate)	87 603	72 282	122 926	81 485
Indice	100	83	140	93

- (77) Benché, rispetto al volume delle vendite riportato nel regolamento provvisorio, il calo del volume delle vendite a partire dal 2006 sia cresciuto dell'1 % nel 2007 e 2008 e si sia ridotto del 3 % nel PI, il volume delle vendite è comunque diminuito del 27 % nel periodo in esame e sono quindi confermate le conclusioni di cui al considerando 71 e 72.

Tabella 9

Industria dell'Unione — Vendite nell'UE (volumi)				
Tutti i produttori dell'UE	2006	2007	2008	PI
Unità (tonnellate)	689 541	683 861	654 956	501 519
Indice	100	99	95	73

- (78) In seguito all'esclusione degli altri filati dalla definizione del prodotto, la quota di mercato UE dell'industria dell'Unione è scesa dal 76,3 % al 71,9 % (mentre prima passava dal 75,1 % al 69,5 %). Sono pertanto confermate le conclusioni di cui al considerando 73 del regolamento provvisorio in merito alla quota di mercato dell'industria dell'Unione.

Tabella 10

Industria dell'Unione — Quota di mercato UE				
Tutti i produttori dell'UE	2006	2007	2008	PI
Quota di mercato UE (%)	76,3 %	72,4 %	69,9 %	71,9 %
Indice	100	95	92	94

- (79) Per quanto riguarda i prezzi medi delle vendite, l'esclusione degli altri filati dalla definizione del prodotto ne ha comportato una leggera diminuzione. La tendenza è tuttavia identica a quella indicata per i prezzi di vendita nel regolamento provvisorio (dati superiori solo dell'1 % per il 2008 e il PI) e sono quindi confermate le conclusioni di cui al considerando 74 di tale regolamento.



Tabella 11

Industria dell'Unione — Vendite nell'UE (prezzi medi)				
Produttori del campione	2006	2007	2008	PI
EUR/tonnellata	1 163	1 154	1 181	1 147
Indice	100	99	102	99

- (80) I dati relativi all'occupazione dei produttori dell'Unione sono stati adeguati per escludere la produzione di altri filati. La diminuzione relativamente contenuta del numero di addetti non ha modificato la tendenza (dati superiori solo dell'1 % per il 2008 e il PI) e sono quindi confermate le conclusioni di cui al considerando 75 del regolamento provvisorio.

Tabella 12

Industria dell'Unione — Occupazione				
Produttori del campione	2006	2007	2008	PI
Numero di dipendenti	4 050	3 851	3 676	3 275
Indice	100	95	91	81

- (81) La produttività dell'industria dell'Unione non è stata modificata dall'esclusione degli altri filati e sono quindi confermate le conclusioni di cui al considerando 76 del regolamento provvisorio.

Tabella 13

Industria dell'Unione — Produttività				
Produttori del campione	2006	2007	2008	PI
Tonnellate/ad-detto	121	131	136	95
Indice	100	108	113	79

- (82) Come già indicato nel considerando 73, data la presenza limitata di altri filati nel campione di produttori, gli indicatori finanziari elencati sotto non risultano modificati dall'esclusione degli altri filati dalla definizione del prodotto.

- (83) I costi del lavoro, intesi come salari medi annui, non sono stati modificati dall'esclusione degli altri filati dalla definizione del prodotto e sono quindi confermate le conclusioni di cui al considerando 77 del regolamento provvisorio.

Tabella 14

Industria dell'Unione — Costi del lavoro				
Produttori del campione	2006	2007	2008	PI
Salari annui (EUR)	42 649	43 257	43 991	41 394
Indice	100	101	103	97

- (84) La redditività e l'utile sul capitale investito non sono stati modificati dall'esclusione degli altri filati dalla definizione del prodotto e sono quindi confermate le conclusioni di cui al considerando da 78 a 81 del regolamento provvisorio.

Tabella 15

Industria dell'Unione — Redditività e utile sul capitale investito				
Produttori del campione	2006	2007	2008	PI
Utile netto (in percentuale sul fatturato)	0,3 %	4,7 %	3,5 %	– 15,0 %
Utile sul capitale investito	2,5 %	6,2 %	3,0 %	– 16,8 %

- (85) La situazione del flusso di cassa dell'industria dell'Unione non è stata modificata dall'esclusione degli altri filati dalla definizione del prodotto e sono quindi confermate le conclusioni di cui al considerando 83 del regolamento provvisorio.

Tabella 16

Industria dell'Unione — Flusso di cassa				
Produttori del campione	2006	2007	2008	PI
Flusso di cassa (EUR)	34 261 986	17 230 139	7 452 912	– 22 001 723
Indice	100	50	22	– 64

- (86) Il livello degli investimenti dell'industria dell'Unione non è stato modificato dall'esclusione degli altri filati dalla definizione del prodotto e sono quindi confermate le conclusioni di cui al considerando 85 del regolamento provvisorio.



Tabella 17

Industria dell'Unione — Investimenti				
Produttori del campione	2006	2007	2008	PI
Investimenti netti (EUR)	40 089 991	20 804 311	43 613 463	28 387 044
Indice	100	52	109	71

4.2. Osservazioni pervenute in seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie

- (87) Una parte interessata ha affermato che la Commissione avrebbe dovuto analizzare il pregiudizio (e anche il nesso di causalità) per segmenti, ossia separatamente per ciascun tipo principale di prodotto. Questa parte riteneva che i tipi principali di prodotto fossero troppo diversi fra loro per essere analizzati insieme.
- (88) È opportuno innanzitutto ricordare che qualsiasi conclusione in merito al dumping e al pregiudizio può essere formulata solo per il prodotto in esame e il prodotto simile considerati insieme. In caso di osservazioni relative alla definizione del prodotto in esame, queste vanno analizzate in tale contesto e non devono comportare analisi distinte del pregiudizio in funzione dei diversi tipi di prodotto oggetto dell'inchiesta. Come indicato nei considerando da 13 a 23, la definizione del prodotto oggetto della presente inchiesta è stata modificata nella fase definitiva dell'inchiesta con l'esclusione degli altri filati. Qualsiasi conclusione sul dumping e sul pregiudizio può essere espressa solamente sul prodotto in esame, come ora definito, e sul prodotto simile considerati insieme. Per tali ragioni l'affermazione di cui sopra non può essere accolta.
- (89) La stessa parte interessata ha dichiarato che i dati presentati per l'industria dell'Unione non erano coerenti. La Commissione avrebbe in particolare commesso l'errore di citare in alcuni casi dati relativi all'industria dell'Unione nel suo complesso e di fare ricorso in altri casi ai dati verificati relativi solamente ai produttori inseriti nel campione.
- (90) A tale proposito, occorre innanzitutto osservare che il campionamento è una procedura espressamente prevista dall'articolo 17 del regolamento di base per i casi in cui non è possibile esaminare nei dettagli alcuni gruppi di operatori economici. Il campione selezionato di produttori dell'Unione è stato considerato rappresentativo del complesso dell'industria dell'Unione e nessuna osservazione motivata che sostenga il contrario è stata presentata dalle parti interessate. Pertanto, come già indicato nel considerando 66 del regolamento provvisorio, tutti gli indicatori di pregiudizio sono stati stabiliti sulla base delle informazioni raccolte e verificate presso le sedi dei produttori dell'Unione inseriti nel campione, ad eccezione degli indicatori riguardanti il volume di vendite e la quota di mercato. Il volume delle vendite dell'industria dell'Unione comprendente tutti i produttori dell'Unione era necessario per il calcolo del consumo dell'Unione, mentre il volume delle vendite e il consumo dell'Unione erano, a loro volta, necessari per determinare la quota di mercato dell'industria dell'Unione.

- (91) Un'altra parte interessata ha sostenuto che le importazioni provenienti da produttori della RPC collegati ai produttori dell'Unione inseriti nel campione, come indicato nel considerando 58 del regolamento provvisorio, avrebbero dovuto essere aggiunte alle vendite dei produttori interessati.
- (92) Poiché i prodotti in questione vengono solamente rivenduti dai produttori dell'Unione interessati, l'aggiunta di queste importazioni al loro volume di vendite comporterebbe una distorsione del quadro esaminato e non risulta pertanto giustificata. Come già affermato nei considerando 62 e 63, il volume di queste importazioni è comunque limitato. Come già indicato negli stessi considerando di cui sopra, anche le quote di mercato ne risentirebbero in proporzione minima e le tendenze dei relativi indicatori di pregiudizio non varierebbero.
- (93) Una parte interessata ha affermato che la Commissione non aveva spiegato il motivo per cui le vendite per utilizzo vincolato fossero state inserite nei dati relativi alle vendite dell'industria dell'Unione. A suo avviso la Commissione avrebbe dovuto analizzare il mercato vincolato indipendentemente da quello libero.
- (94) A tale proposito è importante sottolineare che le vendite per utilizzo vincolato sono state inserite nell'analisi del volume di vendite e della quota di mercato dell'industria dell'Unione in quanto si è constatato che erano in concorrenza con le importazioni. In effetti, l'inchiesta aveva stabilito che i quantitativi destinati a utilizzo vincolato da parte delle società interessate dell'Unione potevano in via di principio essere sostituite da fibre di vetro acquistate, per esempio se le condizioni del mercato e/o considerazioni finanziarie avessero indotto tale evoluzione. Sono state pertanto incluse nell'analisi del mercato dell'Unione. In ogni caso, anche qualora si escludessero dall'analisi le vendite per utilizzo vincolato, le tendenze relative alle vendite non subirebbero cambiamenti di rilievo.
- (95) L'industria dell'Unione ha messo in discussione i prezzi medi delle vendite nell'Unione dell'industria dell'Unione quali sintetizzati nella tabella 10 del regolamento provvisorio. Sospettava un errore di calcolo e affermava che il calo dei prezzi di vendita nel periodo in esame era stato in realtà assai più netto del 2 % indicato. In seguito a tale contestazione, si è proceduto ad un riesame del calcolo dei prezzi medi delle vendite nell'Unione dei produttori dell'Unione inseriti nel campione. Il calcolo era basato su prezzi di vendita verificati ed è risultato corretto. Tuttavia, tenuto conto dell'esclusione degli altri filati dalla definizione del prodotto, i prezzi medi delle vendite hanno



dovuto essere ricalcolati escludendo gli altri filati e i prezzi medi di vendita riveduti figurano nella tabella 11.

- (96) Due produttori inseriti nel campione hanno messo in discussione alcuni adeguamenti apportati ai dati relativi alla redditività da essi presentati. Gli adeguamenti contestati riguardano trasferimenti intra-aziendali, modifiche contabili e alcuni elementi straordinari che, secondo la Commissione, avrebbero comportato un'inutile distorsione dei dati relativi ai profitti che ne sarebbero derivati. Tali adeguamenti sono stati messi in discussione in quanto, secondo i produttori interessati, non sarebbero stati di conseguenza considerati importanti costi da essi sostenuti e in alcuni casi persino collegati alle importazioni in dumping. Gli adeguamenti apportati ai dati relativi alla redditività delle due società sono stati riesaminati e sono nuovamente risultati giustificati. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
- (97) In mancanza di altre argomentazioni od osservazioni, e tenuto conto delle modifiche indicate nei considerando da 55 a 80, sono confermate le conclusioni di cui ai considerando da 66 a 86 del regolamento provvisorio.

5. Conclusioni sul pregiudizio

- (98) In assenza di altre argomentazioni od osservazioni, si confermano i considerando da 87 a 89 del regolamento provvisorio.

F. NESSO DI CAUSALITÀ

1. Effetto delle importazioni oggetto di dumping

- (99) Alcune parti hanno nuovamente sostenuto che, tenuto conto del volume e dei prezzi delle importazioni dalla RPC, non sussisterebbe un nesso di causalità fra il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e le importazioni in questione. Esse hanno in particolare ribadito che i prezzi medi di queste importazioni erano rimasti sostanzialmente stabili nel corso dell'intero periodo in esame e che durante il 2007 e il 2008, quando il volume delle importazioni dalla RPC aveva registrato il massimo incremento, l'industria dell'Unione era riuscita a mante-

nere livelli di redditività vicini al margine di profitto di riferimento.

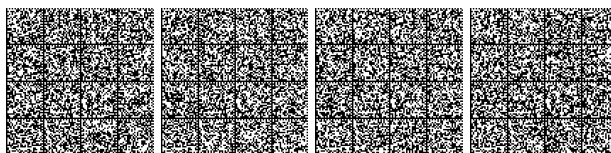
- (100) Una risposta a tali affermazioni era già stata data nei considerando 94 e 95 del regolamento provvisorio, le cui conclusioni sono confermate. Inoltre, come già indicato nel considerando 107 del regolamento provvisorio, non si può concludere che il nesso di causalità venga meno semplicemente sulla base dell'andamento di un numero limitato di indicatori di pregiudizio considerati per una frazione del periodo in esame; occorre invece valutare l'andamento generale di tutti gli indicatori del pregiudizio per l'intero periodo in esame. L'analisi provvisoria aveva già mostrato che le importazioni del prodotto in esame avevano provocato un calo dei prezzi sul mercato dell'Unione per tutto il periodo in esame ed erano caratterizzate da prezzi molto inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione nel PI. L'industria dell'Unione non è quindi stata in grado di raggiungere i livelli di redditività necessari, neppure nei periodi caratterizzati da una domanda relativamente forte, come il 2007 e il 2008. Inoltre, le importazioni in provenienza dalla RPC hanno sistematicamente guadagnato quote di mercato, soprattutto nel 2007, quando il mercato UE delle fibre di vetro ha registrato un incremento significativo. Questa strategia aggressiva di acquisizione di quote di mercato mediante la vendita sistematica a prezzi assai inferiori a quelli praticati dall'industria dell'Unione non aveva comportato un grave deterioramento della redditività dell'industria dell'Unione prima del PI solo a causa dei livelli relativamente elevati di consumo dell'Unione, che hanno attenuato gli effetti del dumping pregiudizievole. L'evoluzione osservata durante il PI conferma tuttavia che, non appena le condizioni di mercato sono peggiorate, il notevole pregiudizio causato dalle importazioni in dumping ha mostrato tutti i suoi effetti. Le affermazioni di cui al considerando 99 sono pertanto respinte.

2. Effetti di altri fattori

- (101) In seguito all'esclusione degli altri filati dalla definizione del prodotto, è stato necessario rivedere i dati relativi alle importazioni come segue:

Tabella 18

Importazioni da altri paesi					
Paese		2006	2007	2008	PI
Norvegia	Volume (in tonnellate)	34 945	28 834	35 396	24 980
	Quota di mercato (%)	3,9 %	3,0 %	3,8 %	3,6 %
	Prezzo medio/tonnellata (EUR)	1 255	1 412	1 359	1 256
Turchia	Volume (in tonnellate)	28 946	24 928	20 511	18 523
	Quota di mercato (%)	3,2 %	2,6 %	2,2 %	2,6 %
	Prezzo medio/tonnellata (EUR)	1 088	1 151	1 202	1 074
USA	Volume (in tonnellate)	16 757	15 821	12 145	8 726
	Quota di mercato (%)	1,8 %	1,7 %	1,3 %	1,2 %



Importazioni da altri paesi					
Paese		2006	2007	2008	PI
Malaysia	Prezzo medio/tonnellata (EUR)	1 521	1 421	2 056	2 012
	Volume (in tonnellate)	9 541	25 569	35 118	12 601
	Quota di mercato (%)	1,1 %	2,7 %	3,7 %	1,8 %
Taiwan	Prezzo medio/tonnellata (EUR)	979	1 019	1 021	1 025
	Volume (in tonnellate)	9 043	9 919	8 791	6 996
	Quota di mercato (%)	1,0 %	1,0 %	0,9 %	1,0 %
India	Prezzo medio/tonnellata (EUR)	928	925	928	854
	Volume (in tonnellate)	4 363	11 227	3 741	5 353
	Quota di mercato (%)	0,5 %	1,2 %	0,4 %	0,8 %
Repubblica di Corea	Prezzo medio/tonnellata (EUR)	1 304	1 228	1 292	1 230
	Volume (in tonnellate)	6 277	4 845	13 918	5 112
	Quota di mercato (%)	0,7 %	0,5 %	1,5 %	0,7 %
Giappone	Prezzo medio/tonnellata (EUR)	1 037	1 109	886	999
	Volume (in tonnellate)	21 142	9 498	9 949	3 710
	Quota di mercato (%)	2,3 %	1,0 %	1,1 %	0,5 %
Messico	Prezzo medio/tonnellata (EUR)	1 125	1 164	1 336	1 580
	Volume (in tonnellate)	1 017	2 977	1 803	1 763
	Quota di mercato (%)	0,1 %	0,3 %	0,2 %	0,3 %
Canada	Prezzo medio/tonnellata (EUR)	364	729	977	1 033
	Volume (in tonnellate)	3 930	3 096	2 123	2 029
	Quota di mercato (%)	0,4 %	0,3 %	0,2 %	0,3 %
Altri paesi	Prezzo medio/tonnellata (EUR)	1 047	1 664	1 711	1 919
	Volume (in tonnellate)	6 787	12 923	6 899	7 092
	Quota di mercato (%)	0,7 %	1,4 %	0,7 %	1,0 %
	Prezzo medio/tonnellata (EUR)	1 521	1 402	1 635	1 586

(102) Ad eccezione del volume delle importazioni dagli USA e da Taiwan, calato del 35 % circa durante il PI rispetto a quanto indicato nella tabella 17 del regolamento provvisorio, le importazioni dagli altri paesi sembrano essere state influenzate solo in misura assai limitata dall'esclusione degli altri filati.

(103) Varie parti interessate hanno nuovamente sostenuto che era la crisi economica, e non le importazioni in dumping, ad aver causato il pregiudizio nei confronti dell'industria dell'Unione o, in alternativa, che la crisi economica era la causa principale del pregiudizio, mentre le importazioni dalla RPC rappresentavano al massimo un fattore aggiuntivo e secondario. A tale proposito hanno affermato che

esisterebbe una correlazione fra il consumo e la redditività e che la redditività si sarebbe deteriorata solo con il crollo della domanda. Hanno altresì sostenuto che non sussisterebbe correlazione fra quota di mercato UE, prezzi di vendita e redditività dell'industria dell'Unione, da un lato, e quota di mercato UE e prezzi di vendita delle importazioni cinesi, dall'altro. A loro avviso, inoltre, la Commissione non avrebbe valutato correttamente gli effetti pregiudizievoli del rallentamento del consumo UE e pertanto avrebbe agito in violazione dell'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento do base.

(104) La prima parte dell'argomentazione di cui sopra è stata già ampiamente affrontata nei considerando da 99 a 102



del regolamento provvisorio. In effetti, l'impatto della crisi economica sul pregiudizio è stato analizzato e nel considerando 101 del regolamento provvisorio si riconosceva che il rallentamento dell'economia e il calo della domanda avevano avuto effetti negativi sulla situazione dell'industria dell'Unione, contribuendo quindi al pregiudizio subito da quest'ultima. Questo non attenua tuttavia gli effetti dannosi e pregiudizievoli che le importazioni a basso prezzo e in dumping provenienti dalla RPC hanno avuto sul mercato dell'Unione in tutto il periodo in esame. Altrimenti detto, la crisi economica durante il PI ha aggravato il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, ma le importazioni dalla RPC sono sicuramente la causa del pregiudizio, che è da considerarsi materiale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base. L'argomentazione è stata quindi respinta.

3. Conclusioni in merito al nesso di causalità

- (105) Nessuno degli argomenti avanzati dalle parti interessate dimostra che l'incidenza di fattori diversi dalle importazioni in dumping dalla RPC è tale da infirmare il nesso di causalità tra le importazioni in dumping e il pregiudizio constatato. Sulla scorta di quanto precede e in mancanza di altre osservazioni non ancora esaminate, si conclude che le importazioni in dumping dalla RPC hanno causato un pregiudizio materiale all'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.
- (106) Sono confermate le conclusioni sul nesso di causalità quali sintetizzate nei considerando da 117 a 119 del regolamento provvisorio.

G. INTERESSE DELL'UNIONE

- (107) Tenendo conto delle osservazioni delle parti, la Commissione ha sottoposto a una nuova analisi tutti gli argomenti relativi all'interesse dell'Unione.

1. Interesse dell'industria dell'Unione

- (108) I denunzianti hanno ribadito l'assoluta necessità di istituire misure antidumping per permettere all'industria dell'Unione di sopravvivere e di operare in futuro dal momento che l'erosione dei prezzi provocata dalle importazioni in dumping dalla RPC ne aveva gravemente compromesso le vendite, la redditività e la capacità di investimento. In assenza di altre osservazioni specifiche su questo punto, si confermano i considerando da 122 a 126 del regolamento provvisorio.

2. Interesse degli importatori indipendenti nell'Unione

- (109) In assenza di altre osservazioni specifiche su questo punto, si confermano i considerando 127 e 128 del regolamento provvisorio.

3. Interesse degli utilizzatori

- (110) In seguito all'istituzione delle misure provvisorie, alcuni utilizzatori e associazioni di utilizzatori che non si erano manifestati nella fase provvisoria hanno presentato osservazioni.

- (111) Vari utilizzatori hanno ribadito osservazioni generali su alcune questioni già analizzate nel regolamento provvisorio, senza fornire nuove informazioni al riguardo o ulteriori elementi di prova a sostegno delle loro affermazioni. Su alcune altre questioni, tuttavia, sono pervenute nuove informazioni, in seguito oggetto di analisi.

- (112) Varie parti interessate hanno sostenuto che la collaborazione ottenuta dagli utilizzatori non era rappresentativa della complessità del settore e che la maggior parte degli utilizzatori era costituita da piccole e medie imprese la cui situazione e i cui punti di vista non erano stati presi in considerazione nell'analisi dell'interesse dell'Unione.

- (113) A tale proposito va innanzitutto ricordato che 13 utilizzatori hanno risposto al questionario e che numerosi altri hanno inoltre presentato osservazioni. Anche varie associazioni che operano per conto degli utilizzatori hanno presentato osservazioni e molte di queste parti interessate hanno comunicato le loro osservazioni nel corso di un'audizione. Dopo aver adeguato il conteggio per tener conto dell'esclusione degli altri filati dalla definizione del prodotto, gli utilizzatori che hanno collaborato rappresentavano il 24 % circa delle importazioni del prodotto in esame. Tale collaborazione è considerata rappresentativa.

- (114) È vero tuttavia che gli utilizzatori che hanno compilato il questionario erano per la maggior parte società di grandi dimensioni. La Commissione dipende per questo dalla collaborazione che riesce ad ottenere. Si ritiene tuttavia che la collaborazione prestata da varie associazioni (PlasticsEurope, EuCIA, EuPC, Plastindustrien, BPF) abbia dato voce alle preoccupazioni delle piccole e medie imprese, delle quali si è in effetti tenuto conto.

- (115) Alcuni utilizzatori ed un'associazione hanno messo in discussione la valutazione effettuata dalla Commissione in merito al numero di addetti occupati nell'industria utilizzatrice di fibre di vetro di cui al considerando 130 del regolamento provvisorio. Si ricorda, a questo proposito, che nel considerando 130 del regolamento provvisorio la Commissione aveva stimato in circa 50 000-75 000 unità il numero totale degli addetti occupati nel complesso delle società a valle dell'industria dell'Unione che utilizzano prodotti in fibra di vetro, anche nella fabbricazione di prodotti più a valle. Le parti interessate di cui sopra hanno sostenuto che questo numero potrebbe raggiungere un totale di 200 000-250 000 addetti e ad esse è stato chiesto di fornire elementi di prova a giustificazione di tali stime. Sebbene un'associazione, la European Boating Industry, abbia effettivamente fornito a sostegno di tale affermazione alcune cifre relative all'industria delle costruzioni navali, mancano elementi di prova incontestabili tali da collegare questi dati sull'occupazione al prodotto in esame e al prodotto simile.

- (116) In ogni caso, stabilire l'interesse degli utilizzatori di fibre di vetro sulla base di dati così generali, comprendenti il totale degli addetti occupati in tutti i livelli a valle dell'industria dell'Unione, fra cui anche divisioni di società multinazionali prive di alcun rapporto con i prodotti in fibra di vetro, comprometterebbe gravemente l'attendibilità dell'analisi dell'interesse dell'Unione.



(117) Va anche ricordato che, come indicato nel considerando 130 del regolamento provvisorio, la Commissione ha inoltre stimato in circa 27 000 il numero degli addetti delle divisioni utilizzatrici di fibre di vetro all'interno delle società che hanno utilizzato le fibre di vetro cinesi nel PI. Tale stima era basata sui dati dettagliati forniti dagli utilizzatori nelle risposte al questionario per quanto riguarda specificamente l'occupazione in tali divisioni nell'Unione ed è stata realizzata aggregando tali dati e poi estrapolandoli a tutte le importazioni del prodotto in esame dalla RPC durante il PI. L'estrapolazione era fondata sulla quota degli utilizzatori che hanno collaborato in rapporto al totale delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC durante il PI.

(118) A tale proposito va infine osservato che la stima di cui sopra ha dovuto essere rivista in seguito all'esclusione degli altri filati dalla definizione del prodotto. Dalla revisione è risultata una stima pari a circa 22 000 addetti.

3.1. Impatto del costo del dazio sulla redditività degli utilizzatori

(119) Vari utilizzatori hanno sostenuto che nei considerando da 132 a 136 del regolamento provvisorio la Commissione aveva sottovalutato l'impatto del dazio antidumping provvisorio sulla redditività e quindi sulla vitalità dell'industria utilizzatrice europea. Secondo tali utilizzatori l'impatto effettivo sarebbe stato assai più elevato e il livello del dazio provvisorio avrebbe messo in pericolo l'esistenza di molte di queste imprese nell'Unione.

(120) A tale riguardo è importante tenere presente che la valutazione economica realizzata nel regolamento provvisorio era basata sui dati economici presentati dagli utilizzatori che hanno collaborato all'inchiesta, che erano in effetti le uniche informazioni verificabili disponibili su questo punto. Sebbene questa valutazione sia stata criticata da numerosi utilizzatori, solo uno di loro ha presentato informazioni aggiuntive che potrebbero essere utilizzate per una maggiore accuratezza dell'analisi. In ogni caso, la parte in questione utilizza gli altri filati e le sue informazioni non sono state quindi prese in considerazione nell'analisi dell'impatto sui costi.

(121) Sono state presentate ulteriori osservazioni secondo cui l'impatto sulle piccole e medie imprese utilizzatrici sarebbe maggiore di quanto stabilito. Su questo punto, tuttavia, sono stati forniti pochi elementi di prova concreti, in mancanza di piena collaborazione da parte di tali utilizzatori. Tra gli utilizzatori che hanno collaborato figurano in effetti alcune società multinazionali su cui l'effetto dei dazi risulta probabilmente più ridotto. Tuttavia, per escludere dal calcolo questi effetti di distorsione, nella fase definitiva la Commissione ha stabilito l'impatto medio sui costi solo per le divisioni degli utilizzatori che hanno collaborato e che utilizzano fibre di vetro e non per le società nel loro complesso (cfr. al considerando 123).

(122) In seguito all'esclusione degli altri filati dalla definizione del prodotto, è stato necessario rivedere la valutazione effettuata nella fase provvisoria eliminando dall'analisi le società che utilizzano altri filati. È stato inoltre necessario

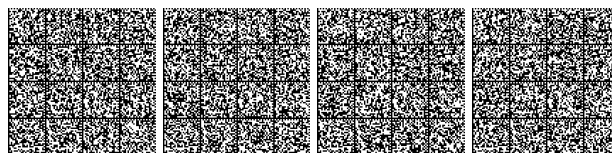
apportare ulteriori modifiche a tale valutazione per tenere conto delle aliquote di dazio da applicare (cfr. al considerando 139).

(123) Alla luce delle revisioni di cui sopra, l'impatto calcolato del dazio per l'industria utilizzatrice sarà in media solo dello 0,5-2,3 % sui profitti delle divisioni degli utilizzatori che utilizzano fibre di vetro. L'impatto, anche se significativo, sarà quindi assai inferiore a quanto previsto nella fase provvisoria in quanto è improbabile che il lieve incremento dei prezzi di costo che potrebbe essere causato dalle aliquote del dazio prestabilite non possa essere trasferito interamente o perlomeno in parte.

(124) In effetti, per quanto riguarda la possibilità di trasferire gli aumenti dei prezzi di costo, il denunziante ha trasmesso informazioni sull'evoluzione del prezzo di costo delle resine, un altro fattore di costo fondamentale per gli utilizzatori, che talvolta rappresenta persino la quota più importante del prezzo di costo dei prodotti composti finali. In base alle informazioni presentate, mentre il prezzo di vendita delle fibre di vetro (prezzo di costo per gli utilizzatori) si sarebbe mantenuto stabile per molto tempo, il prezzo di costo delle resine sarebbe raddoppiato nello stesso periodo. L'aumento del prezzo delle resine sarebbe nuovamente considerevole a partire dalla fine del 2009. Malgrado questi notevolissimi aumenti di prezzo, gli utilizzatori hanno continuato ad acquistare questa materia prima fondamentale e a vendere i loro prodotti finali, mantenendosi concorrenziali. È quindi probabile che siano riusciti a trasferire almeno una parte dell'aumento dei prezzi di costo ai loro acquirenti. Se è possibile traslare sugli acquirenti, almeno in parte, un aumento così importante dei prezzi di costo, non vi è motivo per cui ciò non sia possibile con un dazio antidumping sulle fibre di vetro al livello di eliminazione del pregiudizio.

(125) Alcune parti hanno sostenuto che determinati utilizzatori, fra cui gruppi a livello mondiale, stanno trasferendo la loro produzione al di fuori dell'Unione o si apprestano a farlo, il che potrebbe comportare una perdita di posti di lavoro per gli utilizzatori dell'Unione; vi potrebbero essere ripercussioni anche per gli acquirenti degli utilizzatori, come pure per i fabbricanti di materie plastiche che forniscono materiali anche agli utilizzatori di fibre di vetro che producono materiali composti. Si tratta tuttavia di una possibile conseguenza dell'istituzione di dazi su qualsiasi prodotto intermedio e non solamente sulle fibre di vetro. Gli utilizzatori a valle possono anch'essi chiedere misure di protezione nel quadro dei procedimenti antidumping come già avvenuto nel caso dei tessuti in fibra di vetro a maglia aperta. In ogni caso gli eventuali effetti asseriti risulterebbero ora alquanto limitati a causa delle aliquote di dazio da applicare (cfr. al considerando 139).

(126) Sulla scorta di quanto precede, è possibile concludere che nessuno degli utilizzatori che hanno collaborato all'inchiesta e presentato dati economici che la Commissione ha potuto esaminare vedrebbe la propria sopravvivenza messa a rischio dall'aumento dei costi causato dalle misure proposte.



3.2. Sicurezza dell'approvvigionamento

- (127) Vari utilizzatori hanno nuovamente sostenuto che la sicurezza dell'approvvigionamento sul mercato dell'Unione sarebbe minacciata e che le misure antidumping aggraverebbero ulteriormente la situazione. A sostegno di tale argomento hanno presentato alcuni elementi di prova, che indicherebbero un'incapacità da parte dell'industria dell'Unione di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di fibre di vetro all'industria utilizzatrice nei volumi e ai prezzi richiesti. Analogamente, l'affermazione della Commissione secondo cui la capacità inutilizzata nell'UE sarebbe sufficientemente importante per rimpiazzare le importazioni dalla RPC è stata giudicata semplicistica e ingiustificata.
- (128) La questione è stata analizzata più approfonditamente. Il denunziante ha anche trasmesso nuove informazioni in merito ai volumi di produzione, all'utilizzo delle capacità e alla domanda. Dopo essere state analizzate, le informazioni così ottenute hanno confermato l'esistenza, nella prima metà del 2010, di problemi di approvvigionamento di alcuni prodotti fabbricati dall'industria dell'Unione, dovuti alla carenza di scorte una volta che il mercato si è ripreso dopo la crisi economica. Nel frattempo, tuttavia, in linea con le previsioni su questo punto di cui ai considerando da 145 a 149 del regolamento provvisorio, l'incremento della domanda sembra essersi stabilizzato e sono state fornite prove del fatto che nel corso del 2010 i fornitori UE hanno notevolmente aumentato la produzione immediatamente disponibile. Sono stati inoltre annunciati ulteriori incrementi della capacità produttiva dell'industria dell'Unione a breve e medio termine. Sono state anche fornite prove di un aumento significativo della capacità produttiva in vari altri paesi produttori al di fuori dell'Unione.
- (129) I dati aggiornati relativi alla produzione e alla capacità di produzione degli altri filati si sono rivelati meno rassicuranti ed anche da uno studio di mercato indipendente è emersa una situazione di approvvigionamento assai meno positiva per quanto riguarda gli altri filati. Tuttavia, poiché gli altri filati sono stati esclusi dalla definizione del prodotto, la questione non è più pertinente.
- (130) Vari utilizzatori hanno inoltre sostenuto che alcuni produttori dell'Unione avrebbero notevolmente aumentato i prezzi di alcuni prodotti subito prima della pubblicazione del regolamento provvisorio e avrebbero cominciato a chiedere prezzi più elevati in caso di quantitativi supplementari richiesti dagli utilizzatori. È stato inoltre affermato che alcuni produttori dell'Unione sarebbero stati unicamente disposti a sottoscrivere contratti a breve termine (inferiori a un anno) a differenza di quanto avveniva in precedenza. Sono stati forniti alcuni elementi di prova di tale situazione, ritenuta dagli utilizzatori un'indicazione del fatto che l'industria dell'Unione non sarebbe in grado di fornire i quantitativi richiesti dal mercato a prezzi ragionevoli.
- (131) A tale proposito è opportuno osservare che è lecito aspettarsi un certo incremento dei prezzi sul mercato dell'Unione a seguito dell'istituzione delle misure anti-

dumping. Non è quindi strano osservare anche un certo aumento dei prezzi praticati dai produttori dell'Unione. Per quanto riguarda i contratti a breve termine, si tratta di una questione tra venditore ed acquirente che non dipende necessariamente da difficoltà temporanee di approvvigionamento, ma può essere dovuta a vari altri fattori che incidono sul mercato. In ogni caso, come già indicato nel considerando 128, la situazione relativa all'approvvigionamento di fibre di vetro sembra essersi normalizzata nel corso del 2010. Le argomentazioni di cui sopra sono pertanto respinte.

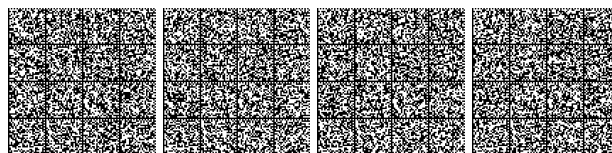
4. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

- (132) Sulla scorta di quanto precede, sono confermate le conclusioni di cui ai considerando 150 e 151 del regolamento provvisorio e si conclude in via definitiva che, nel complesso, non esistono validi motivi che ostino all'istituzione di dazi antidumping definitivi sulle importazioni del prodotto in esame originario della RPC.

H. MISURE DEFINITIVE

1. Livello di eliminazione del pregiudizio

- (133) Il denunziante ha sostenuto che il profitto di riferimento del 5 %, quale stabilito nella fase provvisoria, sarebbe eccessivamente basso e ha ribadito che un livello compreso tra il 12 % e il 15 % sarebbe più giustificato dal momento che quella delle fibre di vetro è un'industria ad alta intensità di capitale. A suo avviso questo livello di redditività più elevato sarebbe necessario per garantire un corretto utile sul capitale investito e permettere nuovi investimenti. L'affermazione di cui sopra non è stata tuttavia suffragata da elementi di prova convincenti e si conclude pertanto che il margine di profitto del 5 % stabilito nella fase provvisoria debba essere mantenuto.
- (134) Per quanto riguarda la determinazione del livello di eliminazione del pregiudizio, come già indicato nel considerando 71, i cambiamenti di metodo che hanno riguardato il calcolo della sottoquotazione dei prezzi, ossia i) l'esclusione degli altri filati; ii) il raggruppamento dei tipi di prodotto; e iii) l'adeguamento per i costi successivi all'importazione, sono stati applicati anche al calcolo del livello di eliminazione del pregiudizio.
- (135) Per escludere gli altri filati e per tenere conto delle specificità di ciascun gruppo di prodotti (filati accoppiati in parallelo senza torsione, filati tagliati e feltri) nell'analisi del pregiudizio, la Commissione ha utilizzato le informazioni finanziarie dettagliate presentate separatamente per tipo di prodotto dai produttori dell'Unione inseriti nel campione. A tal fine sono stati impiegati i dati finanziari indicati separatamente per i principali gruppi di prodotti (filati accoppiati in parallelo senza torsione, filati tagliati e feltri) invece dei dati complessivi utilizzati nei calcoli provvisori, i quali comprendevano anche gli altri filati (cfr. il considerando 155 del regolamento provvisorio). Il calcolo che ne è derivato riflette più accuratamente la situazione del mercato e tiene conto delle definizioni rivedute del prodotto come pure, per quanto possibile, delle specificità dei principali tipi di prodotto.



- (136) Le modifiche di cui sopra hanno comportato una revisione significativa dei livelli provvisori di eliminazione del pregiudizio.

2. Misure definitive

- (137) Alla luce di quanto precede si ritiene opportuno istituire misure antidumping definitive sulle importazioni del prodotto in esame in conformità dell'articolo 9 del regolamento di base.
- (138) Poiché i livelli necessari per eliminare il pregiudizio sono ora inferiori ai margini di dumping stabiliti, le misure definitive devono basarsi sul livello di eliminazione del pregiudizio.
- (139) Sulla base di quanto precede le aliquote del dazio, espresse in percentuale del prezzo cif frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono le seguenti:

Produttore esportatore	Dazio antidumping proposto (%)
Changzhou New Changhai Fiberglass Co., Ltd and Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd, Tangqiao, Yaoguan Town, Changzhou City, Jiangsu	7,3
Tutte le altre società	13,8

- (140) L'aliquota del dazio antidumping indicata nel presente regolamento, e applicata a titolo individuale a una società, è stata stabilita in base alle conclusioni della presente inchiesta e rispecchia pertanto la situazione constatata durante tale inchiesta per la società in questione. Tale aliquota del dazio (a differenza del dazio per paese, applicabile a «tutte le altre società») si applica quindi esclusivamente alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalla società indicata. Le importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra società, il nome e l'indirizzo della quale non compaiano espressamente nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e saranno soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».
- (141) Le eventuali richieste di applicazione di tale aliquota individuale del dazio antidumping (ad esempio in seguito a un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità di produzione o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione ⁽¹⁾ corredate di tutte le informazioni utili, in particolare l'indicazione delle eventuali modifiche nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all'esportazione, collegate ad esempio a tale cambiamento della ragione sociale o ai suddetti cambiamenti a livello di entità di produzione o di vendita. Se del caso, si modificherà di conseguenza il regolamento aggiornando il riferimento alla società che beneficia di un'aliquota di dazio individuale.

⁽¹⁾ Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione H, ufficio N105 04/092, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË.

- (142) Per garantire una corretta applicazione del dazio antidumping, l'aliquota del dazio per paese dovrà essere applicata non soltanto ai produttori esportatori che non hanno collaborato ma anche ai produttori che non hanno esportato verso l'Unione durante il PI.

3. Riscossione definitiva dei dazi provvisori

- (143) In considerazione dell'entità del margine di dumping accertato e del pregiudizio causato all'industria dell'Unione, si ritiene necessario che gli importi delle garanzie costituite a titolo di dazio antidumping provvisorio, istituito dal regolamento provvisorio, siano definitivamente riscossi in ragione dell'aliquota del dazio istituito in via definitiva. Poiché gli altri filati sono ora esclusi dalla definizione del prodotto (cfr. i considerando da 13 a 24), occorre svincolare gli importi depositati in via provvisoria sulle importazioni di altri filati. Poiché le aliquote del dazio definitivo sono inferiori a quelle del dazio provvisorio, è opportuno svincolare nella parte eccedente l'aliquota del dazio definitivo gli importi depositati in via provvisoria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati tagliati (chopped strands) di fibra di vetro di lunghezza non superiore a 50 mm, di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) di fibra di vetro, esclusi i rovings di fibra di vetro che sono impregnati e rivestiti e che subiscono una perdita alla combustione superiore al 3 % (determinata secondo la norma ISO 1887) e di feltri (mats) costituiti da filamenti di fibra di vetro, ad eccezione dei feltri in lana di vetro, attualmente classificati ai codici NC 7019 11 00, ex 7019 12 00 ed ex 7019 31 00 (codici TARIC 7019 12 00 21, 7019 12 00 22, 7019 12 00 23, 7019 12 00 24, 7019 12 00 39, 7019 31 00 29 e 7019 31 00 99) ed originari della Repubblica popolare cinese.

2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate è la seguente:

Società	Dazio antidumping (%)	Codice addizionale TARIC
Changzhou New Changhai Fiberglass Co., Ltd and Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd, Tangqiao, Yaoguan Town, Changzhou City, Jiangsu	7,3	A983
Tutte le altre società	13,8	A999

3. Salvo diversa disposizione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.



Articolo 2

1. Sono svincolati gli importi depositati a titolo dei dazi antidumping provvisori di cui al regolamento (UE) n. 812/2010 sulle importazioni di altri filati di filamenti di fibra di vetro, esclusi gli altri filati di fibra di vetro che sono impregnati e rivestiti e subiscono una perdita alla combustione superiore al 3 % (determinata secondo la norma ISO 1887), attualmente classificati ai codici NC ex 7019 19 10 (codici TARIC 7019 19 10 61, 7019 19 10 62, 7019 19 10 63, 7019 19 10 64, 7019 19 10 65, 7019 19 10 66 e 7019 19 10 79) ed originari della Repubblica popolare cinese.

2. Sono riscossi in via definitiva gli importi depositati a titolo dei dazi antidumping provvisori di cui al regolamento (UE) n. 812/2010 sulle importazioni di filati tagliati (chopped strands) di fibra di vetro di lunghezza non superiore a 50 mm, di filati

accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) di fibra di vetro, esclusi i rovings di fibra di vetro che sono impregnati e rivestiti e che subiscono una perdita alla combustione superiore al 3 % (determinata secondo la norma ISO 1887) e di feltri (mats) costituiti da filamenti di fibra di vetro, ad eccezione dei feltri in lana di vetro, attualmente classificati ai codici NC 7019 11 00, ex 7019 12 00 ed ex 7019 31 00 (codici TARIC 7019 12 00 21, 7019 12 00 22, 7019 12 00 23, 7019 12 00 24, 7019 12 00 39, 7019 31 00 29 e 7019 31 00 99) ed originari della Repubblica popolare cinese. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente il dazio antidumping definitivo.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

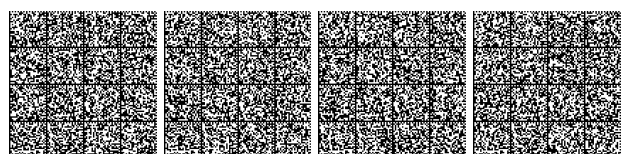
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, addì 9 marzo 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

CSÉFALVAY Z.



REGOLAMENTO (UE) N. 249/2011 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 2011

che adotta le specifiche del modulo ad hoc 2012 sul passaggio dal lavoro alla pensione di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio, del 9 marzo 1998, relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) È necessario disporre di una serie completa di dati comparabili sul passaggio dal lavoro alla pensione, al fine di monitorare i progressi realizzati in vista degli obiettivi comuni della strategia Europa 2020 e del metodo aperto di coordinamento nel settore della protezione sociale e dell'inclusione sociale. In entrambi i processi si considera prioritaria l'azione a favore della promozione dell'invecchiamento attivo e del prolungamento della vita lavorativa, in particolare nell'ambito dell'orientamento n. 7 degli orientamenti integrati di Europa 2020 («aumentare la partecipazione al mercato del lavoro e ridurre la disoccupazione strutturale») e nel quadro dell'obiettivo «pensioni adeguate e sostenibili» adottato dal Consiglio europeo nel marzo 2006 sulla base della comunicazione della Commissione «Lavorare insieme, lavorare meglio: un nuovo quadro per il coordinamento aperto delle politiche di protezione sociale e di integrazione nell'Unione europea».
- (2) La decisione n. 1672/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale — Progress ⁽²⁾ coadiuva l'attuazione della strategia europea per l'occupazione. Questo programma sostiene finanziariamente la realizzazione degli obiettivi

dell'Unione europea nei settori dell'occupazione e degli affari sociali dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013. Nel settore delle pensioni esso prevede un'analisi delle politiche, attività di informazione statistica e consulenze.

- (3) Il regolamento (CE) n. 365/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che adotta il programma di moduli ad hoc per gli anni 2010, 2011 e 2012 per l'indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio ⁽³⁾ comprende un modulo ad hoc relativo al passaggio dal lavoro alla pensione. L'elenco delle variabili per questo modulo è da definire.
- (4) Occorre fare riferimento all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ per quanto riguarda le relazioni sulla qualità e alla raccomandazione 2009/498/CE della Commissione ⁽⁵⁾ per quanto riguarda la struttura delle relazioni.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco dettagliato delle variabili per il modulo ad hoc 2012 sul passaggio dal lavoro alla pensione da aggiungere all'indagine per campione sulle forze di lavoro figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

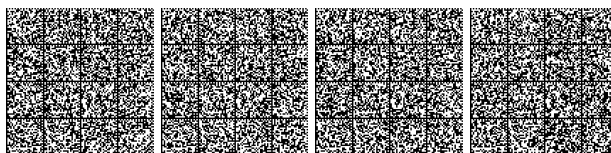
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 77 del 14.3.1998, pag. 3.⁽²⁾ GU L 315 del 15.11.2006, pag. 1.⁽³⁾ GU L 112 del 24.4.2008, pag. 22.⁽⁴⁾ GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.⁽⁵⁾ GU L 168 del 30.6.2009, pag. 50.

ALLEGATO

INDAGINE SULLE FORZE DI LAVORO

Specifiche del modulo ad hoc 2012 sul passaggio dal lavoro alla pensione

1. Stati membri e regioni interessati: tutti.

2. Le variabili saranno codificate come segue:

I codici delle variabili dell'indagine per campione sulle forze di lavoro figuranti nella colonna «filtro» si riferiscono all'allegato III del regolamento (CE) n. 377/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, che attua il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità per quanto riguarda le codifiche da utilizzare per la trasmissione dei dati a partire dal 2009, l'impiego di un sottocampione per la rilevazione di dati su variabili strutturali e la definizione dei trimestri di riferimento ⁽¹⁾.

Nome	Colonna	Codice	Descrizione	Filtro
PENSIONE	197	1	Sì	Tutte le persone di età compresa tra 50 e 69 anni e {WSTATOR = 1, 2 o [WSTATOR = 3, 5 e (YEARPR-YEAR-BIR) > 49]}
		2	No	
		9	Non pertinente (non incluso nel filtro)	
		Nulla	Nessuna risposta o non sa	
PENSTYPE	198-205		Tipo di pensione/pensioni	PENSION = 1
PENSTYP1		1: Sì; 0: No	Pensione di vecchiaia. Regime legale	
PENSTYP2		1: Sì; 0: No	Pensione di vecchiaia. Regime professionale	
PENSTYP3		1: Sì; 0: No	Pensione di vecchiaia. Regime personale	
PENSTYP4		1: Sì; 0: No	Pensione di vecchiaia. Regime sconosciuto	
PENSTYP5		1: Sì; 0: No	Pensione di disoccupazione	
PENSTYP6		1: Sì; 0: No	Pensione di invalidità	
PENSTYP7		1: Sì; 0: No	Pensione di reversibilità	
PENSTYP8		1: Sì; 0: No	Altre pensioni o tipo di pensione sconosciuto	
		99999999	Non pertinente (non incluso nel filtro)	
EARLYRET	206		Pensionamento anticipato	PENSTYP1 = 1 o PENSTYP2 = 1 o PENSTYP3 = 1 o PENSTYP4 = 1
		1	Sì	
		2	No	
		9	Non pertinente (non incluso nel filtro)	
		Nulla	Nessuna risposta o non sa	
AGEPENS	207-208		Età alla quale l'intervistato ha cominciato a percepire una pensione di vecchiaia	PENSTYP1 = 1 o PENSTYP2 = 1 o PENSTYP3 = 1 o PENSTYP4 = 1
		2 cifre		
		99	Non pertinente (non incluso nel filtro)	
		Nulla	Nessuna risposta o non sa	
REASNOT	209		Ragione principale per non esercitare più a lungo un'attività lavorativa	WSTATOR = 3, 5 e SEEKWORK = 3 e PENSION = 1
		1	Incentivi finanziari interessanti per il passaggio alla pensione	
		2	Perdita del posto di lavoro e/o impossibilità di trovare un impiego	

⁽¹⁾ GU L 114 del 26.4.2008, pag. 57.



Nome	Colonna	Codice	Descrizione	Filtro
WORKLONG	210	3	Raggiungimento dell'età massima pensionabile	WSTATOR = 3, 5 e SEEKWORK = 3 e PENSION = 1
		4	Condizioni per beneficiare della pensione soddisfatte	
		5	Altre ragioni legate all'impiego	
		6	Problemi di salute o inattitudine al lavoro	
		7	Ragioni familiari o necessità di accudire familiari	
		8	Altre	
		9	Non pertinente (non incluso nel filtro)	
		Nulla	Nessuna risposta o non sa	
			Desidera continuare a lavorare	
		1	Sì	
REDUCHRS	211	2	No	(WSTATOR = 1, 2 e persone di età compresa tra 55 e 69 anni) o (WSTATOR = 3, 5 e SEEKWORK = 3 e PENSION = 1)
		9	Non pertinente (non incluso nel filtro)	
		Nulla	Nessuna risposta o non sa	
			L'intervistato ha ridotto l'orario lavorativo in vista del pensionamento completo	
		1	Sì, prima di cominciare a percepire la prima pensione di vecchiaia	
		2	Sì, a partire dal momento in cui ha cominciato a percepire la prima pensione di vecchiaia o dopo	
		3	No	
		9	Non pertinente (non incluso nel filtro)	
		Nulla	Nessuna risposta o non sa	
			Ragione principale per continuare a lavorare	
STAYWORK	212	1	Acquisizione o aumento dei futuri diritti alla pensione	WSTATOR = 1, 2 e PENSION = 1
		2	Ottenimento di un reddito sufficiente per sé/ per la famiglia	
		3	Combinazione dell'opzione 1 e dell'opzione 2	
		4	Ragioni non finanziarie, ad esempio soddisfazione professionale	
		9	Non pertinente (non incluso nel filtro)	
		Nulla	Nessuna risposta o non sa	
			Intenzione di abbandonare la vita lavorativa	
		1	Entro un anno o meno	
		2	Tra 1 anno-3 anni	
		3	Tra 3-5 anni	
PLANSTOP	213	4	Tra 5-10 anni	WSTATOR = 1, 2 e PENSION = 1
		5	Tra più di 10 anni	
		9	Non pertinente (non incluso nel filtro)	
		Nulla	Nessuna risposta o non sa	
		1	Entro un anno o meno	
		2	Tra 1 anno-3 anni	
		3	Tra 3-5 anni	
		4	Tra 5-10 anni	
		5	Tra più di 10 anni	
		9	Non pertinente (non incluso nel filtro)	
		Nulla	Nessuna risposta o non sa	



Nome	Colonna	Codice	Descrizione	Filtro
BUILDPEN	214-217		Diritti a pensione maturati finora	PENSION = 2, nulla o (da PENSTYP1 a PENSTYP4 = 0)
BUILDPEN1		1: Sì; 0: No	Pensione di vecchiaia. Regime legale	
BUILDPEN2		1: Sì; 0: No	Pensione di vecchiaia. Regime professionale	
BUILDPEN3		1: Sì; 0: No	Pensione di vecchiaia. Regime personale	
BUILDPEN4		1: Sì; 0: No	Pensione di vecchiaia. Regime sconosciuto	
		9999	Non pertinente (non incluso nel filtro)	
CONTRWORK	218		Prevede di continuare a lavorare/cercare un lavoro dopo aver percepito una pensione di vecchiaia	[WSTATOR = 1, 2 o (WSTATOR = 3, 5 and SEEKWORK = 1, 2, 4)] e BUILDPEN ≠ 0000, 9999 e PENSION = 2, nulla
		1	Sì, per ragioni finanziarie	
		2	Sì, per altre ragioni	
		3	No, smetterà non appena percepirà la pensione di vecchiaia	
		4	No, smetterà prima di percepire la pensione di vecchiaia	
		9	Non pertinente (non incluso nel filtro)	
		Nulla	Nessuna risposta o non sa	
	219-224		Fattore di ponderazione per il modulo ad hoc 2012 (facoltativo)	Tutte le persone di età compresa tra 50 e 69 anni e {WSTATOR = 1, 2 o [WSTATOR = 3, 5 e (YEARPR-YEAR-BIR) > 49]}
		0000-9999	Le colonne 219-222 contengono numeri interi	
		00-99	Le colonne 223-224 contengono decimali	



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 250/2011 DELLA COMMISSIONE**del 14 marzo 2011****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 marzo 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2011.

*Per la Commissione,
a nome del presidente,*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.



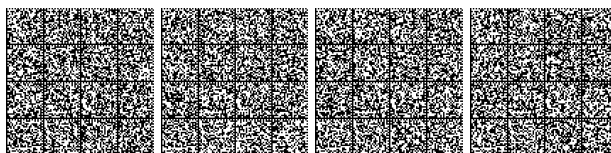
ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	54,4
	TN	97,4
	TR	84,0
	ZZ	78,6
0707 00 05	JO	158,2
	TR	164,7
	ZZ	161,5
0709 90 70	MA	41,1
	TR	137,4
	ZZ	89,3
0805 10 20	EG	54,3
	IL	78,4
	JM	51,6
	MA	47,3
	TN	45,0
	TR	68,6
	ZZ	57,5
0805 50 10	EG	67,3
	MA	42,1
	TR	43,2
	ZZ	50,9
0808 10 80	AR	96,2
	BR	86,9
	CA	91,4
	CL	113,5
	CN	85,5
	MK	50,2
	US	142,8
	ZA	67,5
	ZZ	91,8
0808 20 50	AR	91,6
	CL	79,3
	CN	69,0
	US	79,9
	ZA	93,2
	ZZ	82,6

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 251/2011 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 2011

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di

zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2010/11 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 della Commissione ⁽³⁾. Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 246/2011 della Commissione ⁽⁴⁾.

- (2) Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 per la campagna 2010/11, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 marzo 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2011.

*Per la Commissione,
a nome del presidente,*

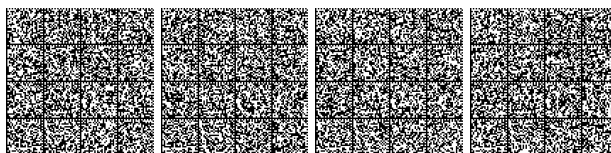
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 259 dell'1.10.2010, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 66 del 12.3.2011, pag. 25.



ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire del 15 marzo 2011

(EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	55,06	0,00
1701 11 90 ⁽¹⁾	55,06	0,00
1701 12 10 ⁽¹⁾	55,06	0,00
1701 12 90 ⁽¹⁾	55,06	0,00
1701 91 00 ⁽²⁾	52,69	1,66
1701 99 10 ⁽²⁾	52,69	0,00
1701 99 90 ⁽²⁾	52,69	0,00
1702 90 95 ⁽³⁾	0,53	0,20

⁽¹⁾ Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

⁽²⁾ Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

⁽³⁾ Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.



REGOLAMENTO (UE) N. 252/2011 DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 2011

recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'allegato I

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 131,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 ⁽²⁾ armonizza le prescrizioni e i criteri di classificazione ed etichettatura delle sostanze, delle miscele e di taluni articoli specifici all'interno della Comunità, tenendo conto dei criteri di classificazione e di etichettatura del Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS).
- (2) La direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose ⁽³⁾ e la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichetta-

tura dei preparati pericolosi ⁽⁴⁾, sono state modificate più volte. Le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE saranno sostituite nel corso di un periodo transitorio durante il quale le sostanze devono essere classificate, etichettate e imballate nel rispetto del regolamento (CE) n. 1272/2008 a decorrere dal 1° dicembre 2010 e le miscele a decorrere dal 1° giugno 2015, sebbene dal 1° dicembre 2010 al 1° giugno 2015 sia prescritta la classificazione delle sostanze in applicazione sia della direttiva 67/548/CEE che del regolamento (CE) n. 1272/2008. Entrambe le direttive saranno completamente abrogate dal regolamento (CE) n. 1272/2008 con effetto dal 1° giugno 2015.

- (3) L'allegato I al regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbe essere modificato per adeguarlo ai criteri di classificazione e ad altre prescrizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1272/2008.
- (4) L'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1272/2008 modifica l'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 per adattarlo ai criteri di classificazione di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008. Ciò ha inoltre implicazioni per l'allegato I del regolamento (CE) n. 1907/2006, che non è stato modificato dal regolamento (CE) n. 1272/2008. È pertanto necessario adeguare l'allegato I del regolamento (CE) n. 1907/2006 al nuovo testo dell'articolo 14, paragrafo 4.
- (5) Il regolamento (CE) n. 1272/2008 introduce modifiche sostanziali a livello terminologico rispetto alla direttiva 67/548/CEE. L'allegato I del regolamento (CE) n. 1907/2006 non è stato modificato dal regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto opportuno che sia aggiornato per tenere conto dei cambiamenti intervenuti e garantirne la coerenza complessiva.
- (6) Inoltre è opportuno che i riferimenti alla direttiva 67/548/CEE siano sostituiti da opportuni riferimenti al regolamento (CE) n. 1272/2008.

⁽¹⁾ GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.⁽²⁾ GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.⁽³⁾ GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.

- (7) Conformemente al regolamento (CE) n. 1907/2006, le registrazioni, tra cui le relazioni sulla sicurezza chimica, devono essere state presentate entro la data di applicazione del presente regolamento. Le modifiche ai criteri di classificazione e ad altre prescrizioni pertinenti derivanti dal regolamento (CE) n. 1272/2008 si applicano alle sostanze a decorrere dal 1° dicembre 2010, conformemente all'articolo 62, secondo comma, di tale regolamento. È opportuno stabilire un periodo transitorio per garantire che l'aggiornamento delle registrazioni avvenga in modo agevole.
- (8) Occorre pertanto modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 1907/2006.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1907/2006 è così modificato:

- 1) il punto 0.6 è sostituito dal seguente:

«0.6. Fasi di una valutazione della sicurezza chimica

0.6.1. Una valutazione della sicurezza chimica effettuata dal fabbricante o dall'importatore di una sostanza comprende le fasi seguenti da 1 a 4, conformemente ai punti corrispondenti del presente allegato:

1. valutazione dei pericoli per la salute umana;
2. valutazione dei pericoli che le proprietà fisico-chimiche presentano per la salute umana;
3. valutazione dei pericoli per l'ambiente;
4. valutazione PBT e vPvB.

0.6.2. Nei casi di cui al punto 0.6.3 la valutazione della sicurezza chimica deve anche comprendere le fasi seguenti 5 e 6 in conformità dei punti 5 e 6 del presente allegato:

5. valutazione dell'esposizione

5.1. creazione di scenari d'esposizione o, se del caso, identificazione di pertinenti categorie d'uso e d'esposizione;

5.2. stima dell'esposizione;

6. caratterizzazione dei rischi

0.6.3. Se, a seguito delle fasi da 1 a 4, il fabbricante o l'importatore conclude che la sostanza risponde ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 o è valutata come PBT o vPvB, la valutazione della sicurezza chimica deve comprendere anche le fasi 5 e 6 in conformità dei punti 5 e 6 del presente allegato:

a) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;

b) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;

c) classe di pericolo 4.1;

d) classe di pericolo 5.1.

0.6.4. Un sommario di tutte le informazioni pertinenti utilizzate per trattare i punti di cui sopra è riportato nella voce corrispondente della relazione sulla sicurezza chimica (punto 7).»;

- 2) il punto 1.0.1 è sostituito dal seguente:

«1.0.1. La valutazione dei rischi per la salute umana ha lo scopo di determinare la classificazione di una sostanza a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 e di stabilire il livello massimo d'esposizione alla sostanza al di sopra del quale l'essere umano non dovrebbe essere esposto. Questo livello d'esposizione è noto come livello derivato senza effetto (DNEL).»;

- 3) il punto 1.0.2 è sostituito dal seguente:

«1.0.2. La valutazione dei pericoli per la salute umana prende in considerazione il profilo tossicocinetico (vale a dire, assorbimento, metabolismo, distribuzione ed eliminazione) della sostanza e i seguenti gruppi di effetti:

- 1) effetti acuti (tossicità acuta, irritazione e corrosività);
- 2) sensibilizzazione;
- 3) tossicità da dose ripetuta; e
- 4) effetti CMR (cancerogenicità, mutagenicità sulle cellule germinali e tossicità per la riproduzione).

Sulla base di tutte le informazioni disponibili, altri effetti sono considerati, se necessario.»;

- 4) il punto 1.1.3 è sostituito dal seguente:

«1.1.3. Tutte le informazioni non umane che sono utilizzate per valutare un effetto particolare sulla persona e determinare la relazione dose (concentrazione)-risposta (effetto) sono sinteticamente presentate, se possibile in forma di una o più tabelle, distinguendo tra informazioni in vitro, in vivo e altre. I risultati dei test [ad esempio ATE, DL50, NO(A)EL o LO(A)EL] e le condizioni in cui essi sono stati realizzati (ad esempio la durata dei test o la via di somministrazione), e le altre informazioni pertinenti sono presentati in unità di misura riconosciute a livello internazionale per quell'effetto.»;



5) i punti 1.3.1 e 1.3.2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.3.1. La classificazione appropriata, stabilita in base ai criteri enunciati nel regolamento (CE) n. 1272/2008, è presentata e giustificata. Ove applicabili, i limiti di concentrazione specifica, risultanti dall'applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1272/2008 e degli articoli da 4 a 7 della direttiva 1999/45/CE, sono presentati e, se non figurano nella parte 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008, sono giustificati.

La valutazione deve sempre includere una dichiarazione che precisi se la sostanza risponde o no ai criteri enunciati nel regolamento (CE) n. 1272/2008 per la classificazione nella classe di pericolo "cancerogenicità", categorie 1A o 1B, nella classe di pericolo "mutagenicità sulle cellule germinali", categorie 1A o 1B, o nella classe di pericolo "tossicità per la riproduzione", categorie 1A o 1B.

1.3.2. Se le informazioni sono inadeguate per stabilire se una sostanza deve essere classificata per una particolare classe o categoria di pericolo, il dichiarante indica e giustifica l'azione o la decisione che ha adottato di conseguenza.»

6) la seconda frase del punto 1.4.1 è sostituita dalla seguente:

«Per alcune classi di pericolo, specialmente mutagenicità sulle cellule germinali e cancerogenicità, le informazioni disponibili possono non consentire di stabilire una soglia tossicologica e quindi un DNEL.»

7) il punto 2.1 è sostituito dal seguente:

«2.1. La valutazione dei pericoli che presentano le proprietà fisico-chimiche ha lo scopo di determinare la classificazione di una sostanza a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008.»

8) il punto 2.2 è sostituito dal seguente:

«2.2. Come minimo sono valutati gli effetti potenziali per la salute umana delle seguenti proprietà fisico-chimiche:

- esplosività,
- infiammabilità,
- potere ossidante.

Se le informazioni sono inadeguate per stabilire se una sostanza deve essere classificata per una particolare classe o categoria di pericolo, il dichiarante indica e giustifica l'azione o la decisione che ha adottato di conseguenza.»

9) il punto 2.5 è sostituito dal seguente:

«2.5. La classificazione appropriata, stabilita in base ai criteri enunciati nel regolamento (CE) n. 1272/2008, è presentata e giustificata.»

10) il punto 3.0.1 è sostituito dal seguente:

«3.0.1. La valutazione dei pericoli per l'ambiente ha lo scopo di determinare la classificazione di una sostanza, a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, e di identificare la concentrazione della sostanza al di sotto della quale è prevedibile che non vi siano effetti preoccupanti per l'ambiente. Questa concentrazione è nota come concentrazione prevedibile priva di effetti (PNEC).»

11) i punti 3.2.1 e 3.2.2 sono sostituiti dai seguenti:

«3.2.1. La classificazione appropriata, stabilita in base ai criteri enunciati nel regolamento (CE) n. 1272/2008, è presentata e giustificata. Ogni fattore M risultante dall'applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1272/2008 è presentato e, se non figura nella parte 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008, è giustificato.

3.2.2. Se le informazioni sono inadeguate per stabilire se una sostanza deve essere classificata per una particolare classe o categoria di pericolo, il dichiarante indica e giustifica l'azione o la decisione che ha adottato di conseguenza.»

12) i punti 4.1 e 4.2 sono sostituiti dai seguenti:

«4.1. Fase 1: confronto con i criteri

Questa parte della valutazione PBT e vPvB comporta il confronto dei dati disponibili con i criteri enunciati nella sezione 1 dell'allegato XIII e una dichiarazione da cui risulti se la sostanza corrisponde o no ai criteri. La valutazione deve essere effettuata in conformità delle disposizioni di cui alla parte introduttiva dell'allegato XIII e alle sezioni 2 e 3 dello stesso allegato.

4.2. Fase 2: caratterizzazione delle emissioni

Se la sostanza corrisponde ai criteri, o se è considerata come PBT o vPvB, è effettuata una caratterizzazione delle emissioni, comprendente gli elementi pertinenti della valutazione dell'esposizione descritta al punto 5. Tale caratterizzazione contiene in particolare una stima delle quantità della sostanza rilasciate nei vari comparti ambientali nel corso di tutte le attività esercitate dal fabbricante o dall'importatore e di tutti gli usi identificati, e un'identificazione delle probabili vie attraverso le quali gli uomini e l'ambiente sono esposti alla sostanza.»

13) la parte B della tabella del punto 7 è modificata come segue:

a) i punti 5.3.1, 5.3.2 e 5.3.3 sono soppressi;

b) i punti 5.5.1 e 5.5.2 sono soppressi;



c) il punto 5.7 è sostituito dal seguente:

«5.7. Mutagenicità sulle cellule germinali»;

d) i punti 5.9.1 e 5.9.2 sono soppressi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 5 maggio 2011.

Tuttavia per registrazioni presentate prima del 5 maggio 2011 la relazione sulla sicurezza chimica deve essere aggiornata in conformità del presente regolamento entro il 30 novembre 2012. A tali aggiornamenti non si applica l'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Il presente articolo lascia impregiudicati gli articoli 2 e 3 del regolamento (UE) n. 253/2011 della Commissione ⁽¹⁾ in relazione all'articolo 1, punto 12, del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ Cfr. pag. 7 della presente Gazzetta ufficiale.



REGOLAMENTO (UE) N. 253/2011 DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 2011

recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'allegato XIII

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

identificazione di tali sostanze per assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 131,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1907/2006 prevede che le sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT), e le sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) ritenute tali in base ai criteri figuranti nell'allegato XIII possano essere incluse nell'allegato XIV in conformità della procedura di cui all'articolo 58. Il regolamento (CE) n. 1907/2006 stabilisce inoltre gli obblighi di registrazione cui devono sottostare nell'Unione i fabbricanti o gli importatori di sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli, per cui i dichiaranti, nell'ambito della valutazione sulla sicurezza chimica a norma dell'allegato I, devono effettuare una valutazione PBT e vPvB che comprenda, in primo luogo, un raffronto con i criteri elencati nell'allegato XIII del regolamento.
- (2) L'articolo 138, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1907/2006 prescrive alla Commissione di rivedere l'allegato XIII entro il 1° dicembre 2008, per valutare l'adeguatezza dei criteri di identificazione delle sostanze PBT e vPvB, e proporre eventualmente di modificarlo.
- (3) Dall'esperienza acquisita a livello internazionale si ricava che le sostanze aventi caratteristiche che le rendono persistenti, bioaccumulabili e tossiche, o molto persistenti e molto bioaccumulabili, destano estrema preoccupazione. La Commissione, nella revisione dell'allegato XIII, ha quindi tenuto conto dell'esperienza esistente in fatto di
- (4) Dalla revisione effettuata dalla Commissione a norma dell'articolo 138, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1907/2006 è emersa la necessità di modificare il suddetto allegato XIII.
- (5) L'esperienza insegna che, per una corretta identificazione delle sostanze PBT e vPvB, è opportuno utilizzare in modo integrato tutte le informazioni pertinenti e applicare un metodo basato sulla forza probante dei dati, confrontando questi ultimi con i criteri elencati nella parte 1 dell'allegato XIII.
- (6) Tale metodo è particolarmente importante nei casi in cui il raffronto tra i dati disponibili e i suddetti criteri non è immediato.
- (7) Di conseguenza, i dichiaranti, nel valutare se una sostanza è PBT o vPvB ai fini della sua registrazione, devono tener conto di tutte le informazioni contenute nel fascicolo tecnico.
- (8) Se per uno o più endpoint il fascicolo tecnico contiene solo le informazioni standard di cui agli allegati VII e VIII del regolamento (CE) n. 1907/2006, è possibile che i dati disponibili non consentano di stabilire con certezza le proprietà PBT o vPvB. In tal caso le informazioni disponibili nel fascicolo tecnico devono essere utilizzate per ricercare le proprietà P, B o T.
- (9) Per evitare studi superflui, solo se dalla valutazione di questo screening si desume che possa esistere una proprietà P, B, T, vP oppure vB, occorre che il dichiarante acquisisca ulteriori dati oppure che proponga una sperimentazione supplementare per concludere la propria valutazione PBT o vPvB, a meno che esso attui o raccomandi misure sufficienti di gestione dei rischi o adeguate condizioni operative. Per lo stesso motivo non occorre esigere dai dichiaranti l'acquisizione di ulteriori dati o la proposta di sperimentazioni supplementari se lo screening non indica l'esistenza di proprietà P o B.

⁽¹⁾ GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.



- (10) Poiché le sostanze possono avere uno o più costituenti con proprietà PBT o vPvB, oppure possono trasformarsi o degradare in prodotti con tali proprietà, conviene che l'identificazione tenga conto anche delle proprietà PBT/vPvB di tali costituenti e prodotti di trasformazione e/o degradazione.
- (11) Il regolamento (CE) n. 1907/2006 deve essere pertanto modificato di conseguenza.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2011.

Articolo 2

1. La registrazione di sostanze a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo regolamento possono essere presentati conformemente all'allegato del presente regolamento a decorrere dal 19 marzo 2011 e si conformano al presente regolamento entro il 19 marzo 2013.

2. La registrazione di sostanze a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 che non risulta conforme all'allegato del presente regolamento è aggiornata per renderla ad esso conforme entro 19 marzo 2013. L'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1907/2006 non si applica a tale aggiornamento.

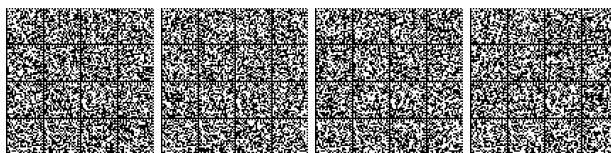
Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO



ALLEGATO

«ALLEGATO XIII

CRITERI PER L'IDENTIFICAZIONE DELLE SOSTANZE PERSISTENTI, BIOACCUMULABILI E TOSSICHE, E DELLE SOSTANZE MOLTO PERSISTENTI E MOLTO BIOACCUMULABILI

Il presente allegato definisce i criteri per l'identificazione delle sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (sostanze PBT), e delle sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili (sostanze vPvB), nonché le informazioni di cui occorre tenere conto per valutare le proprietà P, B e T di una sostanza.

Per identificare le sostanze PBT e vPvB si applica un metodo basato sulla forza probante dei dati e sul parere di esperti, mettendo a confronto tutti i dati pertinenti e disponibili elencati nel punto 3.2 con i criteri figuranti nella parte 1. Tale metodo si applica in particolare quando i criteri indicati nella parte 1 non possono essere applicati direttamente alle informazioni disponibili.

In base a tale metodo viene vagliato l'insieme delle informazioni disponibili per l'identificazione di una sostanza PBT o vPvB: risultati di appropriati studi in vitro di monitoraggio e modellizzazione, dati pertinenti sugli animali, informazioni tratte dall'applicazione dell'approccio per categorie (raggruppamento, metodo del read-across), risultati basati sui metodi (Q)SAR, esperienza umana ricavata dai dati relativi a malattie professionali e infortuni, studi epidemiologici e clinici, studi di casi e osservazioni ben documentati. Occorre dare la debita importanza alla qualità e alla coerenza dei dati. A prescindere dalle conclusioni individuali che si possono trarre dai singoli risultati, essi sono accorpati in modo da costituire un'unica evidenza per determinare se una sostanza presenta o meno una particolare proprietà.

Le informazioni utilizzate per valutare le proprietà PBT/vPvB si fondano su dati ottenuti in condizioni di analisi pertinenti.

L'identificazione tiene inoltre conto delle proprietà PBT/vPvB dei costituenti pertinenti di una sostanza e dei prodotti di trasformazione e/o degradazione pertinenti.

Il presente allegato si applica a tutte le sostanze organiche, anche le organometalliche.

1. CRITERI PER L'IDENTIFICAZIONE DELLE SOSTANZE PBT E vPvB**1.1. Sostanze PBT**

Una sostanza che soddisfa i criteri di persistenza, bioaccumulo e tossicità enunciate nei punti 1.1.1, 1.1.2 e 1.1.3 è considerata una sostanza PBT.

1.1.1. Persistenza

Una sostanza è persistente (P) quando si verifica una delle seguenti situazioni:

- a) l'emivita di degradazione nell'acqua di mare è superiore a 60 giorni;
- b) l'emivita di degradazione in acqua dolce o di estuario è superiore a 40 giorni;
- c) l'emivita di degradazione nei sedimenti marini è superiore a 180 giorni;
- d) l'emivita di degradazione nei sedimenti di acqua dolce o di estuario è superiore a 120 giorni;
- e) l'emivita di degradazione nel suolo è superiore a 120 giorni.

1.1.2. Bioaccumulo

Una sostanza è bioaccumulabile (B) se il suo fattore di bioconcentrazione (FBC) nelle specie acquatiche è superiore a 2 000.



1.1.3. Tossicità

Una sostanza è tossica (T) quando si verifica una delle seguenti situazioni:

- a) la sua concentrazione senza effetti osservati (NOEC) a lungo termine o EC10 negli organismi marini o d'acqua dolce è inferiore a 0,01 mg/l;
- b) la sostanza è classificabile come cancerogena (categoria 1A o 1B), mutagena di cellule germinali (categoria 1A o 1B) o tossica per la riproduzione (categoria 1A, 1B o 2) in base al regolamento (CE) n. 1272/2008;
- c) esistono altre prove di tossicità cronica, date dalla classificabilità della sostanza come sostanza con tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione ripetuta (STOT RE categoria 1 o 2), in base al regolamento (CE) n. 1272/2008.

1.2. Sostanze vPvB

Una sostanza che soddisfa i criteri di persistenza e bioaccumulo enunciati nei punti 1.2.1 e 1.2.2 è considerata una sostanza vPvB.

1.2.1. Persistenza

Una sostanza è molto persistente (vP) quando si verifica una delle seguenti situazioni:

- a) l'emivita di degradazione in acqua marina, acqua dolce o di estuario è superiore a 60 giorni;
- b) l'emivita di degradazione in sedimenti di acqua marina, acqua dolce o di estuario è superiore a 180 giorni;
- c) l'emivita di degradazione nel suolo è superiore a 180 giorni.

1.2.2. Bioaccumulo

Una sostanza è molto bioaccumulabile (vB) se il suo fattore di bioconcentrazione nelle specie acquatiche è superiore a 5 000.

2. SCREENING E VALUTAZIONE DELLE PROPRIETÀ P, vP, B, vB e T

2.1. Registrazione

Per l'identificazione delle sostanze PBT e vPvB nel fascicolo di registrazione, il dichiarante tiene conto delle informazioni indicate nell'allegato I e nella parte 3 del presente allegato.

Se il fascicolo tecnico contiene, per uno o più endpoint, solo le informazioni richieste negli allegati VII e VIII, il dichiarante prende in considerazione le informazioni utili per ricercare le proprietà P, B o T in conformità del punto 3.1 del presente allegato. Se dai risultati dei saggi di screening o da altre informazioni emerge che la sostanza può avere proprietà PBT o vPvB, il dichiarante acquisisce ulteriori dati pertinenti nel modo indicato nel punto 3.2 del presente allegato. Qualora l'acquisizione di ulteriori dati pertinenti dovesse richiedere la disponibilità di informazioni di cui agli allegati IX o X, il dichiarante presenta una proposta di sperimentazione. Se il processo e le condizioni d'uso della sostanza soddisfano le condizioni indicate al punto 3.2 lettera b) o c) dell'allegato XI, è possibile omettere gli ulteriori dati e di conseguenza la sostanza è considerata alla stregua di un PBT o vPvB nel fascicolo di registrazione. Non occorre acquisire ulteriori dati per la valutazione delle proprietà PBT/vPvB se lo screening o altre informazioni non indicano l'esistenza di proprietà P o B.

2.2. Autorizzazione

Per i fascicoli costituiti al fine di identificare le sostanze di cui all'articolo 57, lettere d) ed e), si tiene conto delle informazioni utili contenute nei fascicoli di registrazione e degli altri dati disponibili illustrati nella parte 3.

3. INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SCREENING E ALLA VALUTAZIONE DELLE PROPRIETÀ P, vP, B, vB e T

3.1. Informazioni sullo screening

Le informazioni seguenti sono da prendere in considerazione per la ricerca delle proprietà P, vP, B, vB e T nei casi di cui al secondo comma del punto 2.1 e possono essere prese in considerazione per lo screening delle proprietà P, vP, B, vB e T nei casi di cui al punto 2.2.



3.1.1. Indicazione delle proprietà P e vP

- a) risultati dei saggi sulla biodegradazione veloce in conformità dell'allegato VII, punto 9.2.1.1;
- b) risultati di altri saggi di screening (ad esempio test della biodegradabilità immediata potenziata, test della biodegradabilità intrinseca);
- c) risultati ottenuti dai modelli di biodegradazione (Q)SAR in conformità dell'allegato XI, punto 1.3;
- d) altri dati di cui si possa ragionevolmente dimostrare l'adeguatezza e l'affidabilità.

3.1.2. Indicazione delle proprietà B e vB

- a) coefficiente di ripartizione ottanolo-acqua determinato per via sperimentale in conformità dell'allegato VII, punto 7.8, o stimato mediante modelli (Q)SAR in conformità del punto 1.3 dell'allegato XI;
- b) altri dati di cui si possa ragionevolmente dimostrare l'adeguatezza e l'affidabilità.

3.1.3. Indicazione delle proprietà T

- a) tossicità acquatica a breve termine in conformità dell'allegato VII, punto 9.1, e dell'allegato VIII, punto 9.1.3;
- b) altri dati di cui si possa ragionevolmente dimostrare l'adeguatezza e l'affidabilità.

3.2. Informazioni sulla valutazione

Per la valutazione delle proprietà P, vP, B, vB e T si tiene conto delle seguenti informazioni, utilizzando un metodo basato sulla forza probante dei dati:

3.2.1. Valutazione delle proprietà P o vP:

- a) risultati dei saggi di simulazione sulla degradazione nelle acque superficiali;
- b) risultati dei saggi di simulazione sulla degradazione nel suolo;
- c) risultati dei saggi di simulazione sulla degradazione nei sedimenti;
- d) altre informazioni, quali dati ricavati da studi di monitoraggio o sul campo, purché se ne possa ragionevolmente dimostrare l'adeguatezza e la fondatezza.

3.2.2. Valutazione delle proprietà B o vB:

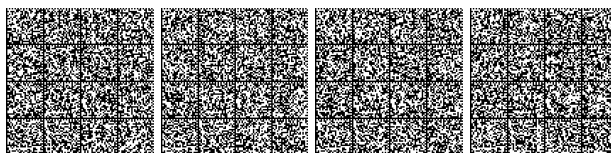
- a) risultati di uno studio di bioconcentrazione o di bioaccumulo nelle specie acquatiche;
- b) altri dati sul potenziale di bioaccumulo di cui si possa ragionevolmente dimostrare l'adeguatezza e l'affidabilità, come ad esempio:
 - risultati di uno studio di bioaccumulo nelle specie terrestri,
 - dati ricavati dall'analisi scientifica di fluidi o tessuti umani, quali sangue, latte o grasso,
 - rilevamento di livelli elevati nel biota, in particolare in specie in via d'estinzione o in popolazioni vulnerabili, rispetto ai livelli dell'ambiente circostante,
 - risultati derivanti da uno studio di tossicità cronica su animali,
 - valutazione del comportamento tossicocinetico della sostanza;
- c) informazioni sulla capacità della sostanza di bioamplificarsi nella catena alimentare, se possibile espressa mediante fattori di bioamplificazione o di amplificazione nelle reti trofiche.

3.2.3. Valutazione delle proprietà T:

- a) risultati ottenuti da saggi di tossicità a lungo termine su invertebrati, come indicato nell'allegato IX, punto 9.1.5;
- b) risultati ottenuti da saggi di tossicità a lungo termine su pesci, come indicato nell'allegato IX, punto 9.1.6;



- c) risultati ottenuti da studi sull'inibizione della crescita nelle piante acquatiche, come indicato nell'allegato VII, punto 9.1.2;
 - d) La sostanza è classificabile come cancerogena di categoria 1A o 1B (con frase di rischio H350 o H350i), mutagena delle cellule germinali di categoria 1A o 1B (con frase di rischio H340), tossica per la riproduzione di categoria 1A, 1B e/o 2 (con frase di rischio H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360fD, H361, H361f, H361d o H361fd), avente, a dose ripetuta, effetti tossici specifici per organi bersaglio di categoria 1 o 2 (con frase di rischio H372 o H373), a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008;
 - e) risultati ottenuti da saggi di tossicità a lungo termine o tossicità per la riproduzione degli uccelli, come indicato nell'allegato X, punto 9.6.1;
 - f) altri dati di cui si possa ragionevolmente dimostrare l'adeguatezza e l'affidabilità.»
-



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 254/2011 DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 2011

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 marzo 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2011.

*Per la Commissione,
a nome del presidente,*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.



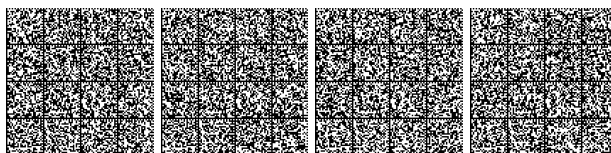
ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	53,2
	TN	109,4
	TR	83,7
	ZZ	82,1
0707 00 05	JO	158,2
	TR	151,8
	ZZ	155,0
0709 90 70	MA	40,0
	TR	127,1
	ZZ	83,6
0805 10 20	EG	55,3
	IL	75,7
	JM	51,6
	MA	47,8
	TN	46,2
	TR	72,9
	ZZ	58,3
0805 50 10	EG	67,3
	TR	55,1
	ZZ	61,2
0808 10 80	AR	96,2
	BR	91,4
	CA	91,4
	CL	114,1
	CN	89,0
	MK	50,2
	US	130,2
	ZA	67,5
0808 20 50	ZZ	91,3
	AR	93,9
	CL	71,8
	CN	65,4
	US	79,9
	ZA	90,5
	ZZ	80,3

(¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 255/2011 DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 2011

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di

zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2010/11 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 della Commissione ⁽³⁾. Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 251/2011 della Commissione ⁽⁴⁾.

- (2) Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 per la campagna 2010/11, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 marzo 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2011.

*Per la Commissione,
a nome del presidente,*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

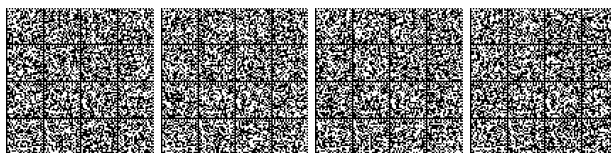
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 259 dell'1.10.2010, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 67 del 15.3.2011, pag. 24.



ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire del 16 marzo 2011

(EUR)		
Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	55,06	0,00
1701 11 90 ⁽¹⁾	55,06	0,00
1701 12 10 ⁽¹⁾	55,06	0,00
1701 12 90 ⁽¹⁾	55,06	0,00
1701 91 00 ⁽²⁾	50,68	2,27
1701 99 10 ⁽²⁾	50,68	0,00
1701 99 90 ⁽²⁾	50,68	0,00
1702 90 95 ⁽³⁾	0,51	0,21

⁽¹⁾ Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

⁽²⁾ Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

⁽³⁾ Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 256/2011 DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 2011

recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal
16 marzo 2011

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002, ex 1005, escluso l'ibrido da seme, ed ex 1007, escluso l'ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all'importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

- (2) A norma dell'articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all'importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all'importazione cif.
- (3) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (frumento tenero di alta qualità), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 e 1007 00 90 è il prezzo rappresentativo cif all'importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all'articolo 5 del medesimo regolamento.
- (4) Occorre fissare i dazi all'importazione per il periodo a decorrere dal 16 marzo 2011, applicabili fino all'entrata in vigore di una nuova fissazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 16 marzo 2011, i dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell'allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 marzo 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2011.

Per la Commissione,
a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5.



ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere del 16 marzo 2011

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione ⁽¹⁾ (EUR/t)
1001 10 00	FRUMENTO (grano) duro di alta qualità	0,00
	di media qualità	0,00
	di bassa qualità	0,00
1001 90 91	FRUMENTO (grano) tenero da seme	0,00
ex 1001 90 99	FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme	0,00
1002 00 00	SEGALA	0,00
1005 10 90	GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido	0,00
1005 90 00	GRANTURCO, diverso dal granturco da seme ⁽²⁾	0,00
1007 00 90	SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	0,00

⁽¹⁾ Per le merci che arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

- 3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo oppure nel Mar Nero,
- 2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽²⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010.



ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell'allegato I

1.3.2011-14.3.2011

1) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

(EUR/t)

	Frumento tenero ⁽¹⁾	Granturco	Frumento duro di alta qualità	Frumento duro di media qualità ⁽²⁾	Frumento duro di bassa qualità ⁽³⁾	Orzo
Borsa	Minneapolis	Chicago	—	—	—	—
Quotazione	256,33	200,16	—	—	—	—
Prezzo FOB USA	—	—	304,48	294,48	274,48	173,42
Premio sul Golfo	102,15	14,27	—	—	—	—
Premio sui Grandi laghi	—	—	—	—	—	—

⁽¹⁾ Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].⁽²⁾ Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].⁽³⁾ Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

2) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

Spese di nolo: Golfo del Messico-Rotterdam: 18,59 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi-Rotterdam: — EUR/t



REGOLAMENTO (UE) N. 257/2011 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2011

recante modifica del regolamento (CE) n. 616/2007 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame originario del Brasile, della Tailandia e di altri paesi terzi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 144, paragrafo 1, e l'articolo 148, in combinato disposto con l'articolo 4,

vista la decisione 2007/360/CE del Consiglio, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 130, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le importazioni nell'Unione debbono essere gestite mediante titoli d'importazione. Tuttavia, per evitare azioni speculative che potrebbero distorcere il flusso delle importazioni, è opportuno gestire il contingente aperto dal regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione ⁽³⁾ con il numero d'ordine 09.4215 e il gruppo 5 assegnato alla Tailandia, in una prima fase attribuendo diritti all'importazione e, in una seconda, rilasciando titoli d'importazione, come prevede

l'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ⁽⁴⁾.

- (2) Occorre definire le nuove condizioni relative all'assegnazione dei diritti all'importazione ed al successivo rilascio dei titoli d'importazione per il contingente di cui trattasi per quanto riguarda l'ammissibilità dei richiedenti e la ripartizione dei volumi importati per il periodo contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 616/2007.
- (3) Onde evitare qualsiasi attività speculativa e garantire che i diritti di importazione siano assegnati ai veri importatori, è essenziale stabilire il quantitativo di riferimento storico delle carni di pollame importate, in modo che le domande relative ai diritti di importazione siano presentate ad un livello appropriato.
- (4) In considerazione delle nuove condizioni applicabili alle importazioni di prodotti provenienti dalla Tailandia, occorre stabilire l'importo della cauzione relativa ai diritti d'importazione e ai titoli ad un livello appropriato per garantire la corretta gestione dei contingenti tariffari nonché un accesso soddisfacente degli operatori a questi ultimi.
- (5) Per costringere gli operatori a presentare domanda di titoli d'importazione per tutti i diritti di importazione attribuiti, occorre stabilire che tale obbligo costituisce un'esigenza principale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli ⁽⁵⁾.

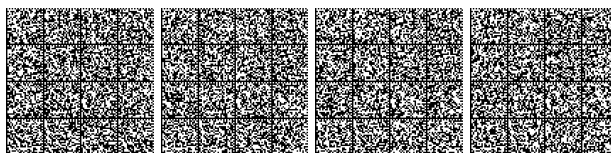
⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 138 del 30.5.2007, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 142 del 5.6.2007, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.



- (6) Il periodo concesso dal regolamento (CE) n. 616/2007 alle autorità nazionali per notificare alla Commissione i quantitativi sui quali vertono i titoli rilasciati è fissato abbastanza tardi rispetto al momento del rilascio dei medesimi. È pertanto opportuno, ai fini di una corretta gestione del contingente, anticipare tale periodo di notifica.
- (7) Per consentire agli operatori ed alle autorità competenti di abituarsi alla nuova gestione del gruppo 5, è opportuno posticipare dal mese di aprile 2011 al mese di maggio 2011 il periodo di presentazione delle domande di diritti d'importazione per il primo sottoperiodo che ha inizio il 1º luglio 2011.
- (8) Il regolamento (CE) n. 616/2007 va pertanto modificato di conseguenza.
- (9) Poiché il prossimo periodo contingente ha inizio il 1º luglio 2011, il presente regolamento sarà applicabile a decorrere da tale data.
- (10) Il comitato di gestione dell'organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso il proprio parere entro i limiti stabiliti dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 616/2007 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 3, si aggiunge il seguente paragrafo:

«3. I quantitativi annui stabiliti per il gruppo 5 sono gestiti in una prima fase assegnando i diritti all'importazione e, in una seconda fase, rilasciando titoli d'importazione.»;

- 2) gli articoli 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 4

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, per quanto riguarda i gruppi diversi dal gruppo 5, il richiedente di un titolo di importazione, all'atto della presentazione della sua prima domanda per un determinato periodo contingente, fornisce la prova di avere importato, durante ciascuno dei due periodi di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, almeno 50 tonnellate di prodotti inclusi nell'allegato I, parte XX, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (*) o preparazioni del codice NC 0210 99 39.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, per quanto riguarda il gruppo 5, il richiedente di un diritto di importazione, all'atto della presentazione della prima domanda per un determinato periodo contingente, fornisce la prova di avere importato almeno

250 tonnellate di prodotti inclusi nell'allegato I, parte XX, del regolamento (CE) n. 1234/2007 o di preparazioni di cui al codice NC 0210 99 39 durante ciascuno dei due periodi di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006.

La domanda di titolo reca l'indicazione di uno solo dei numeri di ordine di cui all'allegato I del presente regolamento.

2. In deroga all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006 e al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo, all'atto della presentazione della prima domanda di titolo di importazione per un determinato periodo contingente, il richiedente può fornire la prova di avere trasformato, in ciascuno dei due periodi di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, almeno 1 000 tonnellate di pollame di cui al codice NC 0207 o NC 0210, in preparazioni di pollame di cui al codice NC 1602, contemplate dal regolamento (CE) n. 1234/2007 o in preparazioni omogeneizzate di cui al codice NC 1602 10 00 contenenti esclusivamente carne di pollame.

Ai fini del presente paragrafo, per "trasformatore" si intende qualsiasi persona iscritta nel registro nazionale dell'IVA dello Stato membro in cui è stabilita in grado di dimostrare l'attività di trasformazione mediante qualsiasi documento commerciale in maniera ritenuta soddisfacente dallo Stato membro interessato.

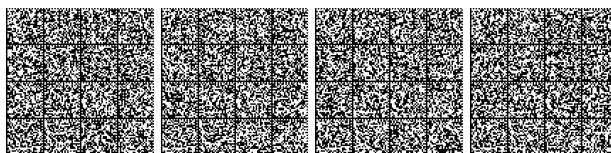
3. Una società sorta dalla fusione di imprese ciascuna delle quali abbia importato quantitativi di riferimento può basare la propria domanda su tali quantitativi di riferimento.

4. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, per i numeri dei gruppi 3, 6 e 8, ciascun richiedente può presentare più domande di titoli di importazione per prodotti di un solo gruppo se detti prodotti sono originari di paesi diversi. Le domande relative ciascuna ad un solo paese d'origine sono presentate contemporaneamente all'autorità competente di uno Stato membro. Ai fini del massimale di cui al paragrafo 5 del presente articolo esse sono considerate come un'unica domanda.

5. Per quanto riguarda i gruppi diversi dal gruppo 5, la domanda di titolo verte su un quantitativo di almeno 100 tonnellate e non superiore al 10 % del quantitativo disponibile per il contingente di cui trattasi nel periodo o nel sottoperiodo considerato.

Tuttavia:

- a) per i gruppi 2 e 3, il quantitativo massimo su cui verte la domanda di titolo o di diritti di importazione è pari al 5 % del quantitativo disponibile per il contingente di cui trattasi nel periodo o nel sottoperiodo considerato;



- b) per i gruppi 3, 6 e 8, il quantitativo massimo su cui verte la domanda di titolo è ridotto a 10 tonnellate.

Per il gruppo 5 le domande di diritti di importazione devono essere pari ad un minimo di 100 tonnellate e ad un massimo del 10 % del quantitativo disponibile per il contingente interessato nel sottoperiodo di cui trattasi.

6. I titoli comportano l'obbligo di importare dal paese indicato, eccezion fatta per i gruppi 3, 6 e 8. Per i gruppi soggetti a tale obbligo, nella casella 8 della domanda di titolo e del titolo stesso è indicato il paese di origine e la dicitura "sì" è contrassegnata con una crocetta.

7. La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle diciture riportate nell'allegato II, parte A.

Nella casella 24 del titolo è apposta una delle diciture riportate nell'allegato II, parte B.

I titoli per i prodotti dei gruppi 3 e 6 recano, nella casella 24, una delle diciture riportate nell'allegato II, parte C.

I titoli per il gruppo 8 recano, nella casella 24, una delle diciture riportate nell'allegato II, parte D.

Articolo 5

1. La domanda di diritto di importazione per il gruppo 5 e la domanda di titolo di importazione per gli altri gruppi possono essere presentate esclusivamente nei primi sette giorni del terzo mese che precede ciascun sottoperiodo e per il gruppo 3 nei primi sette giorni del terzo mese che precede il periodo contingente.

Tuttavia, la domanda di diritto di importazione per il gruppo 5 relativa al sottoperiodo avente inizio il 1° luglio 2011 può essere presentata esclusivamente nei primi sette giorni del maggio 2011.

2. All'atto della presentazione di una domanda di titolo è depositata una cauzione pari a 50 EUR/100 kg. per i gruppi diversi dal gruppo 5. Tuttavia, per le domande di titolo relative ai gruppi 1, 4 e 7, la cauzione è fissata a 10 EUR/100 kg. e per le domande di diritto di importazione per il gruppo 5 la cauzione è fissata a 6 EUR/100 kg.

3. Entro il quattordicesimo giorno del mese di presentazione delle domande, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi totali richiesti per ciascun gruppo, ripartiti per origine ed espressi in chilogrammi.

4. I diritti di importazione sono concessi e i titoli sono rilasciati a decorrere dal ventitreesimo giorno del mese di presentazione delle domande ed entro l'ultimo giorno dello stesso mese. I diritti di importazione sono validi dal primo giorno del sottoperiodo per il quale la domanda è stata presentata fino al 30 giugno dello stesso periodo di importazione e non sono trasferibili.

5. Per il gruppo 5, il richiedente può presentare domanda di titolo di importazione soltanto nello Stato membro in cui ha chiesto e ottenuto diritti di importazione. Per questo gruppo i titoli di importazione sono rilasciati dietro domanda presentata a nome e per conto dell'operatore che ha ottenuto i diritti di importazione.

Per il gruppo 5 l'operatore costituisce una cauzione pari a 75 EUR/100 kg. al momento del rilascio del titolo di importazione. Ogni titolo di importazione rilasciato comporta una riduzione corrispondente dei diritti di importazione ottenuti ed una parte proporzionale della cauzione costituita per i diritti di importazione conformemente al paragrafo 2 viene immediatamente svincolata.

6. Le domande di titoli di importazione corrispondono al quantitativo totale dei diritti di importazione attribuiti. Quest'obbligo costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (**).

Articolo 6

1. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

- a) per tutti i gruppi tranne il gruppo 5 entro il decimo giorno del mese successivo al mese di presentazione delle domande, i quantitativi coperti dai titoli che hanno rilasciato;
- b) per il gruppo 5 entro il decimo giorno del mese successivo a ciascun sottoperiodo, i quantitativi coperti dai titoli che hanno rilasciato durante tale sottoperiodo.

2. Prima della fine del quarto mese successivo a ciascun periodo annuale gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi effettivamente immessi in libera pratica a norma del presente regolamento nel corso del periodo considerato.



3. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi oggetto dei titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati e corrispondenti alla differenza tra i quantitativi registrati a tergo dei titoli di importazione e i quantitativi per i quali essi sono stati rilasciati:

- a) una prima volta unitamente alle comunicazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del presente regolamento per quanto riguarda le domande presentate per l'ultimo sottoperiodo del periodo continentale annuo;
- b) una seconda volta entro la fine del quarto mese successivo al termine di ciascun periodo annuale per i quantitativi non ancora comunicati al momento della prima comunicazione di cui alla lettera a).

Per il gruppo 3, la comunicazione di cui alla lettera a), primo comma, non si applica.

4. I quantitativi i di cui ai paragrafi 1 e 3 sono espressi in kg e ripartiti per gruppo. I quantitativi di cui al paragrafo 2 sono espressi in kg e ripartiti per gruppo e per origine.

(*) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(**) GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.»

3) all'articolo 7, il paragrafo 1 è modificato come segue:

- a) il secondo comma è soppresso;
- b) il seguente comma è aggiunto:

«Tuttavia, per il gruppo 5 i titoli sono validi 15 giorni lavorativi a decorrere dalla data di rilascio effettivo del titolo, conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione (*). I diritti di importazione sono validi a decorrere dal primo giorno del sottoperiodo per il quale la domanda è stata presentata fino al 30 giugno di questo stesso periodo contingente.

(*) GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.»

Articolo 2

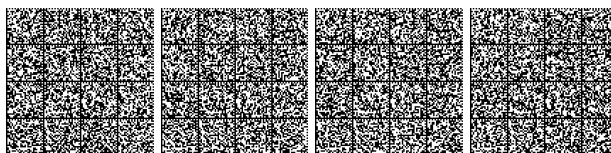
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal periodo contingente che ha inizio il 1° luglio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2011.

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO



REGOLAMENTO (UE) N. 258/2011 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2011

che istituisce un dazio provvisorio antidumping sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (l'«Unione»),

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («regolamento di base»), in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Apertura

- (1) Il 19 giugno 2010 la Commissione europea («la Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾ («avviso di apertura»), l'apertura di un procedimento antidumping riguardante le importazioni nell'Unione di piastrelle di ceramica originarie della Repubblica popolare cinese (RPC o «paese interessato»).
- (2) Il procedimento antidumping è stato aperto in seguito a una denuncia presentata dalla Federazione europea dei produttori di piastrelle di ceramica (European Ceramic Tile Manufacturers' Federation — CET) («il denunziante») per conto di 69 produttori che rappresentano oltre il 30 % della produzione complessiva di piastrelle di ceramica dell'Unione. La denuncia conteneva prove prima facie del dumping praticato per questo prodotto e del notevole pregiudizio che ne è derivato, ritenute sufficienti a giustificare l'apertura di un procedimento.

2. Parti interessate dal procedimento

- (3) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i denunzianti, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti della Cina, i

rappresentanti della Cina e gli importatori e gli utilizzatori noti. La Commissione ha inoltre informato i produttori degli Stati Uniti d'America (gli «USA»), di Nigeria, Brasile, Turchia, Indonesia e Thailandia, in quanto questi paesi sono stati presi in considerazione come possibili paesi di riferimento. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di esprimere il loro punto di vista per iscritto e di chiedere di essere ascoltate entro il termine fissato nell'avviso di apertura. Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

- (4) In considerazione del numero presumibilmente elevato di produttori esportatori della Cina, di importatori indipendenti e di produttori dell'Unione, nell'avviso di apertura è stata prospettata la possibilità di ricorrere a un campionamento per la determinazione del dumping e del pregiudizio, come previsto dall'articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori noti della Cina, gli importatori e i produttori dell'Unione sono stati invitati a contattare la Commissione e a fornire, come specificato nell'avviso di apertura, informazioni generali sulle loro attività relative al prodotto in esame nel periodo compreso tra il 1º aprile 2009 e il 1º marzo 2010. Sono state altresì consultate le autorità della Cina.

2.1. Campionamento dei produttori esportatori cinesi

- (5) Per il campionamento sono pervenute centocinque risposte da produttori esportatori della Cina rappresentanti il 47 % delle importazioni nel periodo dell'inchiesta, come definito di seguito al considerando 24. Il grado di cooperazione è stato quindi considerato basso.
- (6) Come previsto dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di produttori esportatori in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni del prodotto in esame verso l'Unione che potesse essere adeguatamente esaminato nel tempo disponibile. Il campione selezionato era costituito da tre gruppi, rappresentanti 10 produttori individuali, il 14,4 % del volume totale delle esportazioni dalla Cina all'Unione e il 31,3 % del volume totale degli esportatori che hanno collaborato durante il PI. Come previsto dall'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, le parti interessate e le autorità cinesi sono state consultate in merito alla selezione del campione. Sono pervenute numerose osservazioni in relazione al campione proposto. La selezione del campione definitivo ha tenuto conto delle osservazioni ritenute appropriate.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ GU C 160 del 19.6.2010, pag. 20.



2.2. *Campionamento dei produttori dell'Unione*

- (7) La Federazione europea dei produttori di piastrelle di ceramica (CET) ha confermato in una lettera inviata alla Commissione che tutte le società denunzianti hanno accettato di essere prese in considerazione per l'inserimento nel campione. Tenendo conto anche delle altre società che si sono manifestate, la Commissione ha perciò ricevuto informazioni relative a 73 produttori dell'Unione.
- (8) L'operazione di campionamento ha tenuto conto della grande frammentazione del settore delle piastrelle di ceramica. Perché i risultati relativi alle grandi aziende non prevalessero nell'analisi del pregiudizio, ma venisse opportunamente messa in luce la situazione delle piccole aziende, che costituiscono complessivamente la maggioranza della produzione dell'Unione, si è deciso che il campione fosse rappresentativo di tutti i segmenti, ossia aziende piccole, medie e grandi.
- (9) Sono stati identificati tre segmenti, in base al volume della produzione annuale:
- segmento 1: grandi aziende — produzione superiore a 10 milioni di mq,
 - segmento 2: aziende medie — produzione compresa tra 5 e 10 milioni di mq,
 - segmento 3: piccole aziende — produzione inferiore a 5 milioni di mq.
- (10) Nell'analisi degli indicatori microeconomici, i risultati delle società inserite in uno specifico segmento del campione sono stati valutati in base al contributo di quel segmento alla produzione totale dell'Unione (partendo dal peso specifico di ciascun segmento rispetto all'intero settore delle piastrelle di ceramica). In base alle informazioni pervenute in fase di inchiesta, i produttori del segmento 1 e del segmento 2 rappresentano rispettivamente circa un quarto della produzione totale dell'Unione, quelli del segmento 3 circa la metà della produzione totale dell'Unione. Oltre 350 aziende appartengono al segmento delle piccole aziende, oltre 40 a quello delle aziende medie e più di 20 a quello delle grandi aziende.
- (11) Il campione si è composto di dieci società. Si tratta delle società più grandi di ciascun segmento, tenuto conto di vendite, produzione e ubicazione geografica. Una delle società inserite nel campione appartiene al segmento delle grandi aziende, quattro al segmento delle aziende medie e cinque al segmento delle piccole aziende. Le società selezionate hanno sede in 6 Stati membri (Italia, Spagna, Polonia, Portogallo, Germania e Francia) e rappresentano complessivamente oltre il 90 % della produ-

zione totale dell'Unione. Tale campione corrispondeva al 24 % della produzione totale dei produttori che hanno collaborato e al 7 % della produzione totale dell'Unione.

- (12) Durante l'inchiesta, una società inserita nel campione originaria della Polonia ha deciso di interrompere la collaborazione con l'inchiesta. La Commissione non è stata in grado di ottenere la collaborazione di un altro produttore della Polonia.
- (13) Nonostante la revoca dell'impegno da parte del produttore polacco, il campione è rimasto altamente rappresentativo in conformità con tutti i criteri indicati nei considerando 8 e 10. Si è dunque deciso di portare avanti il procedimento con un campione costituito da nove produttori originari di cinque Stati membri.
- (14) I denunzianti hanno chiesto che i propri nomi rimanessero riservati. La Commissione ha accolto tale richiesta.

2.3. *Campionamento degli importatori*

- (15) Alla Commissione sono pervenute 24 risposte dagli importatori. Tre grandi importatori sono stati esclusi dall'operazione di campionamento: due collegati agli esportatori cinesi e uno ad un produttore dell'Unione (le importazioni sono marginali rispetto alle vendite totali di detto produttore).
- (16) Gli importatori indipendenti che hanno collaborato rappresentano circa il 6 % delle importazioni totali dalla Cina.
- (17) Sono state inserite nel campione sette società, rappresentanti il 95 % delle importazioni effettuate dalle società indipendenti. Una di queste società era anche un utilizzatore del prodotto in esame. Il campione è risultato rappresentativo anche in termini di ripartizione geografica. Il campione comprende Stati membri che rappresentano oltre il 49 % delle importazioni nell'Unione, confermando in tal modo il proprio carattere rappresentativo.

2.4. *Risposte al questionario e verifiche*

- (18) Per consentire ai produttori esportatori della Cina inseriti nel campione di chiedere, ove lo desiderassero, il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») o il trattamento individuale («TI»), la Commissione ha inviato loro i relativi moduli di richiesta. Un gruppo di produttori esportatori ha chiesto, a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il TEM o in subordine il TI, nel caso in cui dall'inchiesta fosse risultato che non soddisfaceva le condizioni necessarie per ottenere il TEM. Gli altri gruppi di produttori esportatori si sono limitati a chiedere il TI.



- (19) Sono pervenute richieste di trattamento individuale da otto società non inserite nel campione o gruppi di società collegate. L'esame di tali richieste nella fase provvisoria si sarebbe rivelato eccessivamente gravoso. L'eventuale decisione di concedere l'esame individuale ad una o più di tali società verrà presa nella fase definitiva.
- (20) La Commissione ha inviato questionari ai produttori esportatori del campione, ai produttori esportatori non inseriti nel campione che avevano manifestato l'intenzione di chiedere un esame individuale, conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, ai produttori dell'Unione del campione, agli importatori indipendenti che hanno collaborato e a tutti gli utilizzatori noti dell'Unione.
- (21) Le risposte al questionario sono pervenute da tre gruppi di produttori esportatori del campione, da otto produttori esportatori o gruppi di produttori esportatori non inseriti nel campione, da nove produttori dell'Unione del campione e da cinque importatori indipendenti da qualsiasi produttore esportatore. Sono inoltre pervenute osservazioni dall'Associazione europea dei produttori (Cerame-Unie), da associazioni nazionali di produttori, da importatori, da associazioni di importatori e di utilizzatori.
- (22) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per l'analisi del TEM/TI e per la determinazione provvisoria del dumping, del pregiudizio risultante e dell'interesse dell'Unione e ha effettuato visite di verifica presso le sedi di nove società dell'Unione inserite nel campione e delle seguenti società:

a) *Produttori esportatori cinesi*

- Gruppo Becarry, composto da:
 - Foshan Becarry Ceramics Co., Ltd
 - Heyuan Becarry Ceramics Co., Ltd
 - Heyuan Hairi Ceramic Co., Ltd
 - Shandong Yadi Ceramics Co., Ltd
- Gruppo Xinruncheng, composto da:
 - Guangdong Xinruncheng Ceramics Co., Ltd
 - Foshan City Nanhai Chongfa Ceramics Co., Ltd
- Gruppo Wonderful, composto da:
 - Dongguan City Wonderful Ceramics Industrial Park Co., Ltd
 - Guangdong Jiamei Ceramics Co., Ltd
 - Qingyuan Gani Ceramics Co. Ltd
 - Foshan Gani Ceramics Co. Ltd

— Giavelli Srl, un importatore italiano collegato

b) *Operatori commerciali in Cina*

— Foshan Changwei Enterprise Co., Ltd

c) *Operatori commerciali di Hong Kong*

— Cayenne Trading International Ltd

— Great Prosperity Development Ltd

— Good East Development Ltd

d) *Importatori indipendenti*

— Enmon GmbH, Germania

e) *Associazioni nazionali di produttori*

— Confindustria Ceramica (Italia)

— Associazione spagnola produttori di piastrelle di ceramica (Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos — ASCER).

— APICER (Portogallo)

- (23) Al fine di stabilire un valore normale per i produttori esportatori della Cina a cui non potesse essere concesso lo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato, è stata effettuata una visita di verifica, per determinare il valore normale in base ai dati relativi agli USA, utilizzati come paese di riferimento, presso due produttori. Tali produttori hanno chiesto che la propria identità rimanesse riservata.

3. Periodo dell'inchiesta

- (24) L'inchiesta sul dumping e sul pregiudizio ha preso in considerazione il periodo compreso tra il 1° aprile 2009 e il 31 marzo 2010 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo in esame»).

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

- (25) Il prodotto in esame sono piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, smaltate e non smaltate, di ceramica; cubi, tessere ed articoli simili di ceramica non smaltati, anche su supporto («piastrelle di ceramica» o il «prodotto in esame»), che rientrano attualmente nei codici NC 6907 10 00, 6907 90 20, 6907 90 80, 6908 10 00, 6908 90 11, 6908 90 20, 6908 90 31, 6908 90 51, 6908 90 91, 6908 90 93 e 6908 90 99.



- (26) Le piastrelle di ceramica sono utilizzate principalmente nel settore edilizio per rivestire pareti e pavimenti.

2. Prodotto simile

- (27) Una parte ha affermato che il prodotto importato dalla Cina e quello prodotto dall'industria dell'Unione non sono comparabili.
- (28) Si ricorda che la Commissione ha effettuato il confronto dei prezzi tra tipologie di prodotti distinti dal relativo numero di controllo individuale del prodotto («NCP») in base a otto caratteristiche.
- (29) La parte in questione ha avanzato le proprie argomentazioni nel corso di un'audizione presso il consigliere-auditore. Secondo tali argomentazioni la non comparabilità deriva dal fatto che la produzione di piastrelle nell'Unione e in Cina differisce per tecnologie, materiali, lucidatura e design. Linee di produzione tecnologicamente avanzate hanno prodotto piastrelle di qualità con serigrafia in diversi colori. La società ha spiegato che esistono diverse tecnologie di stampa artistica per la stampa serigrafica, la roto stampa e la stampa a getto d'inchiostro.
- (30) Nonostante le sia stato chiesto di presentare ulteriori dettagli in merito a tutti questi aspetti della comparabilità dei prodotti, la parte non ha fornito elementi in grado di giustificare le proprie affermazioni. Nemmeno l'argomentazione relativa al miglioramento della comparabilità è stata suffragata da alcuna prova. La parte stessa ha inoltre riconosciuto che le tipologie di prodotto interessate, qualora si aggiungessero i quattro criteri suggeriti, rappresenterebbero solo lo 0,5 % del mercato delle piastrelle. Come affermato nella relazione del consigliere-auditore, che riassume la posizione della società interessata, il restante 99,5 % dei prodotti rientranti negli stessi NCP si presenta simile.
- (31) Come indicato in precedenza, la parte non ha dimostrato la necessità di inserire criteri aggiuntivi né la loro potenziale incidenza sui prezzi. In considerazione della quota di mercato trascurabile rappresentata dalle tipologie di prodotto interessate e dal riconoscimento esplicito da parte della società del fatto che il 99,5 % delle piastrelle era comparabile in base al NCP interessato, ne deriva che la richiesta di inserire criteri aggiuntivi alla struttura del NCP è stata provvisoriamente rifiutata.
- (32) Si è concluso che il prodotto in esame, il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno della Cina e sul mercato interno degli USA, usati provvisoriamente quale paese di riferimento, nonché il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dai produttori dell'UE possiedono le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e sono destinati agli stessi usi di base. Essi sono pertanto provvisoriamente considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C. DUMPING

1. Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)

- (33) In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative alle importazioni originarie della Cina il valore normale è determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 del citato articolo per i produttori risultati conformi ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. Per comodità di riferimento tali criteri sono riportati di seguito in forma sintetica:
- 1) le decisioni commerciali delle imprese devono essere prese in risposta a tendenze del mercato, senza significative interferenze statali, e i costi devono riflettere i valori di mercato;
 - 2) le imprese devono disporre di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente e applicabili in ogni caso, in linea con le norme internazionali in materia di contabilità;
 - 3) non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato;
 - 4) le leggi in materia fallimentare e di proprietà devono garantire certezza del diritto e stabilità; infine
 - 5) le conversioni valutarie sono effettuate ai tassi di mercato.
- (34) Due gruppi di produttori esportatori in Cina hanno chiesto il TEM a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base.
- (35) È stato rilevato che le parti (due produttori; un operatore commerciale cinese e un operatore commerciale di Hong Kong) presentatesi come appartenenti ad uno di tali gruppi non sono in realtà collegate. Tenuto conto di tali circostanze, le richieste di TEM dei due produttori cinesi (Becarry Group e Shandong Yadi Ceramics Co. Ltd) sono state trattate separatamente.
- (36) Quanto all'altro gruppo di società, ossia il gruppo Wonderful, composto di due gruppi di produttori collegati perché di proprietà della stessa società madre, solo uno dei gruppi collegati ha chiesto il TEM, mentre l'altro ha chiesto il trattamento individuale (TI). Dal momento che i criteri per l'accesso al TEM devono tuttavia essere richiesti e soddisfatti da tutte le società appartenenti allo stesso gruppo, tale richiesta di TEM è risultata incompleta e non è perciò stata presa in considerazione. Non è stato pertanto possibile concedere il TEM al gruppo.



- (37) In merito al gruppo Becarry, per quanto riguarda il criterio 1 l'inchiesta ha stabilito che la licenza commerciale del produttore prevede una limitazione delle vendite all'esportazione, limitazione effettivamente osservata. Si è perciò concluso che le decisioni commerciali non vengono prese liberamente ma sono soggette a significative interferenze statali. Per diverse società appartenenti al gruppo non è inoltre stato possibile stabilire chi abbia versato il capitale iniziale per fondare la società. Con riferimento al criterio 2, la contabilità ha rivelato gravi carenze che non figuravano nella relazione di audit. Infine, per quanto riguarda il criterio 3, sono state riscontrate anche diverse distorsioni derivanti dal sistema di economia non di mercato poiché le attività principali non sono state correttamente registrate o deprezzate in contabilità e non è stato possibile fornire alcuna attestazione di avvenuto pagamento del diritto di utilizzo del terreno da parte della società.
- (38) Per Shandong Yadi Ceramics Co Ltd, riguardo al criterio 1 l'inchiesta ha riscontrato l'incapacità della società di dimostrare se e chi abbia versato il capitale iniziale per fondare la società. Non è dunque stato possibile escludere che siano stati forniti alcuni fondi pubblici. Con riferimento al criterio 2, i documenti contabili hanno rivelato gravi carenze che non figuravano nella relazione di audit, perciò non è stato possibile considerare l'audit effettuato in linea con le norme internazionali in materia di contabilità. Infine, per quanto riguarda il criterio 3, sono state riscontrate anche diverse distorsioni derivanti dal sistema di economia non di mercato poiché non è stato possibile fornire alcuna attestazione di avvenuto pagamento del diritto di utilizzo del terreno o di determinate attività da parte della società.
- (39) La Commissione ha comunicato i risultati relativi al TEM ai produttori esportatori interessati, alle autorità della Cina e ai denunzianti, invitandoli a presentare osservazioni.
- (40) In seguito alla comunicazione dei risultati relativi al TEM, sono pervenute osservazioni dai due produttori esportatori del campione a cui non è stato concesso il TEM. Le osservazioni non si sono tuttavia rivelate tali da modificare i risultati a questo proposito, poiché si sono limitate a tentare di confutare parte dei risultati, senza presentare elementi di prova aggiuntivi a suffragio delle osservazioni.

2. Trattamento individuale («TI»)

- (41) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, per i paesi cui si applicano le disposizioni di tale articolo viene stabilito, se del caso, un dazio unico per l'intero paese, salvo nei casi in cui le società siano in grado di dimostrare che rispondono a tutti i criteri enunciati all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. Per comodità di riferimento si riportano di seguito, in forma sintetica, i criteri in questione:
- nel caso di imprese di proprietà interamente o parzialmente straniera o di joint venture, gli esportatori sono liberi di rimpatriare i capitali e i profitti,

- i prezzi e i quantitativi dei prodotti esportati, come pure le condizioni di vendita, sono determinati liberamente,
- la maggior parte delle azioni appartiene a privati, i funzionari statali che ricoprono cariche nel consiglio di amministrazione o si trovano in una posizione direttiva chiave sono in minoranza o deve essere dimostrato che la società è sufficientemente libera dall'ingerenza dello Stato,
- le conversioni valutarie vengono effettuate ai tassi di mercato, e
- l'ingerenza dello Stato non è tale da consentire l'elusione delle misure qualora si concedano aliquote dei dazi diverse ai singoli esportatori.

- (42) I produttori esportatori del campione che hanno chiesto il TEM — il gruppo Becarry e Shandong Yadi Ceramics Co., Ltd — hanno chiesto anche il TI qualora fosse loro rifiutato il TEM. Anche il gruppo Wonderful e il gruppo Xinruncheng hanno chiesto il TI.

- (43) Per quanto riguarda il gruppo Becarry, data la limitazione delle vendite all'esportazione menzionata al considerando 37, si è riscontrato che le vendite non sono state determinate liberamente, perciò la richiesta di TI è stata rifiutata.

- (44) Gli altri produttori esportatori sono risultati rispondere alle condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base ed è stato perciò possibile concedere loro il TI. Di conseguenza, in base alle informazioni disponibili è stato stabilito provvisoriamente che i seguenti produttori esportatori cinesi inseriti nel campione soddisfano tutti i requisiti per il TI di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base:

— Shandong Yadi Ceramics Co., Ltd

— gruppo Xinruncheng

— gruppo Wonderful

3. Valore normale

a) Scelta del paese di riferimento

- (45) A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale per i produttori esportatori ai quali non è stato concesso il TEM è stabilito in base ai prezzi sul mercato interno o al valore normale costruito in un paese di riferimento.



- (46) Nell'avviso di apertura la Commissione aveva annunciato che intendeva utilizzare gli USA come paese di riferimento per la determinazione del valore normale per la Cina, invitando le parti interessate a pronunciarsi su tale scelta.
- (47) Sono pervenute numerose osservazioni e diversi altri paesi sono stati proposti in alternativa, in particolare Brasile, Turchia, Nigeria, Tailandia e infine Indonesia.
- (48) La Commissione ha perciò deciso di cercare la collaborazione di produttori noti in tali paesi, inclusi gli Stati Uniti. Tuttavia, solo due produttori statunitensi del prodotto in esame hanno risposto ai questionari. Un produttore thailandese ha inoltre presentato una risposta incompleta al questionario; e comunque la sua gamma di prodotti non era del tutto comparabile con quella dei produttori cinesi che hanno collaborato.
- (49) L'inchiesta ha rivelato che negli USA esiste un mercato concorrenziale del prodotto in esame. Diversi produttori sono attivi sul mercato interno degli USA, con volumi delle importazioni elevati. L'inchiesta ha inoltre dimostrato che le piastrelle di ceramica originarie della Cina e degli USA hanno le stesse caratteristiche fisiche di base, sono destinate agli stessi usi e sono fabbricate con processi di produzione simili.
- (50) Si è affermato che, poiché il mercato statunitense è caratterizzato principalmente dalle importazioni, le piastrelle di ceramica prodotte negli USA e quelle prodotte in Cina occupano diversi segmenti del mercato. Le tipologie di prodotto fabbricate all'interno del paese in base a cui verrebbe stabilito il valore normale non sarebbero quindi comparabili alle tipologie di prodotto esportate dalla Cina all'Unione. L'inchiesta ha dimostrato tuttavia che la produzione USA include un'ampia gamma di tipologie di prodotto comparabili a quelle prodotte ed esportate dalla Cina, come indicato in precedenza al considerando 49.
- (51) Si è anche affermato che il ruolo degli USA nel mercato mondiale di piastrelle di ceramica sarebbe relativamente secondario. Tuttavia, nel 2009 sono stati prodotti all'interno del paese circa 600 milioni di mq, quantità che viene considerata significativa. Nello stesso periodo la Cina, primo produttore mondiale, ha fabbricato 2 miliardi di mq.
- (52) Una parte ha dichiarato che gli USA dispongono di norme di qualità rigorose ed hanno creato efficaci ostacoli non tariffari alle importazioni cinesi. Tuttavia, l'inchiesta ha rivelato che, come indicato in precedenza, il volume delle importazioni negli Stati Uniti dalla Cina si è attestato su livelli elevati e ha rappresentato la maggior parte dei consumi interni statunitensi. L'argomentazione secondo la quale ostacoli non tariffari negli Stati Uniti si ripercuoterebbero sulle importazioni e quindi sulla competizione è stata perciò respinta.
- (53) I dati comunicati nella loro risposta dai due produttori statunitensi che hanno collaborato sono stati verificati sul posto. Solo i dati raccolti durante la visita ad uno dei produttori sono stati presi in considerazione, poiché le informazioni sono state ritenute affidabili per la determinazione di un valore di base. I dati raccolti dalla visita al secondo produttore non sono stati ritenuti affidabili e sono quindi stati scartati, poiché detto produttore ha dichiarato solo parte delle proprie vendite interne e non è stato possibile verificare una piena concordanza tra costi e contabilità.
- (54) Si conclude pertanto in via provvisoria che la scelta degli USA come paese di riferimento è appropriata e ragionevole, conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base.
- b) *Determinazione del valore normale*
- (55) Come previsto dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale è stato determinato in base alle informazioni verificate ricevute dal produttore del paese di riferimento, come indicato di seguito.
- (56) Le vendite del prodotto simile realizzate dal produttore statunitense sul mercato interno sono risultate rappresentative in termini di volume rispetto al prodotto in esame esportato nell'Unione dai produttori esportatori che hanno collaborato.
- (57) Nel periodo dell'inchiesta è risultato che le vendite sul mercato interno ad acquirenti indipendenti sono state effettuate nel corso di normali operazioni commerciali per tutti i tipi di prodotto simile fabbricati dal produttore statunitense. Tuttavia, a causa delle differenze di qualità tra il prodotto simile fabbricato e venduto negli USA e il prodotto in esame esportato dalla Cina all'Unione, è stato ritenuto più opportuno costruire il valore normale in modo da tenere conto di queste differenze e garantire un confronto equo, come indicato al considerando 61.
- (58) Il valore normale è stato costruito aggiungendo ai costi di produzione statunitensi un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e per gli utili. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, gli importi per le SGAV e per gli utili sono stati determinati in base ai dati effettivi relativi alla produzione e alle vendite del prodotto simile originario degli USA sul mercato interno, nel corso di normali operazioni commerciali.



c) *Prezzi all'esportazione per i produttori esportatori*

- (59) I prezzi all'esportazione degli esportatori cinesi nel campione si sono basati sui prezzi all'esportazione realmente pagati o pagabili applicati al primo acquirente indipendente. Quando le vendite sono avvenute tramite un importatore collegato con sede nell'Unione, i prezzi sono stati stabiliti secondo quanto prevede l'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Sono stati effettuati adeguamenti per tener conto di tutte le spese sostenute dal momento dell'importazione fino alla rivendita, tra cui le spese generali, amministrative e di vendita e gli utili. Per calcolare il margine di profitto, si è utilizzato l'utile realizzato da un importatore non collegato del prodotto in esame, poiché l'effettivo utile dell'importatore collegato non era ritenuto affidabile a causa della relazione tra quest'ultimo e il produttore esportatore.

d) *Confronto*

- (60) I margini di dumping sono stati calcolati confrontando i prezzi individuali all'esportazione franco fabbrica applicati dagli esportatori del campione con i prezzi di vendita sul mercato interno o, ove necessario, con il valore normale costruito.
- (61) Per garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione si è tenuto debitamente conto, sotto forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Il valore normale è stato adeguato tenendo conto delle diverse caratteristiche, principalmente dovute al marchio OEM, e della diversa qualità di determinate tipologie non fabbricate dal paese produttore di riferimento, con un costo inferiore delle piastrelle di ceramica. Sono stati effettuati altri adeguamenti, ove necessario, per le imposte indirette, i costi di trasporto, assicurazione e movimentazione, i costi accessori, i costi di imballaggio, i costi di credito e bancari e le commissioni ogniquale volta sono risultati ragionevoli, precisi e giustificati da elementi di prova verificati.

4. **Margini di dumping**a) *Per i produttori esportatori del campione che hanno collaborato e ai quali è stato concesso il TI*

- (62) In conformità dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, per i produttori esportatori del campione che hanno collaborato all'inchiesta ai quali è stato concesso il TI i margini di dumping sono stati calcolati in base al confronto tra la media ponderata dei valori normali fissati per il paese di riferimento e la media ponderata

rata dei prezzi praticati da ogni società per le esportazioni verso l'Unione del prodotto in esame, come indicato sopra.

- (63) Sulla base di quanto precede, i margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo cif frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono risultati i seguenti:

	Margine di dumping provvisorio
Gruppo Xinruncheng	35,5 %
Shandong Yadi Ceramics Co., Ltd	36,6 %
Gruppo Wonderful	26,2 %

b) *Per tutti gli altri produttori esportatori che hanno collaborato*

- (64) Il margine di dumping per gli altri produttori esportatori della Cina che hanno collaborato, non inseriti nel campione, è stato calcolato come la media ponderata dei margini di dumping dei produttori esportatori del campione, come previsto dall'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base.
- (65) Il margine di dumping per il produttore esportatore che ha collaborato in Cina, inserito nel campione ma a cui non è stato concesso il TI (Heyuan Becary Ceramics Co., Ltd), è stato anch'esso calcolato secondo quanto indicato in precedenza al considerando 64.

c) *Tutti gli altri produttori esportatori (che non hanno collaborato)*

- (66) Il margine di dumping a livello nazionale applicabile a tutti gli altri produttori esportatori della Cina è stato calcolato utilizzando il margine di dumping più elevato accertato per un tipo di prodotto rappresentativo esportato da un produttore esportatore che ha collaborato.
- (67) Su questa base, il margine medio ponderato provvisorio di dumping e il livello di dumping per l'intero paese, espressi come percentuale del prezzo cif frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Media ponderata del campione per i produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione o a cui non è stato concesso il TI (cfr. allegato I)	32,3 %
Margine residuo per i produttori esportatori che non hanno collaborato	73,0 %

D. **PREGIUDIZIO**1. **Produzione dell'Unione e industria dell'Unione**

- (68) Come indicato al considerando 8, l'industria delle piastrelle di ceramica dell'Unione presenta una grande frammentazione. Le piastrelle di ceramica vengono fabbricate da oltre 500 produttori.
- (69) Come indicato in precedenza, l'industria dell'Unione è stata suddivisa in tre segmenti: piccole, medie e grandi imprese. Le piccole imprese rappresentano la metà della produzione totale dell'Unione.



- (70) Secondo le stime, i dati forniti dalle associazioni nazionali ed europee riguardano il 75 % della produzione dell'Unione. Tali dati sono stati sottoposti a un controllo incrociato con i dati forniti dai produttori individuali e dalle associazioni nazionali ma anche con fonti statistiche, quale Prodcom. Il volume e il valore della produzione restante sono stati estrapolati a partire dalle stesse fonti di informazione. Sulla base di quanto precede, si è rilevato che la produzione totale dell'Unione ammonta a 895 milioni di mq nel PI. Tutti i produttori dell'Unione (che concorrono alla produzione totale dell'Unione) formano l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base e sono di seguito designati «industria dell'Unione».

2. Consumo dell'Unione

- (71) Il consumo dell'Unione è stato calcolato sommando le importazioni, ricavate dai dati Eurostat, alle vendite dei produttori dell'Unione sul mercato UE. I dati relativi alle vendite totali del prodotto in esame nell'UE sono stati ricavati dai dati forniti da associazioni di produttori sia nazionali che europee. Le estrapolazioni atte a determinare le vendite totali dell'Unione sono state effettuate a partire dai dati delle associazioni e di Prodcom.
- (72) Nel periodo considerato, ossia tra il 2007 e il PI, il consumo dell'Unione è diminuito del 29 %, con il picco negativo massimo del 13 % verificatosi tra il 2007 e il 2008. Nel PI il consumo è diminuito dell'8 % rispetto al 2009.

Tabella 1

Consumo

Volume (000 mq)	2007	2008	2009	PI
+ Totale delle importazioni	157 232	140 715	115 676	119 689
+ Produzione dell'Unione venduta sul mercato dell'Unione	1 275 486	1 099 092	992 204	895 140
<i>Indice (2007 = 100)</i>	100	86	78	70
= Consumo	1 432 718	1 239 807	1 107 880	1 014 829
<i>Indice (2007 = 100)</i>	100	87	77	71
Diminuzione su base annua		- 13 %	- 11 %	- 8 %

3. Importazioni dalla Cina

3.1. Volume, quota di mercato e prezzo delle importazioni relative al prodotto in esame

- (73) Il volume, la quota di mercato e i prezzi medi delle importazioni dalla Cina hanno seguito l'andamento delineato di seguito. Le tendenze relative a quantità e prezzi si basano su dati Eurostat.

Tabella 2

Importazioni dalla Cina

Volume (000 mq)	2007	2008	2009	PI
Volume delle importazioni dal paese interessato	68 081	65 122	62 120	66 023
<i>Indice (2007 = 100)</i>	100	96	91	97
Variazione su base annua		- 4 %	- 5 %	+ 6 %
Quota di mercato delle importazioni dal paese interessato	4,8 %	5,3 %	5,6 %	6,5 %
Prezzo delle importazioni dal paese interessato (EUR/mq)	4,7	4,9	4,4	4,5
<i>Indice (2007 = 100)</i>	100	105	95	97
Variazione su base annua		+ 4 %	- 10 %	+ 2 %



- (74) Il volume delle importazioni totali dalla Cina è diminuito del 3 % nel periodo considerato e si è attestato a circa 66 milioni di mq durante il PI. Tale tendenza al ribasso è in linea con la tendenza analoga nel consumo — pur essendo decisamente meno marcata — e si è verificata tra il 2007 e il 2009. Tra il 2009 ed il PI i volumi delle importazioni dalla Cina sono aumentati del 6 %. Inoltre, se analizzata nella prospettiva dell'intero periodo considerato, la quota di mercato delle importazioni cinesi è aumentata del 35 %, passando dal 4,8 % nel 2007 al 6,5 % nel PI.
- (75) I prezzi di importazione dalla Cina sono diminuiti del 4 % durante il periodo considerato, passando da 4,7 EUR/mq a 4,5 EUR/mq.

3.2. Sottoquotazione dei prezzi (price undercutting)

- (76) Per analizzare la sottoquotazione dei prezzi, la media ponderata dei prezzi di vendita praticati sul mercato dell'Unione dai produttori dell'Unione ad acquirenti indipendenti, adeguati a livello franco fabbrica, è stata confrontata, per tipo di prodotto, con la media ponderata dei prezzi corrispondenti delle importazioni dalla Cina, praticati sul mercato dell'Unione al primo acquirente indipendente, stabiliti su una base CIF e opportunamente adeguati per tenere conto dei dazi esistenti, dei costi sostenuti dopo l'importazione e dello stadio commerciale.
- (77) Dal confronto è risultato che durante il PI le importazioni del prodotto in esame nell'Unione sono state effettuate a prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione. Espresso in percentuale, il livello di sottoquotazione dei prezzi sopra citato era compreso tra il 44 % e il 57 %. I calcoli si sono basati sui dati pervenuti dai produttori dell'Unione inseriti nel campione e dai produttori esportatori del campione originari della Cina.

4. Importazioni originarie di altri paesi terzi diversi dalla Cina

- (78) L'evoluzione del volume delle importazioni da altri paesi terzi durante il periodo considerato è illustrata nella tabella di seguito. Le tendenze relative a quantità e prezzi si basano su dati Eurostat.

Tabella 3

Importazioni da altri paesi terzi

	2007	2008	2009	PI
Importazioni da altri paesi terzi (000 mq)	89 151	75 593	53 557	53 665
Indice (2007 = 100)	100	85	60	60
Quota di mercato delle importazioni da altri paesi	6,2 %	6,1 %	4,8 %	5,3 %
Prezzo medio (EUR/mq)	4,38	4,94	5,35	5,35
Indice (2007 = 100)	100	113	122	122
Importazioni dalla Turchia (000 mq)	50 210	44 590	30 930	31 343
Quota di mercato della Turchia	3,5 %	3,6 %	2,8 %	3,1 %
Prezzo medio (EUR/mq)	4,35	4,75	5,25	5,32
Importazioni originarie di altri paesi terzi diversi dalla Cina e dalla Turchia	38 941	31 002	22 627	22 322
Indice (2007 = 100)	100	80	58	57
Prezzo medio (EUR/mq)	4,43	5,21	5,49	5,38

- (79) Le importazioni dai paesi terzi sono diminuite del 40 % nel corso del periodo considerato. La quota di mercato di tali importazioni è quindi diminuita del 14 %, passando da 6,2 % a 5,3 %.



- (80) Si noti che i prezzi medi all'importazione da altri paesi terzi sono aumentati del 22 % durante il periodo considerato, attestandosi ad un livello costantemente superiore al prezzo di vendita medio delle esportazioni cinesi (del 19 % durante il PI).

5. Situazione dell'industria dell'Unione

5.1. Aspetti generali

- (81) In conformità dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base la Commissione ha esaminato tutti i fattori e gli indici economici pertinenti che influiscono sulla situazione dell'industria dell'Unione.
- (82) Gli indicatori macroeconomici (produzione, capacità, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita ed entità dei margini di dumping) sono stati valutati a livello dell'intera produzione dell'Unione. La valutazione si è basata sulle informazioni pervenute dalle associazioni nazionali ed europee, sottoposte a un controllo incrociato con i dati forniti dai produttori e i dati statistici ufficiali disponibili.
- (83) L'analisi degli indicatori microeconomici (prezzi medi unitari, occupazione, salari, produttività, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito, capacità di reperire capitali) è stata condotta a livello dei produttori dell'Unione inseriti nel campione. La valutazione si è basata sulle informazioni, debitamente verificate, fornite da questi ultimi.

5.2. Indicatori macroeconomici

5.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

- (84) La produzione dell'industria dell'Unione è diminuita notevolmente, del 32 %, durante il periodo considerato. La diminuzione complessiva (nel corso del periodo considerato) ha rispecchiato il notevole calo dei consumi (del 29 % nel periodo considerato, cfr. considerando 72). Essa ha tuttavia presentato un andamento diverso da quest'ultimo. La diminuzione è stata del 32 % tra il 2007 e il 2009, con il calo maggiore, pari al 23 %, tra il 2008 e il 2009. Si è stabilizzata tra il 2009 e il PI.

Tabella 4

Produzione totale dell'Unione

	2007	2008	2009	PI
Volume (000 mq)				
Produzione	1 614 668	1 434 844	1 100 052	1 094 660
Indice (2007 = 100)	100	89	68	68

- (85) La capacità produttiva dell'industria dell'Unione è calata del 5 % tra il 2007 e il 2008 e del 2 % tra il 2008 e il PI. Il conseguente utilizzo degli impianti indica una diminuzione complessiva del 27 % tra il 2007 e il PI.

Tabella 5

Capacità produttiva e utilizzo degli impianti

	2007	2008	2009	PI
Volume (000 mq)				
Capacità produttiva	1 849 252	1 760 720	1 720 180	1 718 023
Indice (2007 = 100)	100	95	93	93
Utilizzo degli impianti	87 %	81 %	64 %	64 %
Indice (2007 = 100)	100	93	73	73



5.2.2. Volumi delle vendite e quota di mercato

- (86) Conformemente all'andamento dei volumi di produzione, le vendite dell'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti sul mercato UE sono diminuite ad un tasso comparabile a quello del calo dei consumi, ossia del 30 % durante il periodo considerato. Le vendite dell'industria dell'Unione hanno presentato un andamento analogo a quello dei consumi in termini di diminuzione su base annua.

Tabella 6

Volume delle vendite ad acquirenti indipendenti

	2007	2008	2009	PI
Volume (000 mq)				
Vendite nell'Unione	1 275 486	1 099 092	992 204	895 140
Indice (2007 = 100)	100	86	78	70

- (87) Durante il periodo considerato, la quota di mercato detenuta dall'industria dell'Unione è scesa dell'1 %.

Tabella 7

Quota di mercato dell'UE

	2007	2008	2009	PI
Quota di mercato dell'industria dell'Unione	89 %	89 %	90 %	88 %
Indice (2007 = 100)	100	100	101	99

5.2.3. Occupazione e produttività

- (88) L'occupazione è diminuita dell'11 % tra il 2007 e il 2008. Nel periodo considerato ha subito un calo del 16 %.

Tabella 8

Occupazione

	2007	2008	2009	PI
Media periodo				
Totale addetti	92 588	82 214	79 518	77 458
Indice (2007 = 100)	100	89	86	84

- (89) La produttività della forza lavoro dell'industria dell'Unione, misurata come produzione annua per addetto, è rimasta stabile tra il 2007 e il 2008. Tuttavia, tra il 2008 e il PI si è registrato un declino nella produttività pari al 19 % correlato al calo della produzione.

Tabella 9

Produttività

	2007	2008	2009	PI
Produttività (mq all'anno/addetto)	17 439	17 453	13 834	14 132
Indice (2007 = 100)	100	100	79	81

5.2.4. Entità del margine di dumping

- (90) I margini di dumping sono indicati nella sezione precedente dedicata al dumping. Tutti i margini stabiliti risultano notevolmente superiori alla soglia minima. Inoltre, dati i volumi e i prezzi delle importazioni oggetto di dumping, l'incidenza del margine di dumping effettivo non può essere considerata trascurabile.



5.3. Indicatori microeconomici

- (91) Gli elementi microeconomici (scorte, prezzi, flussi di cassa, redditività, utile sul capitale investito, capacità di reperire capitali, investimenti e salari) sono stati valutati in riferimento alle singole società, ossia al livello dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.

5.3.1. Osservazione generale

- (92) Nell'analisi di alcuni indicatori microeconomici (prezzo di vendita, costo di produzione, redditività e utile sul capitale investito, ossia indicatori espressi non come valori assoluti, ma come percentuali) i risultati delle società inserite in uno specifico segmento del campione sono stati valutati in base al contributo di quel segmento alla produzione totale dell'Unione (partendo dal peso specifico di ciascun segmento rispetto all'intero settore delle piastrelle di ceramica – 52 % per le piccole aziende, 24 % ciascuna per le aziende medie e le grandi aziende). Di conseguenza, si è fatto in modo che i risultati relativi alle grandi aziende non prevalessero nell'analisi del pregiudizio, mettendo opportunamente in luce la situazione delle piccole aziende, che costituiscono complessivamente la maggioranza della produzione dell'Unione.

5.3.2. Scorte

- (93) Nonostante il livello di scorte di chiusura dell'industria dell'Unione sia diminuito in termini assoluti del 14 % nel periodo considerato, in percentuale della produzione è aumentato notevolmente (del 37 %).

Tabella 10

	2007	2008	2009	PI
Scorte (000 mq)	48 554	50 871	39 689	41 887
Indice (2007 = 100)	100	105	82	86
Scorte espresse come percentuale della produzione	43 %	49 %	55 %	59 %
Indice (2007 = 100)	100	114	128	137

- (94) L'aumento delle scorte è un fattore di pregiudizio significativo. Le aziende del settore normalmente conservano scorte pari a tre mesi di produzione ma la pressione esercitata dalle importazioni cinesi oggetto di dumping le ha obbligate ad aumentare le scorte fino a sei mesi di produzione. In effetti si è riscontrato un aumento annuo costante delle scorte, che sono passate dal 43 % nel 2007 al 59 % nel PI.
- (95) Tale aumento delle scorte si spiega con il fatto che i produttori esportatori cinesi si sono concentrati sulle vendite di grosse partite di prodotti omogenei mentre l'industria dell'Unione offriva una varietà notevolmente più ampia di prodotti in termini di tipologie, colori e dimensioni. Per poter rispondere in tempi estremamente brevi ad ordinativi molto specifici l'industria dell'Unione ha dovuto aumentare le scorte.

5.3.3. Prezzi di vendita

- (96) Nel corso del periodo considerato, i prezzi unitari di vendita dell'industria dell'Unione sono aumentati del 10 %.

Tabella 11

Prezzo unitario sul mercato UE

	2007	2008	2009	PI
Prezzi unitari delle vendite dell'Unione (EUR/mq)	8,0	8,4	8,7	8,8
Indice (2007 = 100)	100	104	108	110



- (97) L'aumento dei prezzi è stato causato da vari fattori. Innanzitutto si è reso necessario recuperare i maggiori costi di produzione che nello stesso periodo sono aumentati del 14 % (cfr. considerando 106). L'aumento dei prezzi è stato inoltre causato dalle scorte in crescita (cfr. considerando 95) e dalla modifica del product mix offerto dall'industria dell'Unione. Le importazioni dalla Cina si sono concentrate su grosse partite di prodotti omogenei. L'industria dell'Unione si è quindi dovuta concentrare su piccole partite del prodotto in esame per rispondere ad una domanda più frammentata, con quantità minori e maggiore varietà in termini di tipologie, colori e dimensioni.
- (98) Tuttavia, nonostante l'aumento dei prezzi unitari, l'industria dell'Unione ha operato con profitti inferiori al livello perseguito. In realtà, il segmento delle piccole aziende ha registrato perdite.
- (99) L'andamento dei prezzi delle importazioni dalla Cina è stato descritto al considerando 75. Come si nota tali prezzi hanno presentato una tendenza diversa da quella dell'industria dell'Unione, attestandosi su livelli costantemente inferiori. Durante il PI, i prezzi della Cina erano pari alla metà dei prezzi dell'industria dell'Unione.

5.3.4. Redditività, flussi di cassa, utile sul capitale investito, capacità di reperire capitali, investimenti e salari

- (100) Come già indicato, l'aumento dei costi di produzione registrato è stato maggiore dell'aumento dei prezzi di vendita. Con un aumento dei costi pari al 14 % nel periodo considerato, l'industria dell'Unione è riuscita ad aumentare i prezzi del 9 %. La redditività è quindi scesa dal 3,9 % nel 2007 allo 0,4 % nel PI. L'industria ha registrato gli utili minimi nel 2009, anno in cui non è stata in grado di coprire i costi di produzione e ha subito una perdita pari all'1,2 %. Tra i tre segmenti, il maggiormente interessato è stato quello delle piccole aziende, che registrano una perdita dal 2008. Le aziende medie e grandi, nonostante notevoli cali della redditività, sono riuscite a vendere ottenendo utili modesti sebbene non sostenibili.
- (101) Gli utili conseguiti dalle aziende medie e grandi non possono essere comunicati per motivi di riservatezza. Nel segmento delle grandi aziende il calcolo degli utili si è basato sui dati di un'azienda, mentre la comunicazione dei risultati delle aziende medie consentirebbe ad altre aziende di calcolare gli utili degli altri segmenti, poiché gli utili ponderati complessivi risultano noti.

Tabella 12

Redditività, flussi di cassa, utile sul capitale investito, investimenti e salari

	2007	2008	2009	PI
Redditività netta delle vendite dell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % delle vendite nette)	3,9 %	0,6 %	- 1,2 %	0,4 %
Flussi di cassa (000 EUR)	86 663	55 131	41 599	40 256
Indice (2007 = 100)	100	64	48	46
Utile sul capitale investito (utile netto in % del valore contabile netto degli investimenti)	8,3 %	4,0 %	- 0,5 %	1,1 %
Investimenti netti (000 EUR)	15 733	15 673	11 005	11 283
Indice (2007 = 100)	100	100	70	72
Costo del lavoro annuo per addetto	38 910	39 714	37 366	37 242
Indice (2007 = 100)	100	102	96	96

- (102) L'andamento dei flussi di cassa, che rappresentano la capacità dell'industria di autofinanziare le proprie attività, è rimasto positivo durante il periodo considerato. Esso tuttavia è diminuito di circa il 54 % tra il 2007 e il PI.



- (103) L'utile sul capitale investito ha seguito nel complesso l'andamento della redditività durante tutto il periodo considerato.
- (104) Tra il 2007 e il PI il flusso annuo di investimenti effettuati nel prodotto in esame dall'industria dell'Unione è diminuito del 28 %.
- (105) Tra il 2007 e il PI il salario medio per addetto è diminuito del 4 %.

5.3.5. Costi di produzione

Tabella 13

Costi di produzione

	2007	2008	2009	PI
Costi di produzione EUR/mq	7,7	8,3	8,8	8,8
Indice	100	108	114	114

- (106) Come indicato in precedenza, i costi di produzione sono aumentati del 14 % nel periodo considerato. Tale aumento è dovuto all'aumento delle scorte (cfr. considerando 95) e alla modifica del product mix offerto dall'industria dell'Unione (maggiore varietà di prodotti in termini di tipologie, colori e dimensioni) mentre le importazioni cinesi si sono concentrate su grosse partite di prodotti omogenei. L'industria dell'Unione ha dovuto aumentare le scorte per poter rispondere in tempi brevi ad ordinativi estremamente specifici e fornire una più ampia varietà di prodotti.

6. Conclusioni relative al pregiudizio

- (107) L'inchiesta ha rilevato, durante il periodo considerato, un deterioramento di indicatori di pregiudizio quali volume della produzione, utilizzo degli impianti, volume delle vendite ad acquirenti indipendenti ed occupazione. Benché non si possa trascurare il fatto che questo andamento negativo del consumo abbia avuto ripercussioni sfavorevoli sull'industria dell'Unione, va osservato che le importazioni cinesi sono riuscite ad incrementare la propria quota di mercato grazie alla pressione sui prezzi.
- (108) Nel periodo considerato, inoltre, gli indicatori di pregiudizio relativi ai risultati finanziari dei produttori dell'Unione — quali la redditività, l'utile sul capitale investito e i flussi di cassa — hanno subito marcate ripercussioni negative. Un fattore di pregiudizio significativo consiste nel considerevole aumento delle scorte (del 37 %) nel periodo considerato. Tale aumento si spiega con il fatto che i produttori esportatori cinesi si sono concentrati sulle vendite di grosse partite di prodotti omogenei mentre l'industria dell'Unione offriva una varietà notevolmente più ampia di prodotti in termini di tipologie, colori e dimensioni. L'industria dell'Unione ha dovuto aumentare le scorte per poter rispondere in tempi brevi ad ordinativi estremamente specifici e fornire una più ampia varietà di prodotti.
- (109) L'aumento dei prezzi di vendita dell'industria dell'Unione nel periodo considerato è stato dovuto all'aumento dei costi di produzione. Nel complesso, la redditività si è deteriorata durante il periodo considerato. In realtà, il segmento delle piccole imprese, che rappresenta la metà dell'industria dell'Unione, era in perdita sin dal 2008. Di conseguenza, nonostante l'aumento dei prezzi di vendita, l'industria non è stata in grado di conseguire utili sufficienti. L'industria non ha potuto aumentare i propri prezzi di vendita a un livello tale da garantire i tassi di redditività necessari per la sostenibilità a lungo termine.
- (110) L'analisi delle tendenze dei prezzi basata sui dati Eurostat ha indicato che il differenziale di prezzo tra le importazioni dalla Cina oggetto di dumping e i prezzi dell'industria dell'Unione è aumentato passando da circa 40 % nel 2007 e nel 2008 a circa 50 % nel 2009 nel PI.
- (111) Alla luce di quanto esposto si è provvisoriamente concluso che l'industria dell'Unione ha subito un notevole pregiudizio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.



E. NESSO DI CAUSALITÀ

1. Introduzione

- (112) Conformemente all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se il notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione sia stato dovuto alle importazioni oggetto di dumping provenienti dal paese interessato. Sono stati esaminati anche fattori noti, diversi dalle importazioni oggetto di dumping, che potrebbero aver arrecato pregiudizio all'industria dell'Unione, per evitare che l'eventuale pregiudizio causato da questi altri fattori fosse attribuito alle importazioni oggetto di dumping.

2. Incidenza delle importazioni dalla Cina

- (113) La crescente quota di mercato detenuta dai produttori esportatori cinesi nel periodo considerato ha coinciso con un calo degli utili dell'industria dell'Unione ed un notevole aumento delle relative scorte.
- (114) Ciò ha anche coinciso con una diminuzione del consumo nell'Unione. Tuttavia, mentre il volume delle importazioni cinesi è diminuito del 9 % tra il 2007 e il 2009, in linea con il calo del consumo (sebbene con ritmi diversi — il consumo è diminuito del 23 % nello stesso periodo), dal 2007 la quota di mercato cinese ha presentato una crescita costante. Inoltre, tra il 2009 e il PI, nonostante un ulteriore calo del consumo pari al 6 %, le importazioni cinesi sono aumentate del 6 %.
- (115) Durante l'intero periodo considerato il differenziale di prezzo (basato su cifre Eurostat) tra le importazioni cinesi e i prezzi dell'industria dell'Unione si è rivelato estremamente significativo. Il fatto che già nel 2007 si attestasse ad oltre il 40 % indica che la politica dei prezzi praticata dai produttori esportatori cinesi era stata adottata prima della crisi economica. Tale differenziale è inoltre aumentato dopo la crisi, raggiungendo il 50 % nel PI.
- (116) La crescente quota di mercato detenuta dalle importazioni cinesi, assieme al calo dei prezzi e all'aumento del differenziale di prezzo tra i prezzi dell'Unione e quelli cinesi, ha coinciso con il deterioramento della situazione nell'industria dell'Unione.

3. Effetti di altri fattori

3.1. Incidenza delle importazioni originarie di paesi terzi diversi dalla Cina

- (117) Nel periodo considerato, il volume delle importazioni da paesi terzi diversi dalla Cina è diminuito del 40 %. Anche

la quota di mercato detenuta da tali importazioni è leggermente diminuita nello stesso periodo (dell'1 % circa). Mentre nel 2007 i prezzi di tali importazioni erano comparabili con quelli cinesi, il differenziale di prezzo ha raggiunto il 18 % nel 2009 e il 16 % nel PI.

- (118) La Turchia è il secondo principale esportatore verso l'Unione, con una quota di mercato pari al 3 % nel PI. Tale quota di mercato è rimasta stabile (con un leggero calo dello 0,4 %) durante il periodo considerato. Il volume delle importazioni dalla Turchia è diminuito del 37 % durante il periodo considerato. Nonostante i prezzi delle importazioni dalla Turchia fossero inferiori a quelli dell'industria dell'Unione (circa del 40 % nel periodo considerato), il differenziale di prezzo tra le importazioni turche e quelle cinesi è aumentato del 16 % nel 2009 e nel PI in seguito ad un aumento dei prezzi turchi pari al 22 %. Alla luce di ciò non è possibile escludere che le importazioni da paesi terzi diversi dalla Cina possano aver contribuito, in misura estremamente ridotta, al pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione. Tuttavia, non sono tali da infirmare il nesso di causalità stabilito con le importazioni dalla Cina oggetto di dumping.

4. Incidenza della grande frammentazione dell'industria dell'Unione

- (119) L'industria delle piastrelle dell'Unione è caratterizzata da una grande frammentazione. Il numero complessivo di aziende è tuttavia diminuito nel periodo considerato a causa di un processo di consolidamento in atto da un paio di decenni a questa parte. Ancor più rilevante risulta tuttavia il fatto che negli Stati membri detentori delle quote maggiori di produzione, dove la frammentazione è ancor più marcata, l'inchiesta abbia dimostrato che le aziende operano in cluster, struttura che assicura un'efficace distribuzione delle risorse. Di fatto la frammentazione consente alle grandi aziende di subappaltare la produzione di determinate tipologie di prodotto (in termini di colori, dimensioni e così via) alle piccole aziende. Con l'aiuto delle piccole aziende l'industria è in grado di fornire numerose tipologie di prodotti in tempi brevi. Ciò si è rivelato particolarmente importante alla luce della concorrenza cinese che vendeva grosse partite di prodotti omogenei senza lasciare alcuno spazio alla flessibilità nel design, nei colori, ecc. In tali circostanze, non è possibile stabilire un nesso di causalità tra la frammentazione e il deterioramento della situazione dell'industria dell'Unione nel periodo considerato.

4.1. Incidenza della crisi economica

- (120) L'inchiesta ha evidenziato che la crisi economica ha indubbiamente avuto un'incidenza sulla situazione dell'industria dell'Unione.



- (121) Tale incidenza è stata principalmente collegata alla stasi del mercato edilizio, che si è tradotta in un minor consumo di piastrelle di ceramica. Nel complesso, nel 2009 il declino dell'attività edilizia nell'intera UE si è attestato al 7,5 % ⁽¹⁾. L'incidenza esatta del clima economico generale sul settore edilizio risulta diversa in base al segmento specifico all'interno di tale settore ⁽²⁾. Nel 2009 il calo dell'attività edilizia ha interessato in particolar modo i segmenti relativi alla costruzione di nuovi edifici e di edifici privati non residenziali. Al contrario, l'ingegneria civile non è stata altrettanto colpita e nel 2009 il segmento degli edifici pubblici non residenziali è persino cresciuto dell'1,1 %. Secondo la Federazione delle industrie europee del settore edilizio tali tendenze si spiegano con le iniziative pubbliche volte a mantenere o persino incrementare la spesa per gli edifici pubblici e le infrastrutture, nel quadro dei pacchetti di incentivi nazionali. Analogamente, gli incentivi fiscali alle soluzioni di efficienza energetica hanno mitigato l'incidenza della stasi economica sulle attività di ristrutturazione e manutenzione.
- (122) Le evoluzioni appena descritte si sono ripercosse positivamente sui segmenti delle ristrutturazioni e della manutenzione (con implicazioni positive per la produzione, le vendite e la redditività dell'industria utilizzatrice poiché i margini di utile si presentano maggiori nel segmento retail). In ogni caso tali segmenti hanno subito in maniera minore la stasi economica.
- (123) L'analisi seguente dimostra che, nonostante la stasi economica possa aver avuto un'incidenza sulla situazione dell'industria dell'Unione, il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione è stato in effetti causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina.
- (124) Innanzitutto, l'inchiesta ha dimostrato che la ripresa nel settore edilizio in seguito alla stasi economica è iniziata durante il PI, mentre gli indicatori dell'industria dell'Unione continuavano a registrare una tendenza negativa.
- (125) In secondo luogo, un elemento importante è l'andamento delle scorte, che in questo caso rappresenta un indicatore di pregiudizio significativo (cfr. considerando 93). Si è osservato un aumento annuale delle scorte piuttosto costante. Questo tipo di aumento uniforme e costante indica che l'industria dell'Unione subiva in realtà la pressione incessante esercitata dai produttori esportatori cinesi. Se l'aumento delle scorte fosse imputabile alla stasi economica, si sarebbe probabilmente osservato un aumento notevole negli anni della crisi, anziché una tendenza costante durante l'intero periodo considerato.
- (126) Infine, l'analisi delle cifre relative alla redditività, soprattutto per le piccole aziende, che rappresentavano quasi il

50 % della produzione dell'Unione durante il PI, dimostra che nel 2007 tali aziende hanno conseguito un utile molto modesto, pari allo 0,3 %, mentre successivamente hanno sempre registrato perdite. Ciò indica che la loro situazione ha iniziato a deteriorarsi prima della crisi.

- (127) Alla luce di quanto sopra, si ritiene che il deterioramento della situazione economica dell'industria dell'Unione sia imputabile principalmente alle importazioni oggetto di dumping dalla Cina. Sebbene la crisi economica e la risultante stasi della domanda possano aver contribuito al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, la relativa incidenza non è stata tale da rompere il nesso di causalità stabilito tra le importazioni oggetto di dumping dalla Cina e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione.

4.2. Affermazioni in relazione al pregiudizio autoprovocato

- (128) Un importatore ha sostenuto che le vendite a prezzi bassi da parte dei produttori di piastrelle polacchi hanno rappresentato la principale causa di pregiudizio. A tale proposito va notato che l'analisi del pregiudizio deve essere condotta a livello dell'industria dell'Unione nel suo complesso e non in relazione a parte di essa. Ciononostante la Commissione ha analizzato la situazione del mercato polacco in base alle informazioni disponibili (si ricorda che la società polacca inserita nel campione ha deciso di interrompere la propria collaborazione e che nessun'altra società polacca ha accettato di collaborare).
- (129) In primo luogo si è rilevato che, in termini di volumi, le vendite polacche verso il resto del mercato dell'Unione corrispondevano a una quota di mercato inferiore al 3 % durante il PI.
- (130) In secondo luogo, se le società polacche avessero collaborato all'inchiesta e i loro prezzi fossero stati presi in considerazione ai fini dell'analisi relativa alla sottoquotazione dei prezzi, ciò avrebbe avuto un impatto estremamente limitato sul calcolo complessivo della sottoquotazione. A causa della mancata collaborazione della società polacca, non si è potuto disporre di informazioni dettagliate in materia di prezzi per NCP. Tuttavia, anche assumendo un approccio di «incidenza massima», supponendo che tutte le vendite polacche fossero state inserite nel calcolo, l'incidenza sarebbe stata marginale e non avrebbe modificato il quadro complessivo, visti i volumi di vendita relativamente bassi ⁽³⁾.
- (131) Su tale base l'eventuale incidenza delle vendite polacche sul pregiudizio subito dall'industria dell'Unione è stata limitata.

⁽¹⁾ Fonte: www.fiec.org

⁽²⁾ Ibid.

⁽³⁾ Per verificare i volumi e i prezzi di vendita polacchi nell'UE, vista la mancata collaborazione da parte dei produttori polacchi, la Commissione ha combinato i dati provenienti da varie fonti disponibili (ossia Eurostat, Prodcom, risposte per il campionamento di tre società polacche).



- (132) Un'altra affermazione in relazione al pregiudizio autoprovocato è quella secondo cui alcuni produttori dell'Unione avrebbero inserito a catalogo importazioni di piastrelle cinesi rivendute con il proprio marchio. Tale affermazione non è tuttavia stata comprovata e inoltre gli elementi raccolti durante l'inchiesta indicano che dette importazioni sono state marginali. Di conseguenza non è possibile concludere che tali importazioni da parte di produttori UE abbiano contribuito al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

5. Andamento delle esportazioni per l'industria dell'Unione

- (133) Anche l'andamento delle esportazioni è stato esaminato come uno dei fattori noti, diversi dalle importazioni oggetto di dumping, che avrebbero potuto arrecare un pregiudizio all'industria dell'Unione, in modo da non attribuire alle importazioni oggetto di dumping l'eventuale pregiudizio causato da questi altri fattori. L'analisi dei dati Eurostat ha in effetti dimostrato che le esportazioni dall'Unione hanno subito un calo pari al 44 %. I prezzi di tali esportazioni sono tuttavia aumentati del 32 %. Per i produttori del campione che hanno collaborato tale calo è stato meno marcato (- 24 %). L'inchiesta ha inoltre dimostrato che la quota delle esportazioni in percentuale delle vendite totali dell'industria dell'Unione è aumentata, passando dal 17 % nel 2007 al 19 % nel 2009. Inoltre, nonostante i volumi delle esportazioni relative ai produttori dell'Unione che hanno collaborato siano diminuiti, tale diminuzione è stata meno marcata del calo delle vendite sul mercato dell'Unione (- 24 % delle esportazioni rispetto a - 30 % delle vendite nell'Unione). Si è pertanto ritenuto che la diminuzione del volume delle esportazioni non giustificasse il livello del pregiudizio subito dai produttori dell'Unione.

- (134) In base a quanto precede, si è concluso provvisoriamente che l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione non ha contribuito al notevole pregiudizio subito dalla stessa.

6. Conclusioni sul nesso di causalità

- (135) Si è quindi concluso che esiste un nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e le importazioni oggetto di dumping originarie della Cina. La crisi economica e le importazioni da paesi terzi diversi dalla Cina hanno avuto un'incidenza sulla situazione dell'industria dell'Unione, ma non al punto di infirmare il nesso di causalità stabilito tra le importazioni oggetto di dumping della Cina e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione.
- (136) Sulla base di questa analisi degli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria dell'Unione, si è concluso in via provvisoria che esiste un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping originarie della Cina e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione durante il PI.

F. INTERESSE DELL'UNIONE

1. Interesse dell'industria dell'Unione

- (137) Si è registrato un alto livello di cooperazione e sostegno da parte dell'associazione europea (Cerame-Unie) e delle principali associazioni nazionali di produttori. Inoltre, nessun produttore dell'Unione si è opposto all'avvio dell'inchiesta o all'istituzione di misure. Ciò indica che l'istituzione di misure è chiaramente nell'interesse dei produttori dell'Unione.
- (138) Dall'inchiesta è emerso che l'industria dell'Unione subisce un notevole pregiudizio a causa degli effetti delle importazioni oggetto di dumping vendute a prezzi inferiori a quelli dei produttori dell'Unione, come illustrato ai considerando 76 e seguenti.
- (139) È probabile che l'industria dell'Unione trarrebbe beneficio da misure che impedissero probabilmente una nuova ondata di importazioni a prezzi bassi oggetto di dumping.
- (140) Nel caso in cui le misure non fossero istituite, si avrebbe probabilmente un aumento — forse ancora più pronunciato — delle importazioni di piastrelle di ceramica a prezzi bassi e oggetto di dumping. L'effetto del calo dei prezzi di vendita causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina continuerebbe a comprimere i prezzi di vendita e gli utili dei produttori dell'Unione.
- (141) Poiché la situazione finanziaria e la redditività dell'industria dell'Unione non sono abbastanza solide da sopportare l'ulteriore pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping a prezzi notevolmente inferiori, è estremamente probabile che un elevato numero di produttori dell'Unione finirà progressivamente per scomparire.

2. Interesse degli importatori

- (142) Gli importatori e gli utilizzatori indipendenti che hanno collaborato hanno rappresentato circa il 6 % del volume totale delle importazioni originarie della Cina. Nell'operazione di campionamento (cfr. considerando 15) sono stati selezionati sette importatori indipendenti (uno dei quali anche utilizzatore), rappresentanti circa il 5 % delle importazioni totali dalla Cina. Gli importatori che hanno collaborato si occupavano principalmente del commercio di piastrelle, ad eccezione di un importatore per cui il commercio di piastrelle rappresentava solo una piccola parte della sua attività commerciale complessiva. Per tali importatori che hanno collaborato la quota delle importazioni dalla Cina era molto significativa rispetto al totale degli acquisti effettuati (oltre 3/4). Nonostante sembri esistere un margine in grado di assorbire un aumento dei prezzi delle importazioni dalla Cina, dal momento che il ricarico applicato dagli importatori su tali importazioni si attesta a circa il 50 %, generalmente gli utili dichiarati sono dell'ordine del 5 %.
- (143) Di conseguenza, dal mero punto di vista dei costi, qualora fossero istituite misure, queste inciderebbero con ogni probabilità sull'attività degli importatori.



- (144) L'inchiesta ha rivelato tuttavia che gli importatori e gli utilizzatori possono spostarsi su prodotti originari da paesi terzi o dall'Unione. Tale passaggio può avvenire con una certa facilità, poiché il prodotto in esame viene fabbricato in diversi paesi, sia nell'Unione che altrove (Turchia, Emirati Arabi Uniti, Sudest asiatico, Brasile e altri).
- (145) Un importatore ha dichiarato di aver tentato di cambiare i propri fornitori, in seguito all'avvio dell'inchiesta, ma che i propri sforzi sono stati vani. D'altro canto, un altro importatore ha dichiarato che tale processo era già in corso quando è stata effettuata l'inchiesta e ha avuto un buon esito. Un terzo importatore ha dichiarato di voler espandere la propria gamma di fornitori includendo produttori non cinesi, opzione che sembra facilmente percorribile.
- (146) Si conclude pertanto in via provvisoria che l'istituzione di misure non impedirebbe agli importatori dell'Unione di acquistare prodotti simili da altre fonti. Inoltre, l'obiettivo dei dazi antidumping non è quello di sbarrare la strada a specifici canali commerciali ma di ripristinare condizioni eque sul mercato e contrastare pratiche commerciali sleali.
- (147) Infine, il grado di collaborazione piuttosto limitato degli importatori indipendenti indica che l'istituzione di misure non avrebbe effetti significativi sulla loro attività.

3. Interesse degli utilizzatori

- (148) La Commissione ha contattato due delle principali associazioni di utilizzatori nell'UE.
- (149) Il settore edilizio (rappresentato dalla Federazione delle industrie europee del settore edilizio) ha deciso di non collaborare attivamente all'inchiesta. Ha risposto alla richiesta iniziale della Commissione, ma in seguito ha smesso di collaborare a causa dello scarso interesse dimostrato dai propri soci.
- (150) Tale basso grado di collaborazione da parte degli utilizzatori indicherebbe che il settore non dipende in maniera preponderante dalle importazioni cinesi o che, nel caso di istituzione di misure, non risulterebbe danneggiato in maniera significativa. Ciò sembra particolarmente vero nel settore edilizio in cui, come dichiarato dai produttori nel corso delle visite di verifica, le piastrelle di ceramica hanno un peso marginale sui costi finali. Ciò sembrerebbe ragionevole tenuto conto del costo dei materiali nelle nuove costruzioni o nelle ristrutturazioni. Inoltre, come indicato in precedenza, le fonti di approvvigionamento potranno essere modificate con relativa facilità.
- (151) La European Do-It-Yourself Association (EDRA) ha contattato la Commissione a nome dei propri soci. Tale associazione ha presentato le proprie osservazioni all'inizio dell'inchiesta, sostenendo che i dazi avrebbero comportato un aumento dei prezzi al consumo e che il pas-

saggio ad altre fonti di approvvigionamento avrebbe stimolato un aumento dei costi, sia per i distributori sia per i clienti. Tali affermazioni, tuttavia, non sono state comprovate.

4. Interesse dei consumatori finali

- (152) La Commissione ha contattato un'associazione di consumatori la quale ha replicato di non essere interessata a collaborare. Nessun'altra associazione di consumatori si è manifestata.
- (153) L'incidenza dei dazi antidumping sui consumatori è probabilmente limitata, poiché il ricarico applicato dai rivenditori è normalmente molto elevato. Persino eventuali aumenti di prezzi avrebbero un impatto piuttosto limitato sui consumatori poiché l'aumento dei costi sarebbe compreso tra 1,5 e 3 EUR al mq (in base al prezzo medio delle importazioni cinesi di 4,5 EUR nel PI). I singoli consumatori acquistano quantitativi limitati di piastrelle e non troppo di frequente. Inoltre, un aumento dei prezzi a breve termine potrebbe essere vantaggioso nel lungo termine per i consumatori, garantendo la concorrenza sul mercato. La mancanza di concorrenza nel lungo termine potrebbe comportare un aumento dei prezzi ancor più pronunciato e la scomparsa delle importazioni a prezzi bassi.

5. Interesse dei fornitori

- (154) Nel corso dell'inchiesta non si sono manifestati né fornitori, né associazioni di fornitori.
- (155) Dall'inchiesta è emerso che i fornitori che potevano essere maggiormente interessati dal procedimento in corso erano i fabbricanti di apparecchiature destinate alla produzione di piastrelle. L'inchiesta ha dimostrato che alcuni produttori cinesi hanno acquistato tali apparecchiature da fornitori con sede sul territorio dell'Unione. Tuttavia, i dati ufficiali indicano che le vendite dall'Unione alla Cina hanno presentato una tendenza stabile, in leggero calo nell'ultimo decennio, e che la Cina rappresenta una quota di mercato significativa, ma non maggioritaria, per le loro vendite (circa il 10 %). In effetti i clienti principali dei fornitori erano i produttori dell'Unione, il che spiega il loro interesse vitale nell'andamento dell'industria dell'Unione, da cui dipendono.
- (156) Inoltre, la mancanza di collaborazione da parte del settore indica che i fornitori non ritengono che le misure antidumping contro le importazioni del prodotto in esame possano danneggiare in maniera significativa la loro situazione.

6. Conclusioni sull'interesse dell'Unione

- (157) Alla luce di quanto precede, si è concluso in via provvisoria che nel complesso non esistono motivi validi per non istituire misure antidumping sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Cina.



G. MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE**1. Livello di eliminazione del pregiudizio**

- (158) Viste le conclusioni di cui sopra relative al dumping, al pregiudizio che ne è derivato, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione, è opportuno istituire misure provvisorie sulle importazioni del prodotto in esame dalla Cina per evitare che le importazioni in dumping danneggino ulteriormente l'industria dell'Unione.

2. Misure provvisorie

- (159) In considerazione di quanto precede, si ritiene che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, debbano essere istituite misure provvisorie antidumping sulle importazioni originarie della Cina al livello corrispondente al più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio, secondo il principio del dazio inferiore.
- (160) Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento sono state stabilite in base alle conclusioni della presente inchiesta. Esse rispecchiano perciò la situazione constatata durante l'inchiesta per le società interessate. Queste aliquote del dazio (contrariamente al dazio unico per l'intero paese applicabile a «tutte le altre società») sono quindi applicabili esclusivamente alle importazioni di prodotti originari della Repubblica popolare cinese fabbricati dalle società, ossia dalle persone giuridiche specificamente menzionate. Le importazioni di prodotti fabbricati da altre società non espressamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».
- (161) Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping (ad esempio, in seguito a un cambiamento della ragione sociale della società o all'istituzione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate alla Commissione⁽¹⁾, complete di tutte le informazioni pertinenti, in particolare l'indicazione di eventuali mutamenti nelle attività della società

riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all'esportazione, collegati ad esempio al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se opportuno, il regolamento sarà modificato con l'aggiornamento dell'elenco delle società che beneficiano delle aliquote di dazio individuali.

- (162) Per garantire una corretta applicazione del dazio antidumping, il livello del dazio residuo dovrà essere applicato non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato, ma anche ai produttori che non hanno esportato verso l'Unione durante il PI.
- (163) Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla grande differenza tra le aliquote del dazio, in questo caso si ritiene necessaria l'adozione di misure speciali volte a garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping. Tali misure comprendono gli elementi indicati di seguito: la presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti indicati nell'allegato del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da una fattura di questo tipo saranno assoggettate al dazio antidumping residuo applicabile a tutti gli altri esportatori.
- (164) Qualora dopo l'istituzione delle misure in esame si registri un notevole incremento del volume delle esportazioni di una delle società che beneficia di un dazio individuale più basso, [se del caso, può essere indicata una percentuale] tale aumento potrebbe essere considerato come un cambiamento della configurazione degli scambi dovuto all'istituzione di misure ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze e se sono soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un'inchiesta antielusione. Nell'ambito dell'inchiesta si potrà fra l'altro esaminare la necessità di sopprimere i dazi individuali e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale.
- (165) I dazi proposti riportati di seguito si basano sui margini di dumping stabiliti dall'inchiesta, poiché questi si sono rivelati inferiori ai margini di pregiudizio. Sono pertanto stabiliti i seguenti dazi antidumping provvisori:

Società	Margine di dumping	Dazio provvisorio
Guangdong Xinruncheng Ceramics Co., Ltd	35,5 %	35,5 %
Shandong Yadi Ceramics Co., Ltd	36,6 %	36,6 %
Dongguan City Wonderful Ceramics Industrial Park Co., Ltd; Guangdong Jiamei Ceramics Co., Ltd; Qingyuan Gani Ceramics Co., Ltd; Foshan Gani Ceramics Co., Ltd	26,2 %	26,2 %
Tutti gli altri produttori che hanno collaborato	32,3 %	32,3 %
Tutte le altre società	73,0 %	73,0 %

⁽¹⁾ Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione H, 1049 Bruxelles, Belgio.



H. DISPOSIZIONE FINALE

(166) Le suddette conclusioni provvisorie sono comunicate a tutte le parti interessate, che sono invitate a presentare le loro osservazioni per iscritto e a chiedere un'audizione. Le osservazioni saranno esaminate e prese in considerazione, nei casi giustificati, prima di adottare decisioni definitive. Va inoltre precisato che le conclusioni relative all'istituzione dei dazi antidumping espone ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate in vista di stabilire conclusioni definitive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio provvisorio antidumping sulle importazioni di piastrelle e le lastre da pavimentazione o da rivestimento, smaltate e non smaltate, di ceramica; cubi, tessere ed articoli simili di ceramica non smaltati, anche su supporto, che rientrano attualmente nei codici NC 6907 10 00, 6907 90 20, 6907 90 80, 6908 10 00, 6908 90 11, 6908 90 20, 6908 90 31, 6908 90 51, 6908 90 91, 6908 90 93 e 6908 90 99, originari della Repubblica popolare cinese.

2. L'aliquota del dazio provvisorio antidumping applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate, è la seguente:

Società	Dazio	Codice addizionale TARIC
Guangdong Xinruncheng Ceramics Co., Ltd	35,5 %	B009
Shandong Yadi Ceramics Co., Ltd	36,6 %	B010
Dongguan City Wonderful Ceramics Industrial Park Co., Ltd; Guangdong Jiamei Ceramics Co., Ltd; Qingyuan Gani Ceramics Co., Ltd; Foshan Gani Ceramics Co., Ltd	26,2 %	B011
Società elencate nell'allegato I	32,3 %	B012
Tutte le altre società	73,0 %	B999

3. L'applicazione delle aliquote di dazio individuali specificate per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti indicati nell'allegato II. In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.

4. L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

5. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1225/2009, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e delle considerazioni in base a cui è stato adottato il presente regolamento, presentare osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. A norma dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009, le parti interessate possono presentare osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese dalla data della sua entrata in vigore.



Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

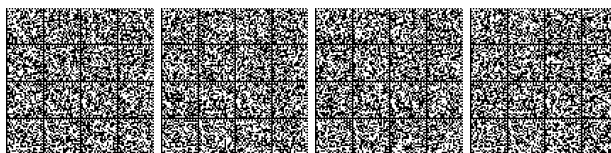
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO



ALLEGATO I

Produttori cinesi che hanno collaborato non inseriti nel campione e a cui non è stato concesso il Trattamento individuale (codice addizionale TARIC B012):

- 1 Dongguan He Mei Ceramics Co., Ltd
- 2 Dongpeng Ceramic (Qingyuan) Co., Ltd
- 3 Eagle Brand Ceramics Industrial (Heyuan) Co., Ltd
- 4 Enping City Huachang Ceramic Co., Ltd
- 5 Enping Huiying Ceramics Industry Co., Ltd
- 6 Enping Yungo Ceramic Co., Ltd
- 7 Foshan Aoling Jinggong Ceramics Co., Ltd
- 8 Foshan ASGF Ceramics Co., Ltd
- 9 Foshan Bailifeng Building Materials Co., Ltd
- 10 Foshan Boli Import & Export Co., Ltd
- 11 Foshan Bragi Ceramic Co., Ltd
- 12 Foshan City Fangyuan Ceramic Co., Ltd
- 13 Foshan Dunhuang Building Materials Co., Ltd
- 14 Foshan Eminent Industry Development Co., Ltd
- 15 Foshan Everlasting Enterprise Co., Ltd
- 16 Foshan Gaoming Shuncheng Ceramic Co., Ltd
- 17 Foshan Gaoming Yaju Ceramics Co., Ltd
- 18 Foshan Guanzhu Ceramics Co., Ltd
- 19 Foshan Huashengchang Ceramic Co., Ltd
- 20 Foshan Huitao Economic & Trading Co., Ltd
- 21 Foshan Jiajun Ceramics Co., Ltd
- 22 Foshan Mingzhao Technology Development Co., Ltd
- 23 Foshan Nanhai Jingye Ceramics Co., Ltd
- 24 Foshan Nanhai Shengdige Decoration Material Co., Ltd
- 25 Foshan Nanhai Xiaotang Jinzun Border Factory Co., Ltd
- 26 Foshan Nanhai Yonghong Ceramic Co., Ltd
- 27 Foshan Oceanland Ceramics Co., Ltd
- 28 Foshan Oceano Ceramics Co., Ltd
- 29 Foshan Sanshui Hongyuan Ceramics Enterprise Co., Ltd



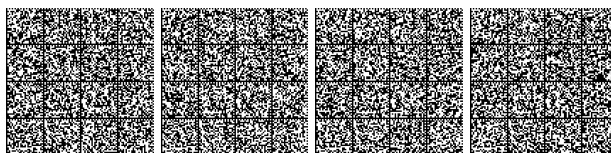
- 30 Foshan Sanshui Huiwanjia Ceramics Co., Ltd
- 31 Foshan Sanshui New Pearl Construction Ceramics Industrial Co., Ltd
- 32 Foshan Sheng Tao Fang Ceramics Co., Ltd
- 33 Foshan Shiwan Eagle Brand Ceramic Group Co., Ltd
- 34 Foshan Shiwan Yulong Ceramics Co., Ltd
- 35 Foshan Summit Ceramics Co., Ltd
- 36 Foshan Tidiy Ceramics Co., Ltd
- 37 Foshan VIGORBOOM Ceramic Co., Ltd
- 38 Foshan Xingtai Ceramics Co., Ltd
- 39 Foshan Yueyang Alumina Products Co., Ltd
- 40 Foshan Zhuyangyang Ceramics Co., Ltd
- 41 Fujian Fuzhou Zhongxin Ceramics Co., Ltd
- 42 Fujian Jinjiang Lianxing Building Material Co., Ltd
- 43 Fujian Mingqing Jiali Ceramics Co., Ltd
- 44 Fujian Mingqing Ruimei Ceramics Co., Ltd
- 45 Fujian Mingqing Shuangxing Ceramics Co., Ltd
- 46 Gaoyao Yushan Ceramics Industry Co., Ltd
- 47 Guangdong Bode Fine Building Materials Co., Ltd
- 48 Guangdong Foshan Redpearl Building Material Co., Ltd
- 49 Guangdong Gold Medal Ceramics Co., Ltd
- 50 Guangdong Grifine Ceramics Co., Ltd
- 51 Guangdong Homeway Ceramics Industry Co., Ltd
- 52 Guangdong Huiya Ceramics Co., Ltd
- 53 Guangdong Juimsi Ceramics Co., Ltd
- 54 Guangdong Kaiping Tile's Building Materials Co., Ltd
- 55 Guangdong Kingdom Ceramics Co., Ltd
- 56 Guangdong Kito Ceramics Co., Ltd
- 57 Guangdong Monalisa Ceramics Co., Ltd
- 58 Guangdong New Zhong Yuan Ceramics Co., Ltd Shunde Yuezhong Branch
- 59 Guangdong Ouyai Ceramic Factory Co., Ltd
- 60 Guangdong Overland Ceramics Co., Ltd
- 61 Guangdong Qianghui (QHTC) Ceramics Co., Ltd



- 62 Guangdong Sihui Kedi Ceramics Co., Ltd
- 63 Guangdong Summit Ceramics Co., Ltd
- 64 Guangdong Tianbi Ceramics Co., Ltd
- 65 Guangdong Winto Ceramics Co., Ltd
- 66 Guangdong Xinghui Ceramics Group Co., Ltd
- 67 Guangning County Oudian Art Ceramic Co., Ltd
- 68 Guangzhou Cowin Ceramics Co., Ltd
- 69 Hangzhou Nabel Ceramics Co., Ltd
- 70 Hangzhou Nabel Group Co., Ltd
- 71 Hangzhou Venice Ceramics Co., Ltd
- 72 Heyuan Wanfeng Ceramics Co., Ltd
- 73 Hitom Ceramics Co., Ltd
- 74 Heyuan Becarry Ceramics Co., Ltd
- 75 Huiyang Kingtile Ceramics Co., Ltd
- 76 Jiangxi Ouya Ceramics Co., Ltd
- 77 Jingdezhen Kito Ceramics Co., Ltd
- 78 Jingdezhen Lehua Ceramic Sanitary Ware Co., Ltd
- 79 Jingdezhen Tidiy Ceramics Co., Ltd
- 80 Kim Hin Ceramics (Shanghai) Co., Ltd
- 81 Lixian Xinpeng Ceramic Co., Ltd
- 82 Louis Valentino Ceramic Co., Ltd
- 83 Louverenike (Foshan) Ceramics Co., Ltd
- 84 Nabel Ceramics Co., Ltd
- 85 Ordos Xinghui Ceramics Co., Ltd
- 86 Qingdao Diya Ceramics Co., Ltd
- 87 Qingyuan Guanxingwang Ceramics Co., Ltd
- 88 Qingyuan Oudian Art Ceramic Co., Ltd
- 89 Qingyuan Ouya Ceramics Co., Ltd
- 90 RAK (Gaoyao) Ceramics Co., Ltd
- 91 Shandong ASA Ceramic Co., Ltd
- 92 Shandong Dongpeng Ceramic Co., Ltd
- 93 Shandong Jialiya Ceramic Co., Ltd



- 94 Shanghai Cimic Tile Co., Ltd
- 95 Shaoguan City Lehua Ceramic Sanitary Ware Co., Ltd
- 96 Shunde Area Foshan Lehua Ceramic Sanitary Ware Co., Ltd
- 97 Sinyih Ceramic (China) Co., Ltd
- 98 Sinyih Ceramics (Penglai) Co., Ltd
- 99 Southern building materials and Sanitary Co., Ltd of Qingyuan
- 100 Tangshan Huida Ceramic group Co., Ltd
- 101 Tangshan Huida Ceramic Group Huiquin Co., Ltd
- 102 Tegaote Ceramics Co., Ltd
- 103 Tianjin (TEDA) Honghui Industry & Trade Co., Ltd
- 104 Topbro Ceramics Co., Ltd
- 105 Xingning Christ Craftworks Co., Ltd
- 106 Zhao Qing City Shenghui Ceramics Co., Ltd
- 107 Zhaoqing Jin Ouya Ceramics Co., Ltd
- 108 Zhaoqing Lehua Ceramic Sanitary Ware Co., Ltd
- 109 ZhaoQing Zhongcheng Ceramics Co., Ltd
- 110 Zibo Hualiansheng Ceramics Co., Ltd
- 111 Zibo Huaruino Ceramics Co., Ltd
- 112 Zibo Tongyi Ceramics Co., Ltd
-



ALLEGATO II

Una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale deve figurare sulla fattura commerciale valida di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Essa deve recare:

- 1) nome e funzione del responsabile del soggetto giuridico che ha emesso la fattura commerciale;
- 2) la seguente dichiarazione:

«Il sottoscritto certifica che il quantitativo (volume) di piastrelle di ceramica venduto all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome della società e sede sociale) (codice addizionale TARIC) in (paese). Il sottoscritto dichiara inoltre che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.

Data e firma».



REGOLAMENTO (UE) N. 259/2011 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2011

che modifica il regolamento (UE) n. 642/2010 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 143, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 5 del regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽²⁾, stabilisce gli elementi per la determinazione dei prezzi rappresentativi cif all'importazione, di cui all'articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, per i cereali elencati all'articolo 2, paragrafo 1, del medesimo regolamento (UE) n. 642/2010.
- (2) Benché l'articolo 2, paragrafo 1, e l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010 facciano riferimento al frumento tenero di alta qualità, l'allegato III del medesimo regolamento comprende borse di quota-

zione e varietà di riferimento anche per il frumento tenero di qualità media e bassa. Per ragioni di coerenza è opportuno sopprimere da detto allegato le quotazioni e le varietà relative al frumento tenero di qualità media e bassa.

- (3) Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 642/2010.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (UE) n. 642/2010 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5.



ALLEGATO

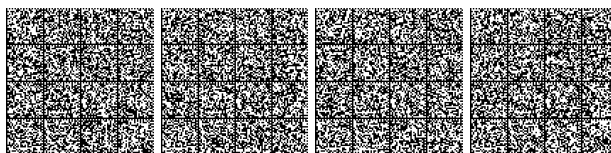
«ALLEGATO III

Borse di quotazione e varietà di riferimento

Prodotto	Frumento tenero	Frumento (grano) duro	Granturco	Altri cereali da foraggio
Qualità standard	Alta			
Varietà di riferimento (tipo/ grado) per la quotazione in borsa	Hard Red Spring n. 2	Hard Amber Durum n. 2	Yellow Corn n. 3	US Barley n. 2
Borsa di quotazione	Minneapolis Grain Exchange	Minneapolis Grain Exchange ⁽¹⁾	Chicago Board of Trade	Minneapolis Grain Exchange ⁽²⁾

(¹) Qualora non si disponga di alcuna quotazione che permetta di calcolare un prezzo rappresentativo cif all'importazione, si prendono in considerazione le quotazioni fob pubblicamente disponibili negli Stati Uniti.

(²) Qualora non si disponga di alcuna quotazione che permetta di calcolare un prezzo rappresentativo cif all'importazione, si prendono in considerazione le quotazioni fob maggiormente rappresentative pubblicamente disponibili negli Stati Uniti.»



REGOLAMENTO (UE) N. 260/2011 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2011

recante centoquarantaseiesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.
- (2) Il 10 marzo 2011 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiun-

gere una persona fisica al suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche.

- (3) Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.
- (4) Il presente regolamento deve entrare immediatamente in vigore per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2011.

*Per la Commissione
A nome del presidente*

Capo del Servizio degli strumenti di politica estera

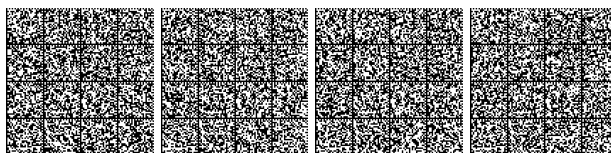
⁽¹⁾ GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.



ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è aggiunta le voce seguente all'elenco «Persone fisiche»:

«Doku Khamatovich **Umarov** (alias Умаров Доку Хаматович). Data di nascita: 12.5.1964. Luogo di nascita: villaggio di Kharsenoy, Distretto di Shatoyskiy (Sovetskiy), Repubblica cecena, Federazione russa. Nazionalità: a) russa, b) sovietica (fino al 1991). Altre informazioni: a) residente nella Federazione russa al novembre 2010; b) mandato di arresto internazionale nel 2000. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 10.3.2011.»



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 261/2011 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2011

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 marzo 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2011.

*Per la Commissione,
a nome del presidente,*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.



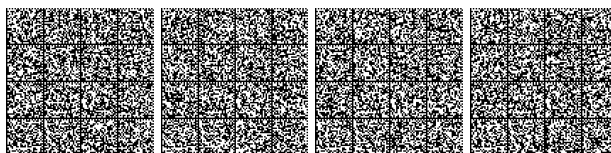
ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	JO	71,2
	MA	53,4
	TN	109,4
	TR	78,5
	ZZ	78,1
0707 00 05	JO	110,6
	TR	151,7
	ZZ	131,2
0709 90 70	MA	41,7
	TR	115,7
	ZZ	78,7
0805 10 20	EG	54,4
	IL	76,3
	JM	51,6
	MA	51,9
	TN	56,7
	TR	73,2
	ZZ	60,7
0805 50 10	EG	67,3
	TR	48,2
	ZZ	57,8
0808 10 80	AR	96,2
	BR	85,1
	CA	91,4
	CL	93,6
	CN	84,8
	MK	50,2
	US	120,8
	ZZ	88,9
0808 20 50	AR	109,9
	CL	62,8
	CN	53,6
	US	79,9
	ZA	89,8
	ZZ	79,2

(¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 262/2011 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2011

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di

zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2010/11 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 della Commissione ⁽³⁾. Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 255/2011 della Commissione ⁽⁴⁾.

- (2) Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 per la campagna 2010/11, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 marzo 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2011.

*Per la Commissione,
a nome del presidente,*

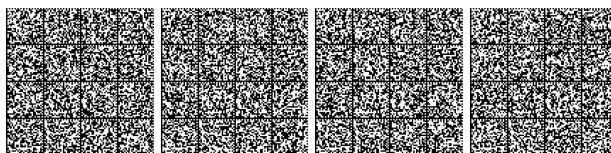
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 259 dell'1.10.2010, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 69 del 16.3.2011, pag. 15.



ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire del 17 marzo 2011

(EUR)		
Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	51,49	0,00
1701 11 90 ⁽¹⁾	51,49	0,00
1701 12 10 ⁽¹⁾	51,49	0,00
1701 12 90 ⁽¹⁾	51,49	0,00
1701 91 00 ⁽²⁾	48,04	3,06
1701 99 10 ⁽²⁾	48,04	0,00
1701 99 90 ⁽²⁾	48,04	0,00
1702 90 95 ⁽³⁾	0,48	0,23

⁽¹⁾ Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

⁽²⁾ Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

⁽³⁾ Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.



DIRETTIVE

DIRETTIVA 2011/26/UE DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 2011

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includere il dietofencarb come sostanza attiva e che modifica la decisione 2008/934/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 ⁽²⁾ e (CE) n. 1490/2002 ⁽³⁾ fissano le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il dietofencarb.
- (2) In conformità dell'articolo 11 *sexies* del regolamento (CE) n. 1490/2002, il notificante ha rinunciato a sostenere l'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE entro due mesi dal ricevimento del progetto di relazione di valutazione. Di conseguenza, il dietofencarb figura nell'elenco delle sostanze da non iscrivere di cui alla decisione 2008/934/CE della Commissione, del 5 dicembre 2008, concernente la non iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze ⁽⁴⁾.
- (3) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE il notificante iniziale (di seguito «il richiedente») ha presentato una nuova domanda di applicazione della procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nel suo allegato I ⁽⁵⁾.
- (4) La domanda è stata presentata alla Francia, che era stata designata Stato membro relatore dal regolamento (CE) n. 1490/2002. Il termine per la procedura accelerata è stato rispettato. La specifica della sostanza attiva e gli utilizzi indicati sono quelli oggetto della decisione 2008/934/CE.

La domanda rispetta anche gli altri requisiti di sostanza e di procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 33/2008.

- (5) La Francia ha valutato i dati aggiuntivi presentati dal richiedente e ha redatto una relazione supplementare. Detta relazione è stata trasmessa all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») e alla Commissione il 21 dicembre 2009. L'Autorità ha trasmesso la relazione supplementare agli altri Stati membri e al richiedente perché questi inviassero le loro osservazioni, che sono state in seguito trasmesse alla Commissione. In conformità dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 33/2008, e dietro richiesta della Commissione, l'Autorità ha presentato alla Commissione le sue conclusioni sul dietofencarb in data 7 settembre 2010 ⁽⁶⁾. Il progetto di relazione di valutazione, la relazione supplementare e la conclusione dell'Autorità sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e il riesame si è concluso il 28 gennaio 2011 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione relativa al dietofencarb.
- (6) Dagli esami effettuati è risultato che i prodotti fitosanitari contenenti dietofencarb possono considerarsi conformi, in generale, alle prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi presi in considerazione e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere il dietofencarb nell'allegato I, affinché in tutti gli Stati membri le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva possano essere rilasciate conformemente alle disposizioni di tale direttiva.
- (7) Fatta salva questa conclusione, occorre ottenere ulteriori informazioni su alcuni punti specifici. A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, l'iscrizione di una sostanza nell'allegato I può essere soggetta a condizioni. È quindi opportuno che il richiedente trasmetta ulteriori informazioni a conferma della potenziale assunzione del metabolito 6-NO2-DFC in colture successive, nonché la valutazione del rischio per gli artropodi non bersaglio.
- (8) È necessario prevedere un lasso di tempo ragionevole prima che una sostanza attiva venga iscritta nell'allegato I, al fine di consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'iscrizione.

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.

⁽³⁾ GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU L 333 dell'11.12.2008, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.

⁽⁶⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare: Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance diethofencarb (Conclusione sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva dietofencarb). EFSA Journal 2010;8(9):1721. [55 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1721. Disponibile sul sito: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm



- (9) Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE e conseguenti all'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I, agli Stati membri va concesso un periodo di sei mesi a decorrere dall'iscrizione affinché possano rivedere le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti dietofencarb in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni di cui alla direttiva 91/414/CEE, in particolare dell'articolo 13 e delle pertinenti condizioni dell'allegato I. È opportuno che gli Stati membri modifichino, sostituiscano o revocino, se del caso, le autorizzazioni esistenti secondo le disposizioni della direttiva 91/414/CEE. In deroga al termine sopraindicato, occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del dossier completo previsto dall'allegato III, relativo a ciascun prodotto fitosanitario e ad ogni suo utilizzo previsto, conformemente ai principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE.
- (10) L'esperienza acquisita con precedenti iscrizioni nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari⁽¹⁾, ha dimostrato che possono presentarsi difficoltà di interpretazione riguardo agli obblighi dei titolari delle autorizzazioni in vigore in relazione all'accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà è quindi necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, in particolare quello di verificare che il titolare di un'autorizzazione dimostri di avere accesso ad un dossier conforme alle prescrizioni dell'allegato II di detta direttiva. Tale chiarimento non impone tuttavia alcun nuovo obbligo agli Stati membri o ai titolari delle autorizzazioni rispetto alle direttive che modificano l'allegato I finora adottate.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE.
- (12) La decisione 2008/934/CE prevede la non iscrizione del dietofencarb e la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza entro il 31 dicembre 2011. È necessario sopprimere la voce relativa al dietofencarb nell'allegato di detta decisione.
- (13) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2008/934/CE.
- (14) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato in conformità all'allegato della presente direttiva.

⁽¹⁾ GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.

Articolo 2

La voce relativa al dietofencarb nell'allegato della decisione 2008/934/CE è soppressa.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 novembre 2011, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° dicembre 2011.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

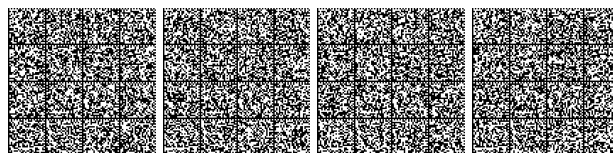
1. In applicazione della direttiva 91/414/CEE, gli Stati membri modificano o revocano, se del caso, le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti dietofencarb come sostanza attiva entro il 30 novembre 2011.

Entro tale data essi verificano in particolare il rispetto delle condizioni di cui all'allegato I di detta direttiva per quanto riguarda il dietofencarb, ad eccezione di quelle della parte B della voce relativa alla sostanza attiva in questione e verificano inoltre che il titolare dell'autorizzazione sia in possesso di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II di detta direttiva, o che possa accedervi, conformemente alle condizioni di cui all'articolo 13 della direttiva stessa.

2. In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente dietofencarb come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive, iscritte entro il 31 maggio 2011 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, è oggetto di un riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato III di detta direttiva e tenuto conto della parte B della voce relativa al dietofencarb nell'allegato I di detta direttiva. In seguito a tale valutazione, gli Stati membri stabiliscono se il prodotto sia conforme alle condizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.

Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:

- a) nel caso di un prodotto contenente il dietofencarb come unica sostanza attiva, modificano o revocano se necessario l'autorizzazione entro il 31 maggio 2015; oppure
- b) nel caso di un prodotto contenente il dietofencarb come una di più sostanze attive, modificano o revocano se necessario l'autorizzazione entro il 31 maggio 2015 o entro il termine, se posteriore, fissato per detta modifica o revoca nelle rispettive direttive di iscrizione della sostanza o delle sostanze nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.



Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il 1^o giugno 2011.

Articolo 6

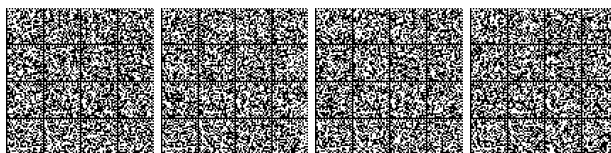
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO



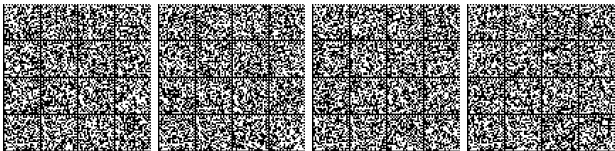
ALLEGATO

La voce seguente va aggiunta alla fine della tabella dell'allegato 1 della direttiva 91/414/CEE:

No	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
«331	Dietofencarb Numero CAS: 87130-20-9 Numero CIPAC: 513	isopropyl 3,4-diethoxycarbamilate	≥ 970 g/kg Impurità: Toluene: non più di 1 g/kg	1° giugno 2011	31 maggio 2021	PARTE A Può essere autorizzato solo l'utilizzo come fungicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del dietofencarb, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 gennaio 2011. Nella valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione al rischio per gli organismi acquatici e per gli artropodi non bersaglio e far sì che nelle condizioni di utilizzazione figurino l'adozione di adeguate misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati chiedono la presentazione di informazioni di conferma per quanto riguarda: a) la potenziale assunzione del metabolito 6-NO₂-DFC in colture successive; b) la valutazione del rischio per gli artropodi non bersaglio. Gli Stati membri interessati provvedono affinché il richiedente presenti alla Commissione tali informazioni di conferma entro il 31 maggio 2013.»

⁽¹⁾ Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione delle sostanze attive sono contenuti nel rapporto di riesame.

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*



MODALITÀ PER LA VENDITA

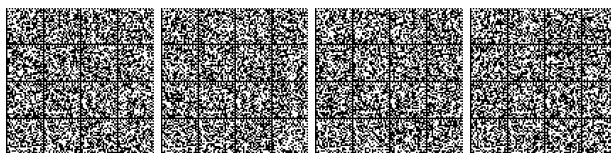
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

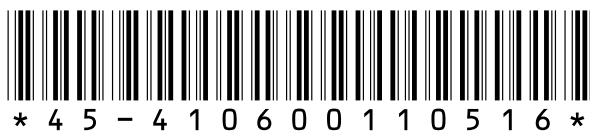
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





€ 6,00

